

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE ORDINARIA, MAGGIO-GIUGNO 1892.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

—
1892



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria del 1892.

I. — PARTE GENERALE.

	Pagina
Composizione della Commissione	IX
Ordine dei lavori per la sessione	X
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Bonacci) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890	XI
2) Sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti	XIII
3) Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministra- zione della giustizia (parte civile) negli anni 1890 e 1891	XV
4) Sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla	XVII
5) Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministra- zione della giustizia (parte penale) negli anni 1890 e 1891	XVIII
6) Sui metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale	XXI
7) Altri temi	XXII

II. — VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 30 maggio 1892.

Discorso d'inaugurazione dell'on. Bonacci, Ministro di Grazia e Giu- stizia	1
Comunicazioni della Presidenza:	
Lettura dei decreti di nomina dei nuovi Commissari	2
Commemorazione dell'on. Gabelli	4

	Pagina
Comunicazione dell'on. Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890.	6-16
Discussione sulla comunicazione dell'on. Penserini	16
Proposta del senatore Auriti sull'opportunità di chiedere ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori del Re osservazioni illustrative intorno all'istituto della moratoria.	17
Proposta dell'on. Tondi sui provvedimenti da prendersi per evitare i ritardi deplorati nello svolgimento delle procedure di fallimento	18

Seduta del 31 maggio.

Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti	19-22
Tutele	19
Fallimenti	21
Discussione sulle comunicazioni del Comitato	22
Proposta del senatore Boccardo intorno al prospetto statistico dei fallimenti.	24
Comunicazioni del Comitato sulla statistica dei culti.	27

Seduta del 1° giugno.

Relazione del senatore Auriti sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) negli anni 1890 e 1891	30-46
Numero complessivo delle liti	31
Conciliatori	34
Pretori.	36
Consigli di famiglia e di tutela.	37
Tribunali e Corti d'appello	39
Fallimenti	40
Questioni sulla costituzione della famiglia.	41
Gratuito patrocinio.	42
Pubblico Ministero.	45
Discussione sulla relazione del senatore Auriti	46

Seduta del 2 giugno.

	Pagina
Seguito della discussione sulla relazione del senatore Auriti	51
Proposta del senatore Auriti e dell'on. Tondi sulla revisione delle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti	56
Proposta del senatore Auriti intorno alle tavole statistiche annesse ai rapporti amministrativi dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re	ivi
Relazione del Direttore generale della statistica sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla	57 65
Discussione sulla relazione del Direttore generale della statistica	65
Proposta del senatore Costa e del prof. Lucchini intorno allo spoglio delle schede individuali per gl'imputati di delitti	68

Seduta del 3 giugno.

Relazione del senatore Costa sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) negli anni 1890 e 1891	69-91
I. Istruttoria:	
Pubblico Ministero	73
Istruzione formale e citazione diretta	74
Pretori	75
Uffici d'istruzione	76
Sezioni d'accusa	77
II. Giudizi:	
Pretori	78
Tribunali	79
Corti d'assise	80
Numero complessivo degl'imputati giudicati in primo grado	81
Giudizi di appello	83
III. Riassunto delle principali nozioni statistiche intorno al movimento della delinquenza nell'anno 1890:	
Movimento degli affari	84
Numero e specie dei reati	86
Discussione sulla relazione del senatore Costa	91

Seduta del 4 giugno.

	Pagina
Seguito della discussione sulla relazione del senatore Costa	99
Proposta del prof. Lucchini e dell'on. Curcio intorno ad uno studio sulle cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio. . .	104
Proposta del senatore Costa di aggiungere nei prospetti sommari notizie su alcune nuove istituzioni del Codice penale e di adottare una classificazione più particolareggiata delle contravvenzioni . . .	ivi

Seduta del 5 giugno.


Sunto della relazione del comm. Bodio sui metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale	106-121
Discussione sulla relazione del comm. Bodio	121

III. — A L L E G A T I

Circolari riguardanti la statistica giudiziaria e la statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

1. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela. 126
2. Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale della statistica) ai Sindaci dei Comuni, riguardante la statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile 127
3. Modello della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbono dare avviso ai Pretori della morte dei vedovi e dei matrimoni delle vedove aventi figli minorenni. 129
4. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela 130
5. Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno, riguardante l'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. 131
6. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante i Consigli di famiglia e di tutela. 133

	Pagina
7. Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Presidenti dei Tribunali, riguardante alcune modificazioni ed aggiunte da farsi nelle tabelle che servono per la compilazione del Bollettino bimestrale dei fallimenti	136
8. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante le procedure di fallimento	138
9. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio	144
10. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, riguardante le cause di gratuito patrocinio	145
11. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia agli Economisti generali dei Beneficj vacanti ed al Delegato economale di Roma, riguardante la compilazione di una statistica degli Enti ecclesiastici e dei loro beni	147
Relazione del Direttore generale della statistica sui metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale	150



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria, maggio-giugno 1892.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Auriti S. E. comm. **Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

Beltrani-Scalia comm. **Martino**, consigliere di Stato;

Boccardo comm. **Gerolamo**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio comm. **Luigi**, direttore generale della statistica;

Canonico comm. **Tancredi**, senatore del Regno, Consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Costa comm. **Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, avvocato generale erariale;

Cuccia comm. avv. **Simone**, deputato al Parlamento;

Curcio comm. **Giorgio**, deputato al Parlamento, consigliere di Stato;

De' Negri comm. avv. **Carlo**, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

* **Ferri** avv. prof. **Enrico**, deputato al Parlamento;

Fortis avv. **Alessandro**, deputato al Parlamento;

Inghilleri comm. avv. **Calcedonio**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Lampertico comm. **Fedele**, senatore del Regno;

Lucchini comm. avv. **Luigi**, professore di diritto penale nella R. Università di Bologna;

Mazzucchelli comm. avv. **Edoardo**, direttore capo della divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno;

* L'on. Ferri si è scusato di non poter intervenire alle sedute della Commissione.

Penserini cav. avv. Francesco, deputato al Parlamento, consigliere di Corte d'appello in missione di presidente del Tribunale civile e penale di Napoli;

Righi comm. avv. Augusto, senatore del Regno;

Tami comm. avv. Antonio, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Tondi comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

Borgomanero cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

ORDINE DEI LAVORI.

1° Comunicazioni della Presidenza;

2° Comunicazione sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890 (PENSERINI);

3° Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti (TAMI);

4° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (*parte civile*) negli anni 1890 e 1891 (AURITI);

5° Relazione sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla (BODIO);

6° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (*parte penale*) negli anni 1890 e 1891 (COSTA);

7° Relazione sui metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale (BODIO).

Relazione del Presidente della Commissione per la statistica giudiziaria
(senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. **BONACCI**)
sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire a V. E. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 30 maggio al 5 giugno 1892.

Debbo innanzi tutto ringraziare l'E. V., anche a nome dei colleghi della Commissione, per l'affidamento che le piacque di darle, che non sarebbero mancati all'istituzione della statistica giudiziaria i mezzi necessari per continuare le sue pubblicazioni.

La Commissione, confortata dalle benevole parole di V. E. ha ripreso fiduciosa l'opera sua. Io mi limiterò ad un breve riassunto delle discussioni avvenute e delle deliberazioni prese, le quali sono esposte in tutti i loro particolari nel volume dei Verbali che mi pregio di presentarle.

Dirò prima delle Relazioni fatte dai Commissari sulle materie affidate al loro studio ed accennerò poi ai principali altri argomenti trattati nel corso della sessione.

1. — Comunicazione dell'on. Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890.

Rispetto al numero dei fallimenti dichiarati il Relatore osservò che la diminuzione avvenuta già nel 1889, proseguì nel 1890, benchè in troppo modesta proporzione. I fallimenti di-

chiarati, che da 1623 nel 1887 erano saliti a 2200 nel 1888, discesero nel 1889 a 2015 e a 1912 nel 1890.

Un grave inconveniente lamentato da parecchi Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re è l'eccessiva lentezza con cui sono talvolta condotte le procedure di fallimento, alcune delle quali si protraggono per anni ed anni con grave scapito non solo degli interessi dei creditori, ma anche della retta amministrazione della giustizia.

La negligenza dei curatori fu oggetto, secondo il consueto, di acerbe censure per parte dei Capi dei Tribunali e del Pubblico Ministero. Troppo spesso accade che i curatori trascurino il proprio dovere, in particolar modo quando, per la tenuità dell'attivo, non possono sperare adeguato compenso all'opera loro. Ed è cosa deplorabile, secondo il parere del Relatore, che i Magistrati non si valgano quasi mai della facoltà loro consentita dalla legge di rimuovere i colpevoli dall'ufficio di curatore e, ove ne sia il caso, di iniziare contro di essi azione penale.

Neppure l'istituto della delegazione dei creditori fece buona prova durante il 1890; soprattutto nei fallimenti di poca importanza, nei quali l'interesse dei creditori è così scarso che non vale il tempo che essi dovrebbero impiegare per compiere diligentemente le funzioni loro affidate.

Varie furono le opinioni espresse dai Presidenti dei Tribunali intorno alla moratoria, ritenendola alcuni come un provvido istituto destinato ad evitare il fallimento mediante l'amichevole concordato, altri come un semplice espediente atto soltanto a mascherare il fallimento con danno dei creditori e con pericolo di frodi.

Non parve necessario al Relatore di fare quest'anno nuove proposte, intese a rimediare ai deplorati inconvenienti; egli si tenne pago di esprimere il desiderio che venga curata l'esatta osservanza della Circolare del Ministero della Giustizia in data del 23 agosto 1891.

In seguito alla relazione dell'on. Penserini fu discusso

intorno all'opportunità di modificare le disposizioni del Codice di commercio concernenti gl'istituti del curatore, della delegazione dei creditori e della moratoria; ma prevalse il concetto che la Commissione non fosse competente a presentare proposte di riforme legislative, onde essa si limitò a pregare l'E. V. che si compiaccia di richiedere ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori del Re osservazioni illustrative anche sull'istituto della moratoria, come fu già fatto, con la Circolare suaccennata, per quelli della delegazione dei creditori e del curatore.

Su proposta dell'on. Tondi si è deliberato di richiamare l'attenzione di V. E. sui ritardi che si notano nello svolgimento delle procedure di fallimento, e sull'utilità di ricercare le cause che si frappongono al sollecito corso della giustizia, acciocchè si possa recarvi pronto rimedio.

2. — Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti.

Il comm. Tami ha reso conto dei provvedimenti presi intorno al servizio delle tutele ed ai fallimenti.

Quanto alle tutele, le proposte fatte dalla Commissione nelle scorse sessioni sono state praticamente attuate e giova sperare ch'esse avranno l'effetto desiderato, quello di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti legislativi in favore dell'infanzia.

Sino ad incominciare dal 1890 era stato prescritto (1) che gli Ufficiali di stato civile dessero notizia ai Pretori della morte dei vedovi o delle vedove che lasciano figli minorenni. Ora si è provveduto perchè i Pretori siano avvertiti anche quando muore una persona che lascia in minore età della prole da lei legittimata o riconosciuta, o quando passa a seconde nozze

(1) Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 novembre 1889 e del Ministero di Grazia e Giustizia del 15 dicembre 1889.

una vedova che abbia figli minorenni da precedente matrimonio. In tutti questi casi l'Ufficiale dello stato civile deve compilare un'apposita scheda e inviarla al Pretore, affinché questi sia posto in grado di soddisfare prontamente al compito che la legge gli affida e di costituire, secondo occorra, un Consiglio di famiglia o di tutela (1).

Il Ministero dell'Interno ha disposto altresì che i direttori degli ospizi, nei quali sono ricoverati dei minorenni abbandonati od orfani, diano avviso alle Congregazioni di carità di quelli che lasciano l'ospizio e che, non avendo parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, rimangono privi di legale rappresentanza (2). È da augurare che le Congregazioni di carità eserciteranno la più scrupolosa vigilanza sui derelitti ch'esse per loro missione devono proteggere, in modo che nessuno fra essi rimanga ignorato alla competente Autorità giudiziaria e sprovvisto della tutela che la legge gli concede.

Per ciò che riguarda i fallimenti, sono state eliminate le ragioni delle differenze che prima si avvertivano fra le notizie date dalla statistica giudiziaria (in base al *Bollettino bimestrale dei fallimenti* pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio) e quelle contenute nelle relazioni annuali dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re.

A tal uopo furono coordinati fra loro i prospetti allegati a queste relazioni e le tabelle che servono per la compilazione del *Bollettino dei fallimenti*, in guisa che ora è tolta ogni sconcordanza fra le notizie ricavate da queste due fonti.

Furono pure fatte alcune aggiunte, così nei modelli del *Bollettino*, come in quelli che le Autorità giudiziarie adoperano per i loro annuali resoconti. Tali aggiunte riguardano il modo con cui sono attuate le disposizioni di legge concernenti gli istituti della delegazione dei creditori e del curatore, nonchè l'ammontare delle spese cagionate dalla procedura di fallimento.

(1) Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 20 novembre 1891 e del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 maggio 1892.

(2) Circolare del Ministero dell'Interno del 25 agosto 1892.

3. — Relazione del senatore Auriti sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) negli anni 1890 e 1891.

Anche nel 1890, come negli anni precedenti, è lievemente cresciuto il numero delle liti portate innanzi ai diversi ordini delle Magistrature civili. Intorno alle cagioni di siffatto aumento, la maggior parte dei Procuratori generali riconoscono che esse sono molteplici, complesse e spesso opposte fra loro, perocchè come la prosperità commerciale è fonte di controverse giudiziarie, aumentando i negozi e le contrattazioni, così lo è pure il disagio economico per l'impotenza dei debitori a soddisfare le proprie obbligazioni. Sarebbe utile pertanto, al dire del Relatore, che queste cause fossero accuratamente studiate non solo per ogni anno o per un complesso di anni, ma anche in rapporto a ciascuna Corte d'appello od alle varie regioni.

Quasi unanime fu il giudizio dei rappresentanti il Pubblico Ministero nel lodare l'opera dei Conciliatori e nel far voti che ne venga estesa la competenza contenziosa, ora soprattutto che, per l'avvenuta riduzione del numero delle Preture, molte popolazioni son rimaste prive di un magistrato locale che renda loro pronta giustizia.

Questi voti sono stati ora soddisfatti con la legge del 16 giugno 1892, che l'E. V. ottenne di avere approvata dal Parlamento e sanzionata dal Re.

I magistrati, assecondando gli sforzi fatti dalla Commissione per migliorare il servizio delle tutele, diedero solerti cure a quest'istituto, ed è soddisfacente notare alcuni segni di miglioramento nel suo modo di funzionare. Molto però resta ancora da fare e l'opera dell'Autorità giudiziaria sarà agevolata dai provvedimenti che, su proposta della Commissione, furono attuati dal Ministero della Giustizia e da quello dell'Interno, e che avrò più innanzi occasione di ricordare all'E. V.

Molto esiguo fu il numero delle cause svoltesi col procedimento formale davanti ai Tribunali ed alle Corti d'appello, di fronte a quelle trattate col procedimento sommario; e questo fatto, che va di anno in anno aggravandosi, è additato da parecchi Procuratori generali non solo come un abuso ingiustificato, in aperto contrasto colle disposizioni della legge, ma benanche come un pericolo per la retta amministrazione della giustizia.

Circa il beneficio del gratuito patrocinio, il Relatore ha messo in luce il fatto, che esso fu concesso assai più largamente nelle cause discusse innanzi ai Tribunali che in quelle trattate davanti ai Pretori, mentre avrebbe dovuto accadere il contrario, le cause di minor valore riguardando per lo più le persone meno agiate e meno provviste dei mezzi necessari a sostenere un giudizio.

Ne è cagione, secondo il senatore Auriti, la necessità di legge per cui l'ammissione al gratuito patrocinio nelle cause pretoriali deve farsi dalla Commissione costituita presso il Tribunale. Ciò fa sì che il povero, per sottrarsi alle lungaggini, al fastidio ed al dispendio resi necessari dal dover ricorrere alla sede del Tribunale e dal doversi procurare i documenti che giustifichino le proprie domande, preferisce spesso d'iniziare senz'altro il giudizio nella Pretura, salvo ad invocare il beneficio del patrocinio gratuito se dovrà ricorrere in appello. Sarebbe pertanto benemerito delle classi meno favorite dalla fortuna chi sapesse suggerire un espediente di rito atto a rimuovere il lamentato difetto della legge attuale.

Come conclusione della sua relazione, il senatore Auriti presentò alcune proposte che vennero largamente discusse e poi approvate dalla Commissione. La quale ha deliberato di pregare l'E. V. di disporre che siano comunicati al Comitato e per mezzo di esso alla Commissione ed ai suoi relatori un riassunto delle tavole statistiche annesse ai resoconti fatti annualmente dai Procuratori del Re e dai Procuratori generali intorno: 1) alle tutele; 2) ai fallimenti; 3) al gratuito patro-

cinio; 4) ai giudizi di graduazione, nonchè un estratto della parte dei resoconti stessi che contenga le note illustrative e le considerazioni dei Capi del Pubblico Ministero intorno a quegli argomenti.

4. — Relazione del Direttore generale della statistica sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla.

Il comm. Bodio ha fatto un'esposizione analitica dello stato presente dei lavori della statistica giudiziaria, dei mezzi che sono necessari per condurli innanzi, della necessità di provvedere a questi mezzi, se non si vuole che l'opera di riforma della statistica penale, a cui la Commissione ha fino a qui consacrato tutte le sue cure, rimanga interrotta.

Il Direttore generale della statistica ha ricordato come, non ostante l'adozione del sistema della scheda individuale, sia stato necessario conservare i registri giornalieri (pur riducendo notevolmente il numero dei quesiti che contenevano), onde avere le notizie che la scheda non può fornire, quali sono quelle intorno ai procedimenti per reati di cui non si conoscono gli autori, od intorno all'attività della Magistratura ed al modo con cui funziona l'amministrazione della giustizia penale (durata dei procedimenti, durata della carcerazione preventiva, provvedimenti sulla libertà provvisoria, ecc.).

Per fare ad un tempo lo spoglio delle schede individuali e dei registri sarebbe stato necessario accrescere il numero degli impiegati nell'Ufficio della statistica giudiziaria, mentre sono invece diminuiti i mezzi pecuniari dei quali prima si disponeva; è venuto meno il concorso del Ministero della Giustizia ed è stato pure ridotto di più della metà il capitolo della statistica nel bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio.

In tale condizione di cose, non fu possibile di fare lo spoglio delle schede, mentre sarebbe stato urgente di provvedervi,

attesochè la statistica penale del 1890, compilata colle sole notizie ricavate dai registri, è in certe parti meno compiuta delle precedenti, e mancano le notizie sulle qualità personali e sui precedenti penali degl' imputati.

Ciò è tanto più da lamentarsi, in quanto, con l'attuazione di un nuovo Codice penale, gioverebbe poter riconoscere come esso sia stato applicato e di poter seguire più da presso il movimento della delinquenza.

L' E. V. ha voluto assicurare la Commissione che avrebbe dati i mezzi per eseguire lo spoglio delle schede, e la Commissione votava perciò di buon animo il seguente ordine del giorno:

“ Plaudendo al Ministro Guardasigilli per l'intendimento
“ manifestato di fornire i mezzi necessari per l'attuazione
“ completa del programma deliberato dalla Commissione ed
“ accettato dal Governo per la formazione e la pubblicazione
“ della statistica giudiziaria penale,

“ La Commissione delibera di incaricare il Comitato di
“ coordinare il lavoro di spoglio delle schede ai mezzi che
“ saranno posti a disposizione della Direzione generale della
“ statistica, col sistema di eseguire lo spoglio completo delle
“ schede, cominciando dalle notizie più essenziali ed elementari
“ per procedere quindi gradatamente a quelle che lo sono
“ meno, avendo presenti i dati che si desumono dai registri gior-
“ nalieri, ma nel duplice concetto che la scheda sia la fonte sta-
“ bile e principale della statistica giudiziaria, e che vi sia la con-
“ tinuità fra le attuali e le future pubblicazioni statistiche. „

5. — Relazione del senatore Costa sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) negli anni 1890 e 1891.

Il senatore Costa ha fatto un largo ed approfondito esame delle notizie fornite dai discorsi dei Procuratori generali in-

torno all'amministrazione della giustizia penale ed al movimento della delinquenza negli anni 1890 e 1891.

Ha rilevato da essi un aumento tanto nel numero dei reati denunciati, quanto in quello dei reati giudicati. Egli si è però astenuto dal dedurre la conseguenza che siano effettivamente peggiorate le condizioni della criminalità. Gli è sembrato che fosse prudente l'astenersi da ogni apprezzamento, a cagione della difficoltà di confrontare due periodi retti da legislazioni sostanzialmente diverse, e non suscettive di esatto riscontro, di cui la nuova non potè avere applicazione intera, nè era peranco entrata nei costumi del paese, nè famigliare ai magistrati che l'hanno applicata.

Tuttavia, se si considera che rimase pressochè invariato il numero dei delitti che più interessano l'esistenza politica e le funzioni dello Stato; che non avvenne sostanziale mutamento nella categoria più numerosa dei reati, quella delle offese contro la proprietà; che vi fu anzi una diminuzione negli omicidii e in genere nei delitti contro le persone, i quali danno una particolare impronta alla delinquenza del nostro paese, si può concludere, colle parole dell'on. senatore Costa, che non bisogna dar troppa importanza all'aumento nel numero complessivo dei reati denunciati e giudicati, e che può attendersi di farne più esatto giudizio quando una più lunga esperienza della nuova legislazione penale consentirà un più maturo e ponderato esame in proposito.

Il senatore Costa ha chiuso la sua relazione osservando che i Procuratori generali non fanno per lo più alcun cenno nei loro discorsi di alcune istituzioni introdotte nella nuova legislazione penale che sarebbe molto utile studiare al lume dell'esperienza e della loro pratica applicazione; ed anche i pochi che ne trattano espressamente, non ne discorrono tutti dallo stesso punto di vista.

Manca perciò il mezzo di giudicare qual prova abbiano fatto la riprensione giudiziale sostituita ad alcune pene detentive e pecuniarie, l'arresto in casa per le donne ed i minorenni

non recidivi, l'opera pubblica sostituita all'arresto e l'espiazione graduale della pena negli stabilimenti e in istato di liberazione; quale sia stata l'influenza sul corso dei procedimenti e sull'esito dei giudizi della querela di Parte, grandemente estesa dal nuovo Codice; quale efficacia punitiva abbiano avuto alcune configurazioni di reati sostanzialmente modificate o affatto nuove, come, ad esempio, quella dell'ubriachezza: quale lacuna abbiano infine lasciato fra i delitti e quale abbiano riempita fra le contravvenzioni parecchi reati che ebbero nel nuovo Codice più corretta classificazione secondo l'intrinseca indole loro, come il vagabondaggio, la mendicizia, il porto d'armi e non poche prescrizioni dirette a tutelare la proprietà.

Al fine di ottenere che negli anni venturi i Capi del Pubblico Ministero si occupino nei loro discorsi di tali istituti, il senatore Costa ha presentato alcune proposte, che furono accolte dalla Commissione e che ora io sottopongo all'approvazione di V. E.

Al qual uopo io mi limito a riprodurre il testo del deliberato della Commissione medesima, che è del seguente tenore:

“ La Commissione:

“ In attesa delle deliberazioni del Ministro Guardasigilli
“ circa il voto della Commissione del 27 gennaio 1891, per
“ l'istituzione di una particolare relazione dei Procuratori generali intorno ai risultati della statistica nei rispettivi distretti,

“ Delibera:

“ Di invitare il Comitato a riprendere in esame il riassunto statistico da allegarsi ai discorsi dei Procuratori generali per aggiungervi tutte le nozioni atte a dimostrare il modo onde funzionano le principali fra le nuove istituzioni del Codice penale, quali:

“ a) la riprensione giudiziale; b) l'arresto in casa per le donne e per i minorenni non recidivi; c) l'arresto in casa di

“ lavoro o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità; d) l’espiazione delle pene negli stabilimenti intermedi; e) la liberazione condizionale; f) la querela di Parte;

“ Di invitare il Comitato ad esaminare se convenga introdurre maggiore discriminazione nella classificazione delle contravvenzioni, nell’intento specialmente di apprezzare la portata e gli effetti delle disposizioni del nuovo Codice e della legge di pubblica sicurezza relative:

“ a) all’ubbriachezza; b) all’oziosità, al vagabondaggio e alla mendicizia; c) alle armi e materie esplodenti; d) al possesso ingiustificato di oggetti di valore e in genere alle contravvenzioni relative alla pubblica tutela della proprietà.

“ Delibera inoltre di rivolgere preghiera al Ministro Guardasigilli affinchè voglia disporre che o nei discorsi inaugurali o con relazioni speciali, di cui la Commissione gradirà la comunicazione, i Procuratori generali rendano conto del modo onde funzionano le istituzioni suindicate. „

6. — Relazione del Direttore generale della statistica intorno ai metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale.

Il Direttore generale della statistica ha comunicato alla Commissione i risultati di un’inchiesta da lui fatta, per incarico dell’Istituto internazionale di statistica, intorno ai metodi coi quali sono compilate le statistiche penali in alcuni Stati d’Europa. L’indagine fu eseguita per mezzo di un questionario nel quale erano proposte varie domande riguardanti non solo il modo con cui le notizie vengono raccolte ed elaborate, ma anche le principali disposizioni legislative e procedurali che sono più importanti a conoscere per lo studio della statistica penale comparata.

Quest’inchiesta servi di base alle conclusioni adottate dall’Istituto internazionale di statistica per la comparabilità delle statistiche penali.

Il comm. Bodio presentò un saggio di tali confronti allo scopo di paragonare la frequenza di certi reati più importanti in Italia ed in qualche altro Stato d'Europa.

A cagione degli ostacoli che si oppongono a queste comparazioni, esse debbono esser limitate ad alcune specie di reati (omicidii, lesioni, furti), il concetto dei quali, nonostante le differenze legislative, può dirsi che sia in sostanza medesimo nei vari paesi.

Si trova che l'Italia per il numero degli omicidii sta al di sopra di parecchi altri Stati e che supera pure alcuni fra questi per il numero delle lesioni.

All'opposto, rispetto ai furti, le condizioni apparirebbero migliori presso di noi che in Francia, in Germania, in Inghilterra; ma per questo reato le difficoltà dei confronti sono assai maggiori, esercitandovi una speciale influenza sia la più o men grande disposizione dei privati a denunciare il reato all'Autorità, sia l'azione più o meno efficace della polizia giudiziaria.

7. — Altri temi.

Statistica dei culti. — Le proposte e gli studi fatti da più anni dalla Commissione intorno a questo argomento sono finalmente entrati nella via della loro attuazione.

La statistica degli Enti ecclesiastici conservati, per la quale la Commissione stabilì le norme sino dalla passata sessione, è stata ora iniziata per disposizione dell'E. V. (1).

L'incarico di raccogliere le notizie fu affidato agli Economi generali dei Beneficij vacanti, i quali, per mezzo dei Subeconomi, hanno distribuito ai singoli Enti ecclesiastici i questionari contenenti le richieste indicazioni.

Lo spoglio di queste sarà poi fatto dalla Direzione generale della statistica.

Oltre a questa statistica degli Enti conservati, verrà pur

(1) Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1° settembre 1892.

fatta per cura della Direzione generale del Fondo per il culto la statistica del patrimonio degli Enti soppressi proposta dal Guardasigilli senatore Ferraris, e approvata dal Parlamento.

Istruttorie e giudizi chiusi con dichiarazione di non farsi luogo a procedere o con assoluzione. — Discutendosi la relazione del senatore Costa sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale, l'on. Curcio ed il prof. Lucchini hanno insistito sul fatto che un considerevole numero di istruttorie e di giudizi finiscono o con dichiarazione di non farsi luogo a procedere o con assoluzione, il che dimostra, a loro avviso, come l'opera della Magistratura investigatrice sia talvolta insufficiente a scoprire i veri colpevoli e si lasci fuorviare da false tracce o da indizi mal sicuri. Essi ritennero pertanto che fosse utile indagare le cause di un inconveniente certo di molta gravità e di determinare quali rimedi vi si potrebbero recare. Tale fu pure il parere della Commissione che approvò la seguente proposta :

“ La Commissione incarica il Comitato di predisporre per una delle prossime riunioni uno studio sulle cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio. „

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, e sulle quali mi faccio ora debito di richiamare l'attenzione di V. E.

Gradisca l'attestazione della mia profonda stima ed osservanza.

Roma, 28 febbraio 1893.

Il Presidente della Commissione
A. MESSEDAGLIA.



Seduta del 30 maggio 1892.

Presidenza dell'on. BONACCI, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Messedaglia, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

MINISTRO GUARDASIGILLI (BONACCI). È lieto di salutare una sì eletta accolta di uomini che si dedicano con tanto amore e con tanta competenza al progresso della statistica giudiziaria, riconosciuta ormai da tutti come sussidio indispensabile delle scienze giuridiche e sociali. Si rallegra che la Commissione abbia saputo, pur con mezzi molto scarsi, ottenere risultati tali da meritare il plauso delle persone più addentro in questi studi non solo in Italia, ma anche all'estero, dove le nostre pubblicazioni di statistica giudiziaria sono giustamente tenute in gran pregio.

Dall'on. Presidente senatore Messedaglia fu già informato dell'insufficienza dei mezzi dei quali dispone attualmente la Commissione. Dal canto suo non mancherà di adoperarsi perchè questo importante servizio non debba essere interrotto, con grave danno dell'amministrazione e della scienza. Si metterà d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al fine di provvedere, per quanto lo comportano le ristrettezze del bilancio, i fondi necessari per la continuazione dei lavori. Intanto, come provvedimento immediato, ha disposto di applicare all'Ufficio di statistica alcuni funzionari dell'ordine giudiziario, coll'incarico di eseguire la revisione e lo spoglio delle schede individuali per gl'imputati di delitti. A tale scopo ha già spedito una circolare telegrafica ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, invitandoli a far

sapere al Ministero quali dei Pretori che trovansi in disponibilità per effetto della soppressione delle Preture sarebbero pronti ad accettare di essere applicati al Ministero di Grazia e Giustizia per cooperare, presso la Direzione generale della Statistica, ai lavori della statistica giudiziaria e in special modo per attendere allo spoglio delle schede.

Si rassicuri dunque la Commissione e riprenda con animo tranquillo i suoi lavori, confidando nell'aiuto del Governo, che non le verrà meno.

MESSEDAGLIA, *presidente*. Ringrazia l'on. Ministro dell'onore fatto alla Commissione inaugurando i lavori di questa sessione e delle cortesi parole che si compiacque di rivolgerle. Lo ringrazia anche dei provvedimenti che ha in animo di prendere affinchè la statistica giudiziaria non debba essere interrotta proprio nel momento in cui apparisce più necessario di conoscere per mezzo di essa quali sono stati gli effetti della legislazione penale entrata recentemente in vigore. La Commissione continuerà con zelo ed amore l'opera intrapresa e nulla trascurerà che possa giovare al continuo miglioramento di questa parte della statistica.

S. E. il Ministro Guardasigilli cede la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Si dà lettura dei decreti di rinnovamento parziale della Commissione.

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), dal 1° maggio 1891 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Auriti S. E. comm. Francesco;
Costa comm. Giuseppe Giacomo;
De' Negri comm. Carlo;
Inghilleri comm. Calcedonio;
Mazzucchelli comm. Edoardo;
Messedaglia comm. Angelo.

Cessò di farne parte per morte:

Gabelli comm. Aristide.

Con decreto del 21 dicembre 1891, visti i regi decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a) e del 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a), il Ministro Guardasigilli ha confermato membri della Commissione, per il triennio 1892-94, i signori:

Auriti S. E. comm. Francesco;
Costa comm. Giuseppe Giacomo;
De' Negri comm. Carlo;
Inghillieri comm. Calcedonio;
Mazzucchelli comm. Edoardo;
Messedaglia comm. Angelo;

e per gli anni 1892 e 1893, in sostituzione dell'on. Gabelli, ha nominato:

Boccardo comm. Gerolamo.

Collo stesso decreto il comm. Angelo Messedaglia fu incaricato di presiedere la Commissione per il triennio 1892-94, e con altro decreto di pari data furono confermati membri del Comitato permanente, per il triennio 1892-94, i signori:

Costa comm. Giuseppe Giacomo;
Messedaglia comm. Angelo.

PRESIDENTE. Gli on. Boccardo e Cuccia hanno manifestato il loro rincrescimento di non potere intervenire alla presente seduta della Commissione, il primo per malattia ed il secondo per ragioni d'ufficio.

TONDI. Si rende interprete dei sentimenti dei colleghi, ringraziando l'on. Presidente per aver contribuito coll'autorevole suo intervento ad ottenere l'appoggio dell'on. Guardasigilli in favore della statistica giudiziaria. Le parole rassicuranti pronunziate or ora dall'on. Ministro dimostrano che anch'egli ne riconosce l'importanza e ne apprezza gli utili risultati: di ciò la Commissione deve senza dubbio rallegrarsi e trarre incitamento a perseverare nell'opera sua.

PRESIDENTE. Pronunzia le seguenti parole per commemorare il compianto collega Aristide Gabelli.

Onorevoli Colleghi,

Prima di cominciare i lavori della presente nostra sessione, vogliate consentirmi di adempiere ad un mesto e doveroso ufficio, rendendo un tributo di rimpianto e di reverente affetto alla memoria di un collega di cui tutti deploriamo la perdita, avvenuta dopo l'ultima nostra tornata.

Era nato a Belluno il 22 marzo 1830 e morì in Padova il 7 ottobre scorso, straziato da implacabile malore.

Avea compiuto i suoi studi nella Facoltà di giurisprudenza di quest'ultima città, e non ancora ventenne combattè per la patria negli anni 1848-49.

Più tardi, nel 1854, passò a Vienna, attendendo principalmente a studi storici, e ne colsero i primi frutti, e che già rivelavano ingegno maturo, i giornali e le riviste nostrali del tempo, la *Perseveranza*, il *Politecnico*, la *Nuova Antologia*.

Fissatosi definitivamente a Milano nel 1859, vi fondò, insieme all'avvocato Porro, il *Monitore dei Tribunali*, come aveva già prima, fino dagli esordi della sua operosità di scrittore, contribuito numerosi articoli all'*Eco dei Tribunali* in Venezia, e continuando nell'egual tempo a collaborare assiduamente nella *Perseveranza* e nel *Politecnico*.

Pareva che i suoi studi e il suo genio lo inclinassero fino allora alla carriera giudiziaria, o forse ancor meglio alla cattedra, e sarebbe stata felice ventura quest'ultima!

Entrò bensì nell'Amministrazione scolastica, rettore dapprima nel Collegio Longone a Milano, provveditore agli studi in appresso a Firenze, direttore infine dell'insegnamento primario presso il Ministero della pubblica istruzione; deputato in più Legislature al Parlamento nazionale, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e chiamato a far parte, fino dalla prima sua istituzione, di questa nostra Commissione di statistica giudiziaria, nella quale, dopo breve interruzione, era rientrato da ultimo, e che ora deve rimpiangere così dolorosamente il concorso venuto a mancarle della sua sperimentata intelligenza e solerzia.

Fecondando per tal modo il pensiero coll'opera, e trovando nell'opera un sempre nuovo alimento al pensiero; facendo ormai degli studi pedagogici il suo campo di predilezione, ad una con quelli non mai dimentichi di statistica e di scienze morali e sociali, Aristide Gabelli è stato un esempio mirabile di accordo fra l'intelletto e l'azione, fra l'uomo e lo scrittore.

L'Uomo e le scienze morali; gli Appunti di statistica penale; Gli scettici della statistica; il Metodo d'insegnamento nelle scuole elementari; la Prefazione alla Monografia statistica di Roma e campagna romana, riprodotta più volte in estratto sotto il titolo di *Roma e i Romani; Il mio ed il tuo; I nostri debiti; L'istruzione in Italia*, che si viene pubblicando, e che deve comprendere l'insieme degli scritti pedagogici del Gabelli in tutto il campo dell'istruzione, dalla scuola elementare all'Università; e infine i *Ricordi del vecchio Pasquale*, semplici appunti di pensieri e ammonimenti in forma popolare, dettati dal letto stesso degli estremi dolori, con mente lucidissima fino all'ultimo e anima serena: sono questi i principali lavori a cui andrà raccomandato il nome illustre e indimenticabile del povero collega ed amico nostro.

Ed è appena bisogno che io ve li rammemori, giacchè non vi è lavoro di Aristide Gabelli che potesse passare inavvertito fra gli studiosi.

E come la sostanza, così è altrettanto conosciuto e sentito lo spirito che informa tutti quegli scritti, il carattere a cui s'improntano, e il garbo che li riveste ed adorna. Onde vi si scoprirebbe tosto il Gabelli, se anche l'autore avesse voluto alcuna volta celarsi sotto il velo dell'anonimo.

Ingegno veramente eletto, pensatore ed osservatore acuto, finalmente analitico, quanto lucido, arguto, corretto scrittore, qualunque sia il tema cotanto vario di quei dettati, vi traluce costantemente per entro nel modo più perspicuo la sincerità dell'indagine e la dignità degli intenti, e il tutto temperato e guidato da un senso squisito della giusta misura e sia per il concetto, sia per l'espressione.

Semplice e spigliata quest'ultima, nè meno elegante perciò, efficacissima anzi per quella geniale naturalezza e quasi bonomia con cui il Gabelli sapeva affigurare o condire il pensiero; parola

persuasiva e simpatica, e quale d'uomo intimamente versato in uffici educativi.

Pasquale Villari, giudice il più competente egli stesso, non esitava a mettere il nostro Gabelli al primo posto fra gli scrittori di cose pedagogiche in Italia.

E dappertutto, anche in altri campi di studio, e senza perciò venir meno a serietà scientifica, la nota in lui dominante, e che meglio rispondeva alla mirabile armonia del suo intelletto, era quella, direbbesi, del buon senso.

E chi conoscendolo d'avvicino, come parecchi fra noi, non lo avrebbe anche riverito ed amato per le sue doti morali, quanto stimato e ammirato per le intellettuali! Lui buono, semplice, equanime, quanto saldo nei propositi e inconcusso nel sentimento del dovere: — tempra morale d'acciaio schietto in quella sua delicata e cagionevole complessione; austero di convincimenti e di vita, e tuttavia nell'ordinario consorzio uomo della più modesta e cortese condiscendenza.

E vogliate condonare a me, onorevoli Colleghi, se, dovendo per mio ufficio evocarne in questo momento la cara e venerata memoria, non mi sarebbe possibile di farlo senza una profonda emozione.

TOMI. Propone che la Commissione si associ unanime alle nobili e commoventi parole pronunciate dal Presidente in memoria del compianto collega Aristide Gabelli.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pregha l'on. Penserini di riferire sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890.

Comunicazione dell'on. Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890.

È malagevole anche per il 1890 riassumere le notizie statistiche dalle relazioni dei Capi dei Tribunali sui fallimenti.

Avvegnachè i nuovi moduli prescritti con Circolare ministe-

riale 23 agosto 1891 non potendo applicarsi alle relazioni già allora trasmesse al Ministero, le notizie pel detto anno 1890 furono raccolte sugli incompleti moduli antichi; nè mancarono Tribunali, come quelli del Distretto di Milano, che misero in non cale anche questi, foggiando quadri statistici a modo loro; i quali necessariamente corrispondendo a criteri direttivi vari e difformi, fossero pure pregevoli, non possono dare risultati omogenei e comparabili; nè i criteri sono sempre esatti: ad esempio, il Tribunale di Como porta come pendenti cinque fallimenti chiusi per concordato, solo perchè non decorsi i termini per l'adempimento degli obblighi, mentre è chiaro per l'art. 843 del Codice di commercio che in caso d'inadempimento può riaprirsi il fallimento già chiuso colla omologazione del concordato. Nè voglio tacere che per alcuni Tribunali, ad esempio quelli di Biella, Cosenza e Castrovillari, i riassunti statistici sono informi ed incompleti, per modo che conviene rintracciare le notizie nelle relazioni: e per altri non sempre concordano i riassunti numerici colle notizie che desumonsi dalle relazioni, nè sempre concordano nelle notizie statistiche le relazioni dei Presidenti con quelle dei Procuratori del Re; d'onde la necessità di rettifiche, che sono occorse anche pei riassunti che la diligenza dei Procuratori generali di Brescia (questo esatto), di Firenze e di Venezia fecero compilare per quei Distretti.

Riguardo poi alla parte penale le notizie sono così incomplete (mancano del tutto per Novara) che è meglio rinunziare a riassumerle e compararle, limitando per questa parte il riferimento a poche osservazioni speciali per qualche Tribunale che ebbe a somministrare più dettagliate e complete notizie.

È da sperare che mercè l'attuazione dei nuovi moduli e dei riassunti da compilarli dai Capi delle Corti d'appello non abbiano a ripetersi le lacune e le dissonanze; purchè ne sia sorvegliata la esatta osservanza, respingendo per correggerli i moduli o i riassunti che si ravvisassero incompleti od inesatti.

Pubblicato già il volume della statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1889, limito i confronti dei risultati del 1890 con quelli del 1889, secondo il quadro statistico che allego.

Dal quale desumesi che la diminuzione dei fallimenti notata pel 1889 ha proseguito sì, ma in troppo modesta proporzione: chè in

tutto il Regno, in confronto di 2015 dichiarati nel 1889, se ne ebbero 1912 dichiarati nel 1890, e cioè soli 103 in meno; e con avvertenza per Napoli e Lucera che la diminuzione, più presto che a migliorate condizioni economiche, vada attribuita a maggior accorgimento nel respingere domande di fallimento di non commercianti fatte da creditori che nel fallimento cercano un surrogato all'abolito arresto personale per debiti. La quale diminuzione non riguarda tutte le provincie: chè di fronte alla diminuzione complessiva di 258 verificatasi nell'Italia meridionale, in parte della centrale, e nel Distretto di Casale per la settentrionale, sta l'aumento di 155 fallimenti, in massima parte (117) verificatosi nell'Italia settentrionale, per 35 nei Distretti delle Corti d'appello di Lucca, Parma e Bologna, e per 3 in Sardegna.

Che se rivolgesi l'attenzione ai centri più importanti per industrie e per commerci, scorgesi aumento di fallimenti per Torino, Milano, Livorno, Bologna (69 complessivamente) e diminuzione a Venezia, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, le Puglie e la Sicilia (227 in complesso), rimanendo a Genova il numero di 50 eguale a quello del 1889.

Dai 4662 fallimenti in corso nel 1890, togliendo gli 82 revocati, restano 4580; dei quali 1845 furono chiusi; e di questi 953 per concordato e 363 per liquidazione; onde i creditori conseguirono più o meno, quasi sempre poco, in 1316 fallimenti, che corrispondono a circa il 28 per cento di quelli che in detto anno furono in corso; proporzione poco incoraggiante rimanendo inferiore ad un terzo; mentre 529, e cioè circa il 29 per cento dei 1845 fallimenti chiusi, cessarono per insufficienza di attivo. E su 953 concordati furono concessi i benefici dell'art. 839 del Codice di commercio ben 497 volte, oltre il 52 per cento; proporzione ineguale nei diversi Distretti e nelle varie regioni, massima in Sardegna 81 per cento, cui succede la Sicilia col 66 per cento e viene d'appresso l'alta Italia col 60 per cento, scendendo sotto la media generale il Napoletano col 48 per cento e l'Italia centrale col 35 per cento. Più rimarcabili sono le differenze per Distretti, colla massima proporzione del 94 per cento in quello di Parma, colla minima nella Calabria, dove in nessun fallimento furono concessi i benefici dell'articolo suddetto, e negli Abruzzi con una proporzione inferiore al 10 per cento; a

Parma succede nel massimo, dopo Cagliari, come sopra, il Distretto di Milano 87 per cento; agli Abruzzi, nel minimo, quello di Roma con circa 25 per cento; e degli altri Distretti eccedono la media generale quelli di Palermo circa 76 per cento, Trani col 66, Catania col 65 e Genova col 60 per cento; e stanno al disotto: Venezia col 48 per cento, Napoli e Torino col 45, Brescia e Bologna col 44, Casale col 42, Firenze con 35, Lucca con 34 e Ancona col 29 per cento. Tralasciando di esporre l'analisi troppo minuziosa per Tribunali, gioverà tuttavia notare che in non pochi, quanti furono i concordati, altrettante volte furono concessi i benefici dell'articolo precitato. Così avvenne nei Tribunali di Alba, Pallanza, Tortona, Como, Lecco, Lodi, Chiavari, San Remo, Sarzana, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pavullo, Siena, Velletri, Civitavecchia, Macerata, Camerino, Lecce, Salerno, Larino, Cassino, Palermo, Trapani, Patti e Siracusa.

Che se pongasi attenzione ai centri più importanti, si scorge che, fra Palermo col 100 per cento ed Ancona che mai concesse nel 1890 detti benefici, stanno Milano colla proporzione di 82. 18 % - Catania, 63. 63 - Genova, 58 - Bologna, 50 - Torino, 46. 34 - Venezia, 45. 38 - Napoli, 44. 26 - Messina, 41. 66 - Livorno, 25 - Roma, 23 - Firenze, 22. 50.

Dalle relazioni non si ha notizia se non per pochi Tribunali intorno all'applicazione dell'art. 839 se limitata alle bancherotte semplici, od estesa anche a bancherotte fraudolenti. Avvertono infatti i Presidenti dei Tribunali di Lucera e Napoli che ne fu limitata l'applicazione a casi di bancarotta semplice, prevalendo presso quei Tribunali la giurisprudenza che ne esclude l'applicazione a casi di bancarotta fraudolenta. Deplorano all'incontro il Procuratore del Re ed il Presidente del Tribunale di Palermo la giurisprudenza che ne estende l'applicazione alla bancarotta fraudolenta.

Il numero di 2735 fallimenti rimasti in corso alla fine del 1890, differisce di poco da quello dell'anno precedente in 2731, e, tenuto conto della differenza in meno di 103 fallimenti dichiarati nel 1890 ne risultano 107 procedure ultimate in meno nel 1890 a confronto del 1889.

E quantunque non si abbiano notizie complete e per tutti i Tri-

bunali intorno alla durata, tuttavia dalle relazioni si apprende che non poche sono le procedure annose ed alcune possono dirsi antiche. Osserva infatti il Procuratore del Re di Saluzzo che un fallimento pendeva da circa 16 anni. Altri duravano da oltre un decennio presso i seguenti Tribunali:

ANNO	TRIBUNALI
1866	a Patti uno.
1868	a Parma uno.
1870	a Ravenna uno.
1874	ad Avezzano uno (1).
1876	ad Udine, Firenze, Girgenti.
1877	a Mondovì, Firenze, Venezia.
1879	a Modica, Firenze, Pisa e Modena
1880	a Rossano (2), Firenze, Parma, Alba, Pallanza, Aosta e Crema.

Da oltre un quinquennio duravano altri fallimenti presso i Tribunali di Alba, Mondovì, Pallanza, Brescia, Venezia, Verona, Udine, Treviso, Belluno, Parma, Piacenza, Modena, Finalborgo, Frosinone, Velletri, Pisa, Firenze, Pesaro, Lanciano, Cagliari, Modica.

E da prima del 1888 pendevano fallimenti anche presso i Tribunali di Roma, Perugia, Sassari, Monteleone, Castelnuovo di Gargagnana, Crema, Mantova, Pordenone, Mistretta e Bergamo.

Incomplete e per pochi Tribunali, come fu accennato, sono le notizie concernenti i procedimenti e giudizi penali. Intorno ai quali basterà notare che alcuni regi Procuratori rimarcano l'abuso dei benefici dell'art. 839 e la sospensione dei procedimenti penali attendendo che i falliti adempiano gli obblighi assunti nel concordato; e lamentano lentezza nelle istruttorie, rilassatezza nell'applicazione delle pene, mala intesa pietà per parte dei creditori e dei curatori,

(1) Ad Avezzano morirono i sindaci senza rendere conto del prezzo ritratto da vendita fatta nel 1885: escutonsi gli eredi che dicono non saperne nulla.

(2) A Rossano un fallimento del 1880 non fu rimesso in corso che nel 1890, e affermasi per negligenza del curatore!

i quali, purchè riescano ad un concordato, studiano di favorire l'impunità dei falliti.

Ed al concordato anelano i creditori anche in causa delle lungaggini e delle spese della procedura.

Il Procuratore del Re di Roma, preoccupato dall'ingente numero dei processi penali pendenti, che da 299 alla fine del 1889, aumentarono a 379 alla fine del 1890, osserva che furono per anni lasciati in abbandono molti processi pei quali si è resa assai malagevole l'istruttoria, essendo che non riescasi a rintracciare le persone dei falliti, nè trovinsi creditori disposti dopo tanto tempo a secondare l'opera della giustizia.

A Napoli alla fine del 1890 rimasero, come nel 1889, 121 processi in istruttoria; 7 in Ancona, 40 a Bologna, 8 a Cagliari, 11 a Sassari, 77 a Milano, 18 a Torino.

Degl'imputati ne risultano condannati 1094, dimessi 545, rinviati giudicabili 1089.

Intorno all'opera dei curatori molte sono le censure in ispecie per negligenza, alla quale addebitasi il ritardo di non poche procedure. Ma anche nel 1890, ad eccezione di un processo a Genova, non fu mossa l'azione penale nè per malversazione, nè per negligenza: rimedio efficace messo dalla legge a disposizione dei magistrati; e forse unico rimedio quando per la tenuità dell'attivo, come avverte il Presidente del Tribunale di Potenza, i curatori, che non possono sperare adeguato compenso all'opera propria, trascurano il loro dovere, e non è facile trovare come surrogarli se vengono rimossi.

Il primo Presidente della Corte d'appello di Roma nel trasmettere al Ministero le relazioni, ed il Presidente del Tribunale di Torino, nella sua, rimarcano segnatamente la renuenza dei curatori a depositare le somme incassate, come è prescritto dall'art. 753 del Codice di commercio; ed il primo invoca determinazioni del Ministero, ed intanto come temporaneo provvedimento fu inculcato, egli scrive, di comprendere nella nomina dei curatori l'obbligo per essi di versare le somme e non trattenerle, non essendo bastevole la loro personale responsabilità.

Lo che accenna ad una interpretazione dell'art. 753 ben diversa da quella invalsa a Napoli, e sembra anche a Torino, dove

furono rimossi tre curatori ai sensi dell'art. 720 del Codice di commercio.

Ed in Napoli, non dubitando dell'obbligo del deposito imposto dall'art. 753, dal quale non dispensa il dovere gli interessi per la mora ad adempierlo, fu prefisso un termine breve ad eseguire il deposito, ed in caso di inadempimento il curatore fu rimosso ed assoggettato a procedimento penale per appropriazione indebita delle somme trattenute dopo la rimozione.

L'istituto della delegazione dei creditori non funziona regolarmente; ed anzi può dirsi che non funziona affatto nei fallimenti di poca importanza, nei quali l'interesse dei creditori è così tenue che non vale il tempo che dovrebbero impiegarvi.

E questa oscitanza dei creditori è altra delle cause del protrarsi soverchio delle procedure.

Il Presidente del Tribunale di Roma ne accagiona altresì la troppo facile larghezza nell'autorizzare l'esercizio provvisorio del commercio ai falliti, raramente a beneficio dei creditori, a cui intuito la legge il consente; il più delle volte a profitto dei falliti, e talvolta anche dei curatori; onde inculca ai giudici delegati di essere meno correnti e di autorizzarlo solo quando le circostanze lo consiglino nell'interesse esclusivo dei creditori.

Non devesi tacere che alcuni fallimenti furono lungamente protratti in conseguenza di liti promosse o sostenute nell'interesse dei creditori, liti che talvolta percorsero tutti i gradi di giurisdizione.

L'istituto della moratoria è stato oggetto di osservazioni ai Presidenti dei Tribunali di Torino, Roma e Palermo ed ai Procuratori del Re di Messina ed Ancona. Quest'ultimo ha rimarcato troppa facilità a concederla, osservando che i fatti dimostravano come non servissero che ad evitare le dichiarazioni di fallimento, sostituendovi amichevoli concordati, pei quali i creditori ebbero a perdere parte rilevante dei loro crediti.

Da questo concetto discordano il Presidente del Tribunale di Palermo ed il Procuratore del Re di Messina, i quali considerano come beneficio l'evitare il fallimento mediante la moratoria e l'amichevole concordato.

I Presidenti dei Tribunali di Roma e Torino criticano l'istituto come un espediente a ritardare o mascherare il fallimento con

danno dei creditori e con pericolo di frodi a pro dei più audaci e a scapito degli altri mediante estragiudiziali concordati; ed il primo reputa preferibile l'istituto della liquidazione giudiziaria recentemente introdotto in Francia, che, pure scongiurando le conseguenze del fallimento, evita i pericoli della moratoria.

Dalle relazioni risulta che nel 1890 le moratorie concesse per la prima volta furono 88, fra le quali una a Catanzaro, dopo la dichiarazione del fallimento che venne sospeso ai sensi dell'art. 822 del Codice di commercio.

In confronto pertanto cogli anni precedenti si fu alquanto discosti dal 1887, in cui ne furono concesse 57, ed al di sotto relativamente al 1888 in cui ne furono accordate 103, mentre discesero a 74 nel 1889.

I voti formulati a conclusione del riferimento da me fatto nell'anno decorso ed approvati dalla Commissione furono già accolti nella Circolare Ministeriale del 23 agosto 1891.

Nessuna proposta pertanto ho da sottoporre al voto della Commissione, avendo fiducia che verrà curata l'esatta e completa osservanza della preaccennata circolare.

REGIONI E DISTRETTI di Corte d'appello	Fallimenti dichiarati		Differenze fra i fallimenti dichiarati nel 1890 e quelli dichiarati nel 1889		Fallimenti ripetuti nel 1890	Fallimenti in corso alla fine del 1889	Fallimenti a carico del 1890	
	nel 1889	nel 1890	in più	in meno				
Italia settentrionale	Genova	92	108	16	..	2	246	356
	Casale	93	73	..	20	..	110	183
	Torino	208	234	26	..	3	347	584
	Milano	253	311	58	..	1	184	496
	Brescia	62	72	10	87	159
	Venezia	152	159	7	..	1	165	325
Italia centrale	Parma	47	58	11	72	130
	Lucca	48	55	7	55	110
	Firenze	105	100	..	5	1	105	206
	Bologna	83	100	17	..	1	81	182
	Ancona	83	65	..	18	1	119	185
	Roma	217	167	..	50	..	224	391
Italia meridionale	Aquila	23	16	..	7	..	30	46
	Napoli	188	156	..	32	1	324	481
	Trani	129	68	..	61	4	156	228
	Catanzaro	22	22	46	68
Sicilia	Messina	25	19	..	6	2	47	68
	Catania	70	35	..	35	..	149	184
	Palermo	84	60	..	24	2	138	200
Sardegna	Cagliari	31	34	3	46	80
REGNO	2 015	1 912	155	258	19	2 731	4 662	

FALLIMENTI CHIUSI NEL 1890					Fallimenti in corso alla fine del 1890	Numero delle concessioni del benefici accordati dall'arti- colo 839	MORATORIE concesso nel 1890		NUMERO DEI FALLITI il nome dei quali fu cancellato dall'albo			
per revoca	per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	in totale			Prime moratorie	Secondo moratorie	per revoca della sen- tenza di falli- mento	per completo adem- pimento delle ob- bligazioni assunte nel concordato	per pagamento inte- grale dei debiti	
3	15	58	23	99	257	35	10	2	3	24	1	
4	24	53	15	96	87	22	4	1	3	25	1	
2	63	104	75	244	340	47	3	3	2	47	6	
9	60	136	54	259	237	119	3	..	13	109	14	
..	15	34	30	79	80	15	22	1	
3	43	61	40	147	178	29	6	2	1	25	1	
6	13	17	18	54	76	16	3	..	5	6	1	
2	5	32	6	45	65	11	1	1	2	23	..	
4	32	52	17	105	101	18	11	3	6	29	..	
2	33	36	18	89	93	16	3	1	1	18	1	
3	18	24	7	52	133	7	11	8	3	8	1	
5	28	105	10	148	243	26	7	5	5	10	2	
2	4	11	2	19	27	1	2	1	2	3	..	
13	117	73	21	224	257	33	10	3	11	19	3	
9	17	53	5	84	144	35	4	..	6	45	..	
2	5	6	3	16	52	..	3	..	2	6	4	
1	7	14	2	24	44	6	1	..	1	5	..	
6	12	31	7	56	128	20	2	2	4	13	3	
6	13	37	7	63	137	28	3	2	3	14	2	
..	5	16	3	24	56	13	1	1	..	8	..	
82	529	953	363	1 927	2 735	497	88	35	73	459	41	

FALLIMENTI DICHIARATI NEI CENTRI MAGGIORI DI COMMERCIO
DURANTE GLI ANNI 1889 e 1890.

CITTÀ e regioni	Fallimenti dichiarati		Differenze verificatesi nel 1890		CITTÀ e regioni	Fallimenti dichiarati		Differenze verificatesi nel 1890	
	nel 1889	nel 1890	in più	in meno		nel 1889	nel 1890	in più	in meno
Genova. . . .	50	50	Ancona. . . .	26	15	..	11
Torino. . . .	89	115	26	..	Roma. . . .	205	158	..	47
Milano. . . .	200	215	15	..	Napoli. . . .	127	84	..	43
Venezia. . . .	66	45	..	21	Catania. . . .	45	30	..	15
Livorno. . . .	22	29	7	..	Messina. . . .	22	19	..	3
Firenze. . . .	75	60	..	15	Palermo. . . .	51	34	..	17
Bologna. . . .	34	55	21	..	Puglie. . . .	129	74	..	55

PENSERINI. La sua relazione era già in bozze di stampa, allorchè gli furono comunicate le modificazioni proposte al Codice di commercio dal Circolo industriale, agricolo e commerciale di Milano. Di queste modificazioni meritano speciale attenzione quelle che riguardano gl'istituti della delegazione dei creditori e del curatore.

Quanto al primo, si tratterebbe di rendere facoltativa la delegazione dei creditori, di cui è cenno nell'art. 723 del Codice di commercio. Nella sentenza dichiarativa del fallimento dovrebbe essere indetta un'adunanza dei creditori davanti al Giudice delegato, e non oltre il ventesimo giorno dalla data della sentenza stessa, affinchè essi potessero nominare, volendo, una propria delegazione.

Più grave è la riforma proposta all'istituto del curatore dal Circolo industriale di Milano. Quest'Associazione cerca di dimostrare come tale istituto non abbia fatto in generale buona prova e ritiene necessario che l'amministrazione del fallimento sia affidata a persona la quale, per la sua posizione, per la mancanza d'ogni rapporto d'interesse col fallito, pel prestigio della sua autorità, presenti quelle guarentigie di una severa ed imparziale gestione richieste per elevare la moralità ed il credito commerciale. Conchiude proponendo che l'amministrazione del fallimento sia data presso ogni Tribunale ad un certo numero di giudici, incaricati esclusivamente di tale funzione.

La proposta di sostituire al curatore un giudice delegato non gli pare del tutto accettabile. Sarebbe forse più opportuno modificare le disposizioni che sono ora in vigore, prescrivendo che di regola la nomina del curatore sia fatta dagli stessi creditori, e solo in via d'eccezione dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui essi abbiano trascurato di farla.

AURITI. Conviene anch'egli che le disposizioni del Codice di commercio intorno al fallimento hanno dimostrato in pratica la necessità di essere riformate. Ricorda la Circolare del 23 agosto 1891, n. 1251, con la quale il Ministro di Grazia e Giustizia invitava i Presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali ad illustrare nelle loro relazioni annuali sulle procedure di fallimento le cifre raccolte nei prospetti, dando speciali notizie sul modo di funzionare degl'istituti della delegazione dei creditori e del curatore. Desidererebbe che in queste relazioni si facesse pure conoscere come funzioni l'istituto della moratoria, che forse ha anche esso bisogno di essere in qualche parte modificato. Gioverebbe anzi aver presenti le recenti leggi promulgate sulla moratoria in Francia e nel Belgio.

CURCIO. Non divide l'opinione dell'on. Auriti sulla opportunità d'invitare le Autorità giudiziarie a tener conto, a questo proposito, delle leggi straniere, e a fare confronti e studi di legislazione comparata. Si richiami pure l'attenzione della Magistratura su tale istituto, ma in relazione alla legislazione italiana.

AURITI. Non ha difficoltà di aderire al desiderio dell'on. Curcio e di escludere le leggi straniere dalle indagini alle quali egli vorrebbe s'invitassero i magistrati. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la proposta del senatore Auriti, che è così concepita:

« La Commissione delibera di pregare il Guardasigilli, che si compiacca aggiungere alla richiesta, fatta con la Circolare del 23 agosto 1891, di osservazioni illustrative sul modo come funzionano gl'istituti della delegazione di creditori e del curatore, quella di simili osservazioni anche sulla moratoria. »

« AURITI. »

La proposta è approvata.

TONDI. Dalla relazione dell'on. Penserini risulta che si verificano spesso ritardi non lievi nelle procedure di fallimento. Vorrebbe che su di ciò fosse richiamata l'attenzione del Guardasigilli.

RIGHI. Credo opportuno far notare che di frequente i ritardi e le lungaggini che si deplorano nelle procedure di fallimento avvengono unicamente per colpa dei creditori.

TONDI. Riconosce la verità dell'osservazione fatta dal senatore Righi. Non bisogna però dimenticare che nei fallimenti, oltre i diritti dei creditori, v'è anche da tutelare il credito del paese, il che rende necessario l'intervento del Governo, a cui spetta di provvedere che le procedure di fallimento siano condotte con quella sollecitudine che è un elemento indispensabile di una buona amministrazione della giustizia. In questo senso presenta una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Tondi:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sul ritardo che si nota nello svolgimento delle procedure di fallimento, tanto in sede civile che penale, e di pregarlo ad un tempo, ove lo creda, di chiedere alle Magistrature presso le quali i lamentati ritardi si sono verificati, per quali ragioni essi siano avvenuti, nel fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono al sollecito corso della giustizia. »

« TONDI. »

La Commissione approva.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 31 maggio 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Inghilleri, Lampertico, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRÉSIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sui provvedimenti presi dal Comitato per ciò che riguarda le tutele ed i fallimenti.

Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti.

Tutele. — Il Ministero di Grazia e Giustizia con Circolare 27 luglio 1891, n. 1246, diretta ai Procuratori generali delle Corti di appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori (1), in seguito alle deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del gennaio 1891, ha dato istruzioni per la vigilanza sul servizio delle tutele e per la istituzione e convocazione dei Consigli di famiglia.

Sul medesimo argomento della tutela dei minorenni, è necessario ricordare la deliberazione presa dalla Commissione nel 22 gennaio 1891, a proposta dell'on. Cuccia, del seguente tenore:

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Ministero di Grazia e Giustizia, affinchè provochi dal competente Ministero dell'Interno gli opportuni provvedimenti, per effetto dei quali si

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al volume degli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 260 e seg.

faccia obbligo alle Congregazioni di carità di render conto annualmente del modo con cui hanno adempiuto all'obbligo di prendere cura della tutela dei minorenni abbandonati, secondo quanto è prescritto dall'art. 8 della legge sulle Opere pie del 17 luglio 1890 (1). »

Il Ministro della Giustizia, avuta notizia di tale deliberazione, la comunicò al Ministero dell' Interno con preghiera di adottare le necessarie disposizioni, ricordando anche che queste dovrebbero essere dirette eziandio a raccomandare l'esatta osservanza di quanto fu disposto coll'art. 495 del Regolamento generale carcerario del 1° febbraio 1891, n. 260, per effetto del quale spetta al Direttore dei riformatorii l'attuare, durante il ricovero, le disposizioni contenute nell'art. 262 del Codice civile e promuovere prima dell'uscita del minore dal riformatorio la costituzione del Consiglio di tutela, a sensi dell'art. 245 del Codice stesso.

Non si ebbe ancora comunicazione delle istruzioni del Ministero dell'Interno.

È opportuno anche avvertire che dalle relazioni finora pervenute al Ministero sulla tutela dei minorenni, dai Procuratori generali presso le Corti d'appello e dai Procuratori del Re si desume, in generale, che le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e nell'art. 5 del relativo regolamento trovano scarsa applicazione da parte delle Congregazioni di carità.

È noto alla Commissione il provvedimento adottato per facilitare agli Ufficiali dello stato civile l'adempimento della prescrizione di cui nell'art. 250 Codice civile in caso di morte di persona in istato di vedovanza che abbia lasciato figli minorenni.

La Commissione, nella seduta dei 22 gennaio 1891, approvò una proposta del Direttore generale Bodio del tenore seguente:

« La Commissione delibera che nelle schede della statistica dei matrimoni si aggiunga un quesito per avere notizia dei casi in cui si dovrebbe costituire la tutela ad un minore per il fatto che la madre passi a seconde nozze » (2).

Tale deliberazione è stata già attuata, e con Circolare del Mini-

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 21.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 20.

stero di Agricoltura, Industria e Commercio del 20 novembre 1891, per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela di orfani minorenni, si è disposto la compilazione di apposita scheda da inviarsi al Pretore verificandosi uno dei tre casi nella Circolare stessa previsti, cioè:

a) morte di un vedovo o di una vedova che abbiano lasciato figli in minore età;

b) morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età;

c) matrimonio di vedova che abbia figli minorenni da matrimonio precedente.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato all'Autorità giudiziaria la Circolare di cui sopra, con altra sua in data 24 maggio 1892, n. 1266 (1).

Fallimenti. — Ricorderà la Commissione che l'on. Penserini nella sua relazione intorno ai fallimenti fece presente che vi era una discordanza fra le notizie statistiche che si trasmettono al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti* ed i dati allegati ai rapporti dei Capi dei Tribunali, che annualmente sono inviati al Ministero della Giustizia a' termini della Circolare del 29 ottobre 1877, n. 740. A togliere il lamentato inconveniente, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha modificato, con sua Circolare del 15 maggio 1891, le tabelle A e B, colle quali i Tribunali trasmettono i ragguagli necessari alla compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti*, ed il Ministero di Grazia e Giustizia, con altra Circolare del 23 agosto 1891, n. 1251 (2), ha richiamata l'attenzione delle Autorità giudiziarie sulle modificazioni apportate alle precitate tabelle, e per togliere ogni discordanza ha modificato le tabelle allegate alle relazioni annuali dei Capi dei Tribunali, mettendole in corrispondenza coi vigenti Codici commerciale e penale.

Secondando poi il desiderio espresso dalla Commissione per la statistica giudiziaria, ha raccomandato ai Capi dei Tribunali che nelle annuali relazioni sieno illustrate con opportune considera-

(1) Veggansi queste Circolari in allegato al presente volume.

(2) Veggansi queste Circolari in allegato al presente volume.

zioni le cifre raccolte nei prospetti, dando particolareggiate notizie specialmente sul modo di funzionare degli istituti della delegazione dei creditori e del curatore, nonchè sull'applicazione degli articoli 839 e 864 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Il comm. Tami ha partecipato alla Commissione che il Ministero dell'Interno non ha ancor dato alcuna risposta intorno alle istruzioni che, per desiderio della Commissione, avrebbe dovuto impartire alle Congregazioni di carità, affinché rendano conto annualmente del modo in cui provvedono alla tutela dei minorenni abbandonati. Ora egli propone che si preghi il Ministro di Grazia e Giustizia di sollecitare questa risposta dal Ministro dell'Interno e di informarlo nello stesso tempo che v'è ragione di dubitare dell'esatta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e nell'art. 5 del regolamento.

Messa ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

LAMPERTICO. Ringrazia il Comitato di avere accolto i voti da lui fatti nel gennaio del 1891 allo scopo di attuare alcuni miglioramenti nell'istituto della tutela dei minorenni.

CUCCIA. Dalla relazione del comm. Tami risulta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha distribuito alle Autorità giudiziarie i modelli coi quali si debbono raccogliere le notizie sulle procedure di fallimento e sulle tutele dei minorenni e con le Circolari del 27 luglio e del 23 agosto 1891 ha impartito le norme sul modo di riempirli. A questo proposito, egli si permette di rivolgere al Comitato due preghiere: l'una, che i prospetti statistici, prima di esser posti in uso, siano discussi ed approvati dalla Commissione; l'altra, che essi siano, per quanto è possibile, semplici e chiari, in guisa da non richiedere, come gli sembra debba accadere per quello dei fallimenti, troppa attenzione e soverchio lavoro per riempirli. Ciò, a suo parere, rende questi dati poco attendibili, perchè obbliga i compilatori a raccogliarli affrettatamente e senza controllarne l'esattezza.

Del resto non farà che poche osservazioni sui due modelli in questione.

Quanto al primo, quello dei fallimenti, gli parrebbe opportuno tener distinti i fallimenti dei commercianti da quelli delle Società commerciali: quantunque si tratti di un medesimo fenomeno eco-

nomico e sociale, pure ben diversa è l'importanza che esso ha nell'uno e nell'altro caso.

Riguardo al secondo prospetto, quello delle tutele, sarebbe forse conveniente trasportare le colonne 19 a 21 (morti nell'anno in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età) in principio del prospetto stesso. Trova poi superflua la distinzione fra le convocazioni dei Consigli di famiglia e quelle dei Consigli di tutela.

COSTA. Fa osservare all'on. Cuccia che ambedue i modelli dei quali egli ha parlato furono discussi ed approvati dalla Commissione nella sessione dello scorso anno. Al Comitato fu solo affidato l'incarico di rivederli (1), il che ha fatto, introducendovi quelle poche modificazioni che gli parvero indispensabili.

Quanto alle notizie statistiche sui fallimenti, i dubbi sollevati dall'on. Cuccia intorno alla loro attendibilità non gli sembrano del tutto fondati. Non solo i dati da raccogliere sono pochi e ben determinati, ma è anche facile verificarne l'esattezza, confrontandoli con quelli che vengono raccolti dalla Divisione del Commercio presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti*.

Infine non conviene coll'on. Cuccia nel ritenere superflua la distinzione fra le convocazioni dei Consigli di famiglia e quelle dei Consigli di tutela; che anzi essa è della massima importanza dal punto di vista giuridico e morale.

BOCCARDO. Nelle colonne 39 a 48 del prospetto dei fallimenti (parte civile) si chiede notizia dell'ammontare del dividendo ottenuto dai creditori così per concordato come per liquidazione, e si parte da un *minimum* del 10 per cento. Ma accade bene spesso che il dividendo è inferiore a questa proporzione; gli sembra quindi necessario aggiungere nel prospetto due colonne per annotarvi i casi nei quali il *minimum* del dividendo non fu superiore al 5 per cento. Presenta a questo fine una proposta di deliberazione.

BODIO. Dichiara a nome dell'Ufficio e del Comitato che l'aggiunta desiderata dal senatore Boccardo potrà essere introdotta nei modelli per la statistica del nuovo anno.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 20 e 93.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla proposta del senatore Boccardo :

« La Commissione prega l'on. Guardasigilli di disporre, ove lo « creda opportuno, che nel prospetto dei fallimenti (parte civile), « allegato alla Circolare del 23 agosto 1891, n. 1251, si aggiungano « due colonne in cui si debba dar notizia dei casi nei quali i credi- « tori ottennero un dividendo non maggiore del 5 per cento. »

« BOCCARDO. »

La Commissione approva.

DE' NEGRI. Desidera rispondere ai dubbi mossi dall'on. Cuccia intorno all'attendibilità dei dati statistici sui fallimenti. Le notizie dei fallimenti si ricavavano in passato da due fonti diverse: dalle tabelle che le Autorità giudiziarie mandano al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e che servono per la compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti*, e dai prospetti allegati alle relazioni che i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re inviano ogni anno al Ministero di Grazia e Giustizia, secondo è prescritto dalla Circolare del 29 ottobre 1877, n. 740. Però, confrontando gli uni cogli altri i dati attinti a queste due fonti, si trovava spesso che non corrispondevano fra loro circa il numero dei fallimenti rimasti pendenti. Infatti nel *Bollettino* erano registrati i soli fallimenti dichiarati o riaperti in un dato anno e non ancora chiusi alla fine di questo, senza tener conto dei fallimenti dichiarati o riaperti in anni precedenti, che erano tuttora aperti alla fine di quell'anno.

Per ovviare a tale inconveniente la Commissione deliberò di introdurre alcune modificazioni così nei prospetti da unirsi alle relazioni dei Presidenti di Tribunale e dei Procuratori del Re, come nelle tabelle che servono per la compilazione del *Bollettino*. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e quello di Grazia e Giustizia riconobbero meritevole di approvazione questa proposta; e così, dal 1° gennaio 1891, agli antichi modelli sono stati sostituiti i nuovi, intieramente coordinati fra loro. Ciò ne agevolerà la compilazione e varrà certamente a rimuovere le discrepanze che si lamentavano.

CURCIO. Se ben ricorda, oltre i due argomenti sui quali ha riferito il comm. Tami, parecchi altri furono rinviati dalla Commis-

sione allo studio del Comitato. Ad esempio, il senatore Lampertico, riferendo l'anno scorso sui discorsi inaugurali per la parte civile, raccomandò al Comitato di rivolgere la propria attenzione all'esperimento di conciliazione che dovrebbe esser fatto dai Pretori, ai termini dell'art. 417 del Codice di procedura civile, nonchè alle conciliazioni che avvengono innanzi alle Commissioni del gratuito patrocinio; e gli raccomandò pure di raccogliere qualche notizia intorno alle sentenze in grado d'appello che riformano sentenze pronunziate in prima istanza.

Il Comitato ebbe parimenti l'incarico di riformare i registri in materia civile e di studiare alcuni altri temi, quali l'istituto dei giurati, l'istruzione dei processi penali, i discorsi inaugurali e infine la statistica dei culti.

Sperava che in questa sessione si sarebbe potuto discutere, se non intorno a tutti questi argomenti, almeno su quelli che per la speciale loro importanza richieggono una più sollecita soluzione. Prega quindi il Comitato di compierne quanto più presto gli sarà possibile lo studio, affinchè nella sessione ventura la Commissione possa volgergli la sua attenzione.

Raccomanda particolarmente la statistica degli enti ecclesiastici soppressi, per la quale fu stanziata nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1891-1892 la somma di lire 25,000.

COSTA. Assicura l'on. Curcio che il Comitato non mancherà di soddisfare il suo giusto desiderio ed esaurirà in breve lo studio delle varie questioni, le quali potranno così essere sottoposte al voto della Commissione nella sessione ventura.

L'on. Curcio non deve però dimenticare che una delle più gravi preoccupazioni del Comitato era quella di dare un assetto definitivo alla statistica penale.

Il lavoro è già quasi al suo termine e ne va data lode in gran parte all'Ufficio di statistica che vi ha contribuito coll'opera sua.

Occorre ora intraprendere gli studi necessari per riordinare anche la statistica civile. Non è qui il caso di ricordare le discussioni avvenute intorno alla riforma dei registri in materia civile, nè i vari esperimenti fatti al fine di adottare per questa parte della statistica giudiziaria il metodo della scheda singolare per ogni

causa. Vedrà il Comitato se sia possibile superare le difficoltà che si oppongono all'adozione di questo nuovo sistema; e vedrà pure quali siano le riforme da introdursi nei registri della statistica civile.

LAMPERTICO. Desidera manifestare alcuni desiderii nella speranza che siano presi in considerazione dal Comitato.

Non ritiene necessario che sia affrettata la riforma dei registri della statistica civile, perchè si tratta di un lavoro che richiede lungo tempo e maturo studio, e perchè d'altronde, anche com'è ora compilata, essa risponde sufficientemente alle esigenze scientifiche ed amministrative. Vorrebbe piuttosto che la Commissione ed il Comitato studiassero senza indugio quegli argomenti che toccano a riforme che sono ancora *sub judice*; ad esempio, quelle dell'istituzione del Giudice conciliatore e del procedimento formale e sommario. Sono due questioni che trovansi ora sottoposte all'esame del potere legislativo, al quale saranno pertanto di utile sussidio tutte le notizie statistiche che potranno raccogliersi intorno ad esse.

Prega infine il Comitato di occuparsi di un altro grave quesito, quello delle sentenze civili in grado d'appello. La statistica dovrebbe dar lume intorno al valore giuridico di queste sentenze di riforma e delle sentenze che ne sono state oggetto e aiutarci a determinare le ragioni per le quali le sentenze dei primi giudici non vengono accolte dai giudici di appello.

COSTA. È un'indagine assai difficile quella che il senatore Lampertico desidererebbe si facesse intorno alle sentenze in grado d'appello che riformano sentenze di primo grado. Infatti il più delle volte non è possibile desumere dal dispositivo di una sentenza il concetto giuridico che la informa. Forse adottando il sistema della scheda singolare, potrebbe ottenersi ciò che non si può conseguire dai registri numerici ora in vigore. Ad ogni modo il Comitato sarà lieto se potrà aderire al desiderio del senatore Lampertico.

AURITI. Per quanto riguarda i procedimenti a rito formale e sommario, la statistica ha già raccolto una larga messe di notizie, delle quali il legislatore potrà giovare nel ricercare una procedura,

che concili la celerità del giudizio con le guarentigie richieste dalla retta amministrazione della giustizia.

E quanto alla riforma delle sentenze in grado d'appello, ognuno sa a quante difficoltà si trovi dinanzi chi voglia esaminare se la riforma di una sentenza sia avvenuta per correzione di errori commessi dal giudice di prima istanza, ovvero in seguito a nuove eccezioni, a nuovi fatti svolti nel giudizio d'appello.

In generale può ritenersi che il criterio per determinare il valore dei giudicati possa desumersi soltanto dalle sentenze delle Corti di cassazione, innanzi alle quali non si possono proporre nuove questioni ed eccezioni. È per questo che egli non si occupò di tale argomento nella sua relazione sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile.

REMI. Riconosce l'utilità dell'indagine desiderata dal senatore Lampertico, ma riconosce pure quanto essa sia difficile per le ragioni esposte dagli on. Costa ed Auriti. Spera tuttavia che il Comitato saprà colla sua competenza vincere queste difficoltà e additare, sia le cause che rendono così frequenti le riforme delle sentenze pronunciate in primo grado, sia i mezzi atti ad ovviare a così grave inconveniente.

LAMPERTICO. Ringrazia i colleghi delle loro osservazioni e si limita a far voti affinché i desiderii da lui espressi siano, per quanto è possibile, soddisfatti dal Comitato.

COSTA. Quanto alla statistica dei culti, sulla quale pure l'on. Curcio ha richiamata l'attenzione della Commissione e invocata una maggiore sollecitudine per parte del Comitato, bisogna tener conto delle difficoltà che essa presenta, fra le quali principissima quella dell'Ufficio che deve raccogliere le notizie. È naturale che l'Amministrazione del Fondo per il culto desideri di far da sé le indagini deliberate intorno agli enti ecclesiastici, salvo poi a comunicare i dati alla Direzione generale di statistica perchè possa eseguirne lo spoglio. Ad ogni modo anche intorno a ciò il Comitato prenderà al più presto una risoluzione.

BODIO. Osserva che nella seduta del 30 gennaio 1891 si disse che lo stesso Ministro Guardasigilli avrebbe più tardi diviso il lavoro tra la Direzione del Fondo per il culto e quella della stati-

stica. Gli sembra perciò che sia prematuro il prendere ora una risoluzione.

TAMI. Desidera fornire agli onorevoli colleghi alcuni schiarimenti intorno alla statistica dei culti.

Ricorda che nella seduta del 3 luglio 1889 furono determinati dalla Commissione i criteri generali da seguirsi nella compilazione della statistica degli enti ecclesiastici conservati e fu approvato il modello del questionario che dovrà servire a raccogliere le notizie (1). Se fino ad ora non si pose mano a questa statistica, è soltanto perchè mancarono i mezzi occorrenti. Essa sarà però incominciata al più presto per cura del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale si varrà nel compilarla dell'opera degli Economati generali dei Beneficci vacanti. Il Comitato si limiterà a provvedere che siano distribuiti i questionari e che le somme destinate a questo lavoro siano ripartite fra gli Uffici che concorreranno ad eseguirlo.

Per ciò che riguarda la statistica degli enti ecclesiastici soppressi, per la quale fu iscritta nel bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92 la somma di lire 25,000, essa, a quanto si sa, è stata iniziata dalla Direzione generale del Fondo per il culto, per mezzo di apposite schede nelle quali sono richieste le notizie concernenti ciascun ente soppresso. Quando la raccolta dei dati sarà compiuta, si porrà mano allo spoglio, il quale dovrà essere eseguito secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo dall'Amministrazione del Fondo per il culto e dalla Direzione generale della statistica, e approvate poi dal Comitato.

PENSERINI. Crede che sarebbe stato opportuno non abbandonare la raccolta delle notizie alla sola Direzione del Fondo per il culto; ciò potrebbe aver per effetto che i risultati di questa inchiesta rispondessero soltanto a fini amministrativi e finanziari, senza giovare a quelle indagini statistiche che da più tempo sono state oggetto di studio da parte della Commissione.

TAMI. Trova giusta l'osservazione dell'on. Penserini e lo assicura che il Comitato si farà un dovere di invitare il Direttore generale del Fondo per il culto ad intervenire alle sedute nelle quali si

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 131 e 132.

tratterà della statistica dei culti, e provvederà perchè le indagini da farsi da quell'Amministrazione possano giovare all'intento che la Commissione si propone di conseguire.

CURCIO. Ringrazia il comm. Tami degli schiarimenti forniti e confida che la cooperazione del Comitato contribuirà al buon esito di un lavoro così importante.

CUCCIA. Vorrebbe che nel preparare la statistica degli enti ecclesiastici soppressi si tenessero presenti i criteri ai quali, secondo l'intenzione del Governo, essa deve essere informata, criteri che furono molto opportunamente esposti dal comm. Tami nella comunicazione fatta alla Commissione nella seduta del 21 gennaio 1891.

TAMI. Promette all'on. Cuccia che si terrà conto della sua raccomandazione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 1° giugno 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghilteri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Rigli, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Auriti a riferire sui discorsi dei Procuratori generali per la parte civile negli anni 1890 e 1891.

Relazione del senatore Auriti sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (*Parte civile*) negli anni 1890 e 1891.

Le nostre relazioni sui discorsi annuali dei Procuratori generali di Corte di appello furono ordinate, 1° per potere avere anticipatamente, col mezzo di quadri statistici sommari, le notizie più essenziali prima della pubblicazione della statistica giudiziaria completa, commessa all'Ufficio di statistica; 2° per esaminare le cifre numeriche attraverso gli apprezzamenti dei Procuratori generali chiamati a rilevarne con la quantità anche la qualità; e 3° per raccogliere in sintesi, coi debiti confronti, i giudizi ed i suggerimenti di questi pubblici funzionari posti in regioni diverse.

Però l'Ufficio di statistica è giunto ormai colla sua operosità, meritevole di ogni elogio, a potere accelerare siffattamente le sue pubblicazioni, che abbiamo già da non breve tempo la Statistica giudiziaria completa, sì del civile che del penale, per l'anno 1889, ed ora si annuncia imminente la pubblicazione di simile lavoro anche per l'anno 1890.

Ciò posto, essendo stata differita sino ad oggi la riunione della nostra Commissione, hanno già perduto quest'anno gran parte del loro pregio i quadri statistici sommari del 1890, ristretti come sono a tanto minor numero di prospetti e di categorie.

Incaricato della relazione sulla parte di questi discorsi per l'anno 1890, relativa agli affari civili, stimai adunque conveniente, toccati sommarissimamente i numeri principali, insistere in modo speciale su ciò che può dirsi complemento illustrativo dei medesimi come spiegazione del passato e guida pel futuro.

E poichè dopo compiuta la prima redazione di questo scritto si è potuto raccogliere tutti i discorsi dei Procuratori generali pronunciati in gennaio ultimo, relativi all'amministrazione della giustizia nell'anno 1891, si è visto subito l'opportunità di aggiungere sotto ciascuna rubrica anche i numeri di quest'altro anno, con le osservazioni che le accompagnano, in quanto possano completare o modificare i giudizi emessi sull'anno 1890.

Numero complessivo delle liti. — Il numero delle contestazioni civili sorte nel 1890 innanzi ai diversi ordini delle nostre Magistrature civili non presenta che variazioni assai lievi, effetto di mutabili fatti accidentali, non espressione di notevoli cause straordinarie, e così nel 1891 c'è un piccolo aumento, che ha qualche importanza pe' Conciliatori, (42,004 cause in più sull'anno 1890), e pei Tribunali (1211 cause in più). Ciò si rileva dal seguente prospetto di comparazione con l'anno 1889:

PROCEDIMENTI CONTENSIOSI INIZIATI NEGLI ANNI 1889-1891.

ANNI	Conciliatori	Pretori	Tribunali	Cori d'appello
1889. . . .	1 452 124	372 935	106 353	18 077
1890. . . .	1 436 093	359 212	107 504	17 180
1891. . . .	1 478 097	359 932	108 715	17 261

Quasi tutti i Procuratori generali hanno risollevalo il problema, ormai vecchio, delle cause per cui cresca o diminuisca il numero delle liti, e sono stati più o meno concordi nel riconoscere che le cause sono molteplici, complesse, e spesso opposte tra loro. Imperocchè la prosperità economica aumentando i negozi e le contrattazioni, cresce la materia naturale di controversie giudiziarie, fino ad un certo punto inevitabili, mentre d'altra parte il disagio economico

è sua volta causa morbosa di giudizi per l'impotenza del debitore a soddisfare le proprie obbligazioni. E in ogni caso poi, la prepotenza e la mala fede sono fomite di liti ingiuste, e può bene avvenire che un certo numero di controversie nasca dalla imperfezione della redazione delle leggi.

Sarebbe utile che queste cagioni fossero studiate per ogni anno o per un complesso di anni, in rapporto a ciascuna Corte d'appello, o a raggruppamenti regionali, e ciò per mezzo di criteri desunti dalle diverse cifre statistiche del movimento giudiziario debitamente commentate, comunque esse sole sarebbero insufficienti senza il sussidio di altre indagini in altri ordini di fenomeni sociali. Insomma per fare cosa utile dovrebbe darsi fisionomia concreta alla domanda ed alla risposta. Ne abbiamo qualche esempio.

Il Procuratore generale di Torino rilevava un indizio di crescente movimento commerciale in quella regione dal numero aumentato delle cause commerciali in appello, numero diventato maggiore di quello delle cause civili ordinarie.

D'altra parte il Procuratore generale di Casale trovava nel distretto di quella Corte tristi e molteplici riflessi di disagio economico nelle seguenti cifre insieme conferite:

Domande di autorizzazione per alienazione di doti	476
Domande, a cagione di bisogno, per assoggettare le doti ad ipoteca.	130
Protesti cambiari per circa due milioni e mezzo	5133
Esecuzioni forzate per pagamento d'imposte	101
Espropriazioni immobiliari per più di due milioni di debiti	469
Vendite nelle quali le spese assorbono il prezzo da esse ricavato	48
Fallimenti con passivo accertato di sei milioni e mezzo, di fronte ad un attivo denunziato di tre milioni	72

Ho già osservato, ed io lo rilevai altra volta, come un certo numero di affari civili non rappresenta delle vere e proprie controversie: s'adisce il magistrato non per dirimere una lite, ma per procurarsi un titolo legale di un diritto. Invero le sentenze contumaciali non opposte valgono come un nuovo titolo di esecuzione forzata, non risolvono alcuna controversia effettiva.

Veggasi il seguente prospetto in cui metto a confronto le cifre del 1889 e quelle tanto poco variate del 1890.

CAUSE DECISE CON SENTENZA NEGLI ANNI 1889 E 1890.

C A U S E	Conciliatori	Pretori	Tribunali		Corti d'appello in grado di appello
			in prima istanza	in grado d'appello	
Anno 1889.					
Cause trattate in contraddittorio	280 411	134 701	43 567	11 748	10 341
Cause trattate in contumacia	317 397	69 277	23 445	2 413	830
Cause d'opposizione a sentenza contumaciale	13 414	1 114	650	113	32
Anno 1890.					
Cause trattate in contraddittorio	271 155	131 273	44 807	12 230	10 397
Cause trattate in contumacia	305 312	66 186	23 006	2 288	1 021
Cause d'opposizione a sentenza contumaciale	13 069	927	688	218	20

Si vede adunque, mettendo da banda le sentenze di appello, che 292,243 sentenze innanzi ai Conciliatori, 65,259 sentenze innanzi ai Pretori e 22,318 sentenze innanzi ai Tribunali, non rappresentano che l'impotenza dei debitori a soddisfare le loro obbligazioni. E si noti che a scemare il numero delle sentenze contumaciali dei Tribunali e dei Pretori sta (come osservava il Sostituto Procuratore generale di Macerata) la disposizione del nuovo Codice di commercio, che dà forza esecutiva, senza bisogno di sentenza, ai titoli cambiari.

Il numero delle cause sopravvenute nell'anno 1891 non offre che minime differenze appetto a quello degli anni 1889 e 1890, e non dà materia ad osservazioni speciali. Possiamo anche specificare il numero delle sentenze in contraddittorio o in contumacia, non l'altro delle sentenze contumaciali opposte, che non risulta dai prospetti sommari annessi ai discorsi dei Procuratori generali.

CAUSE DECISE CON SENTENZA NELL'ANNO 1891.

C A U S E	Conciliatori	Pretori	Tribunali		Corti d'appello in grado di appello
			in prima istanza	in grado d'appello	
Cause trattate in contraddittorio	275 916	130 635	45 412	11 753	10 519
Cause trattate in contumacia	305 582	65 858	21 914	2 344	1 015

Conciliatori. — L'opera dei Conciliatori è generalmente lodata e si nota una fede assai viva in questa istituzione, specialmente nelle provincie in cui fu introdotta coi nuovi ordini nazionali. Si calcolò la mole enorme delle azioni di tenue valore che non avrebbero potuto elevare la voce, o che avrebbero visto divorato ogni frutto dalle spese giudiziali se avessero dovuto andare a chiedere giustizia avanti alle Preture.

Che perciò quasi tutti i Procuratori generali, sia per la ordinata (ed oggi effettuata) riduzione delle Preture, sia per l'aumentato valore di tutte le cose, sia per la istruzione crescente anche nei piccoli Comuni, chiedono che sia ampliata la competenza dei Conciliatori (vedi in ispecie i discorsi dei Procuratori generali di Palermo, Potenza, Aquila, Bologna, Genova, Casale, Venezia).

I Procuratori generali di Palermo, Bologna, Aquila specificano che la competenza si estenda fino a lire 100; ma soggiunge il Pubblico Ministero di Palermo che sia appellabile al di là delle lire 50.

Il Procuratore generale di Aquila vuole comprese nella competenza dei Conciliatori le azioni personali di danno quando non siavi implicata quistione di proprietà o di possesso; e quello di Bologna anche le facoltà ed i provvedimenti degli articoli 221, 912, 914, 915, 922, 847 Codice civile, ed i giudizi per contravvenzione ai regolamenti municipali.

Molti Procuratori generali chiedono contemporaneamente migliori garanzie pel modo di scelta dei Conciliatori; ma ciò non basta al Procuratore generale di Napoli, il quale teme che l'ampliamento della competenza dei Conciliatori possa snaturare questa istituzione atta soltanto ad un giudizio quasi paterno in cause di tenue valore, e dice di non volere che per un incerto bene sperato si distrugga quello che già si ha nello istituto com'è attualmente chiuso nei suoi naturali confini. Egli non crede soverchie le spese giudiziali davanti alle Preture.

L'insegnamento che possiamo trarre dalla statistica è questo: che la competenza attuale dei Conciliatori basta ad un maggior numero di cause, oltre le proporzioni avute nelle altre regioni d'Italia, in Sardegna, dove le ricchezze sono minori, i valori sono più bassi e spesseggiano in modo doloroso le esecuzioni forzate con vendite di piccoli fondi per tenui debiti d'imposte. Sarebbe questo un argomento per aumentare i limiti della competenza attuale onde soddisfare i bisogni anche delle altre regioni.

Per le conciliazioni, che tutti vorrebbero in numero maggiore di quello rivelato dalla statistica, osserva però taluno (il Procuratore generale di Messina) che spesso queste conciliazioni andate a vuoto sono effetto della impotenza del debitore a soddisfare le giuste esigenze dell'istante: fenomeno analogo a quello delle tante condanne contumaciali non opposte.

D'altra parte è opinione di alcuni Procuratori generali (Casale, Catanzaro) che spesso i verbali di conciliazione rappresentano una simulazione di liti transatte, messe innanzi per sottrarsi alla spesa del rogito notarile. Altri al contrario potrebbe credere, e forse più ragionevolmente, che molte conciliazioni, specialmente se il valore si eleva di alcun poco, falliscono appunto per la impotenza del Conciliatore a redigere, invece del notaio, le congrue e sicure cautele dello scritto atte ad evitare le liti future.

Anche per l'anno 1891 i Procuratori generali si lodano dell'opera dei Conciliatori e per tutte le funzioni di questa istituzione benefica. I Procuratori generali di Bologna, Casale, Genova, Messina, Milano, Modena, Torino, Venezia, ne augurano l'ampliamento di competenza, date migliori garanzie pel modo di scelta del Conciliatore. Al contrario i Procuratori generali di Napoli, Trani e Parma temono che l'istituzione si snaturi con questo aumento di attribuzioni, e quindi fanno voti che resti come è attualmente nella sua semplicità e nell'esercizio delle sue modeste funzioni. Il Procuratore generale di Cagliari dal gran numero delle sentenze in contumacia argomenta quanta parte abbia avuto, come causa de' giudizi, l'impotenza del convenuto a soddisfare le proprie obbligazioni.

In complesso l'opera dei tre anni si riassume nelle seguenti cifre:

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI ESAURITI DAI CONCILIATORI E CONCILIAZIONI
OTTENUTE DA ESSI NEGLI ANNI 1889-1891.

ANNI	PROCEDIMENTI		
	contenziosi		non contenziosi
	esauriti senza sentenza	esauriti con sentenza	Conciliazioni ottenute
1889 . . .	853 418	597 808	82 008
1890 . . .	856 616	576 467	79 735
1891 . . .	890 701	582 498	81 871

Pretori. — I Procuratori generali si dichiarano contenti dell'opera dei Pretori, il che si rispecchia nella statistica dell'anno senza notabili variazioni. Parecchi di loro deplorano l'intromissione nei giudizi pretoriali di mestieranti procuratori abituali *ad lites*, che, senza garanzia di capacità e di onestà preliminarmente accertate, male avviano la trattazione delle cause e spesso impediscono l'accordo delle Parti. Però nessuno domanda per loro le stesse condizioni che per quelli iscritti nell'albo dei Tribunali, e solo qualcuno (per esempio quello di Catanzaro) vorrebbe che per l'esercizio abituale di tali funzioni fosse richiesta una abilitazione da parte dell'Autorità giudiziaria superiore.

Tutti i Procuratori generali portano la loro attenzione sul numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori, e spronano perchè questo numero si aumenti, al qual uopo taluni consigliano l'uso più frequente della facoltà di ordinare la comparsa personale delle parti, specialmente quando scorgano indizi che l'opera dei procuratori tenda ad inacerbire il dissidio dei contendenti.

In quanto poi al numero effettivo delle conciliazioni ottenute, si osserva opportunamente (Procuratori generali di Catanzaro e Catania) che parte di questo numero rimane latente, essendo compenetrata nell'altro numero delle cause abbandonate, molte delle quali possono essere finite per conciliazione conseguita dal Pretore senza che ne rimanga traccia per mancanza di verbali di cui la legge non fa obbligo.

Del resto, poichè l'opera del Pretore non è, come quella del Conciliatore, quasi domestica e confidenziale, nell'ambito del proprio Comune, ma è rivestita di quella autorità che emana dall'esercizio di molteplici ed importanti funzioni di un magistrato di carriera, credo opportuno di fare qui un avvertimento che a me venne dallo insegnamento dell'esperienza, e che ora mi è ricordato da uno di questi discorsi inaugurali.

Non ci è ufficio così delicato come quello di conciliare i dissidi e di impedire le liti. Spessissimo non chi ha ragioni meno solide, ma chi ha meno mezzi per potere affrontare la prova di un regolare giudizio è disposto a cedere, rinunciando ad una parte delle sue domande, comunque giuste. Male adempirebbe il suo ufficio il Pretore che per arrivare subito alla conclusione e crescere il numero delle conciliazioni da lui ottenute, accogliesse immediatamente o consigliasse il sacrificio del debole, piuttosto che affermarne i dritti con la

sua autorità onde fargli conseguire in via amichevole ciò che gli è dovuto, e che altrimenti dovrebbe domandare alla giustizia con perdita di tempo e di spesa; ma, in ogni caso, sia messa da banda qualsiasi arte di lusinga o impulso di coazione secondo un concetto assai giusto prevalente in Germania ed in Inghilterra, che una conciliazione che abbia alcunchè di forzato, fosse anche pel solo indugio frapposto al corso dell'istanza, è (come ben diceva il Bentham) una giustizia in parte ricsusata, una lotta in cui la vittoria è a favore dei pertinaci ed ostinati nella esigenza e nella resistenza.

Queste ultime parole scritte da me nel 1870 nel discorso pronunciato come Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, sono state riferite quest'anno nella relazione del Procuratore generale di Ancona, ed io debbo aggiungere che questo ventennio posteriore non ha fatto che confermarmi in quel convincimento.

Per l'anno 1891 i Procuratori generali non fanno osservazioni meritevoli di nota sull'opera dei Pretori, che si è visto più su corrispondere per quantità ai risultati degli anni 1889 e 1890. Quasi tutti però tornano a lamentare che le conciliazioni ottenute dai Pretori siano in minor numero di quello che si avrebbe diritto di attendere da loro.

CAUSE TRATTATE DAI PRETORI NEGLI ANNI 1889-1891.

ANNI	CAUSE				
	conciolate all'udienza		terminate per transazione, per abbandono dell'istanza o per altro motivo		decise con sentenza
	Cifre effettive	Ogni 100 cause esaurite	Cifre effettive	Ogni 100 cause esaurite	
1889. . . .	18 545	4. 97	150 166	40. 21	203 978
1890. . . .	18 186	5. 05	143 986	39. 96	197 459
1891. . . .	18 113	5. 06	143 608	40. 09	196 493

Consigli di famiglia e di tutela. — Dai discorsi dei Procuratori generali si rileva come sia entrato ormai nella coscienza di tutti il convincimento della grave importanza degli uffici commessi dalla legge ai magistrati per la protezione dei minorenni. La nomina dei tutori, la istituzione regolare dei Consigli di famiglia e di tutela, appena ne sorga il bisogno, le frequenti convocazioni di que-

sti Consigli per provvedere non solo alla buona amministrazione dei beni, ma alla educazione dei pupilli, fanno riscontro all'altro fenomeno della maggiore o minore criminalità, annunziata dalla statistica, nei ranghi dei minorenni. Il miglioramento ottenuto in questi ultimi anni nel modo come funzionano gli istituti tutelari non è spregevole, e, se tuttora è insufficiente, noi speriamo poter trovare nelle future statistiche l'espressione dei frutti conseguiti mercè l'esecuzione delle prescrizioni da noi suggerite e rese obbligatorie dal Ministro Guardasigilli. Un'ultima Circolare del 27 luglio 1891 richiama i Pretori all'adempimento degli obblighi imposti loro dalla legge in questa materia, determinando più specificatamente quegli obblighi, e richiede da loro una relazione annuale con notizie statistiche giusta un prospetto riassuntivo di cui è dato il modulo. Negli *Atti* di questa nostra Commissione per la statistica giudiziaria (sessione del 1890) è stampata la detta Circolare col modulo annesso (1).

Nota come singolarità la proposta del Procuratore generale di Venezia, che vorrebbe ristabilita la ventilazione d'ufficio delle eredità e la immissione in possesso per decreto di giudice, e ciò non solo per la certezza della proprietà, pel giusto calcolo e per l'esazione delle tasse dovute all'erario, ma anche come mezzo sicuro di riconoscere l'esistenza dei minorenni che hanno bisogno di tutori e per provvedere alla loro sorte.

Le recenti disposizioni coordinate allo scopo che si costituiscono senza indugio le tutele dei minorenni, e che i Consigli di famiglia e di tutela funzionino regolarmente nell'adempimento dei loro obblighi, non hanno dato ancora frutti che si siano rivelati dalla statistica dell'anno 1891. Anzi il numero delle costituzioni di tutele è stato inferiore a quello che si ebbe nel 1890, essendosi riprodotta la cifra minore del 1889.

Il Procuratore generale di Trani accenna alla necessità di promuovere la formazione di associazioni di patronato, che accomunino l'opera dei privati all'azione dei funzionari pubblici nell'interesse dei minorenni, supplendo a ciò cui non bastano i mezzi legali, specialmente se il minorenne sia povero.

Il risultato della statistica del 1890 e 1891 rimpetto a quello del 1889 ci dà le seguenti cifre:

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 260 e seguenti.

CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA ISTITUITI E LORO CONVOCAZIONI
NEGLI ANNI 1889-1891.

ANNI	CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA istituiti		NUMERO delle convocazioni
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	
1889	23 491	8. 01	25 140
1890	26 864	9. 28	28 017
1891	23 893	8. 25	29 691

Tribunali e Corti d'appello. — Le statistiche del 1890 ci ripetono il solito insegnamento sulla grande prevalenza, che in molte provincie è quasi dominio assoluto, del rito sommario di rincontro al formale. I Procuratori generali tornano ad agitare il problema del miglior metodo da seguire, problema la cui soluzione pende innanzi al Parlamento, e che fu oggetto eziandio di studi e di discussioni nel terzo Congresso giuridico italiano tenuto ultimamente a Firenze.

La statistica rivela il giudizio delle Parti e dei difensori della impossibilità, nel più dei casi, di seguire senza danno la procedura formale così lenta, solenne, impacciata. I Procuratori generali riconoscono che i difetti del procedimento sommario furono già corretti in gran parte dall'assennata giurisprudenza dei magistrati, che introdusse espedienti opportuni, nei limiti della legge, atti ad evitare, o almeno a diminuire le sorprese. Ad ogni modo s'invoca un testo legislativo che segni in modo uniforme una procedura esente dagli eccessi opposti del rito formale e del sommario quali sono di presente.

CAUSE TRATTATE A RITO SOMMARIO DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO
NEGLI ANNI 1889 E 1890 (RAPPORTI CENTESIMALI).

ANNI	TRIBUNALI		CORTI D'APPELLO	
	Cause civili	Cause commerciali	Cause civili	Cause commerciali
1889.	91. 96	98. 09	90. 83	94. 27
1890.	92. 08	97. 47	90. 78	93. 24

Nell'anno 1891, poichè è dato complessivamente il numero delle cause sì civili che commerciali, si ha che per ogni cento di tali cause

ne sono state trattate col rito sommario 94.20 dai Tribunali, 93.44 dalle Corti d'appello, proporzioni superiori a quelle del 1889 e del 1890.

Fallimenti. — I quadri statistici annessi ai discorsi dei Procuratori generali non comprendono quei moduli molto specificati, che fan parte della statistica generale, relativi ai fallimenti, ai protesti cambiari e ad altre materie dei negozi commerciali. Però alcuni Procuratori generali hanno fatto qualche accenno a questo tema, e molti hanno rilevato gli effetti pregiudizievoli dell'uso troppo benigno e frequente delle facoltà concesse dagli art. 839 e 861 del Codice di commercio pei falliti meritevoli di speciali riguardi dopo ottenuto un concordato coi creditori, di poter cioè ordinare che, dopo l'adempimento degli obblighi assunti, siano cancellati i loro nomi dall'albo dei falliti e rievocata la dichiarazione di fallimento anche rispetto al procedimento penale. La benignità andò da principio tanto oltre che si volle applicare quegli articoli anche nei casi di bancarotta fraudolenta; ma la Corte di cassazione di Roma rivendicò l'autorità della legge contro quella erronea e funesta interpretazione.

Poichè in materia di fallimenti non erano uniformi le rubriche delle tavole pubblicate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel *Bollettino dei fallimenti* e di quelle con le quali si raccoglievano le notizie dalle Autorità giudiziarie, si presero dai due Ministeri i debiti accordi per la redazione di moduli uniformi. In seguito di ciò con Circolare del 23 agosto 1891, n. 1251 (1), il Guardasigilli comunicava alle Autorità giudiziarie le nuove tabelle per raccogliere i dati statistici relativi alle procedure dei fallimenti, sì nel civile che nel penale. Si raccomandava poi alle dette Autorità che nelle annuali relazioni illustrassero con opportune considerazioni le cifre raccolte nei prospetti, e ciò in ispecie relativamente agli istituti della delegazione dei creditori e del curatore, nonchè all'applicazione degli art. 839 e 861 del Codice di commercio. Fu inoltre disposto che i Procuratori generali alle loro relazioni da inviare al Ministero nel 1° bimestre di ciascun anno unissero un quadro riassuntivo dei dati statistici pel rispettivo distretto di Corte d'appello.

Nell'anno 1891 appare aumentato il numero dei fallimenti nei

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al volume degli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 266 e 267.

distretti di Casale, Genova, Lucca, Messina, Milano, Perugia, Venezia. Il Procuratore generale di Torino lamenta fortemente i pericoli che vengono dall'art. 839 del Codice di commercio, e i danni dell'abuso di quelle facoltà così largamente adoperate. Il Procuratore generale di Milano annuncia con vivi termini la necessità che siano rivedute tutte le disposizioni del Codice di commercio sui fallimenti, e modificate secondo i suggerimenti desunti dalla pratica di quasi ormai un decennio. Questo voto, in modo più o meno indiretto, traspare anche dai discorsi di altri Procuratori generali.

Questioni sulla costituzione della famiglia. — In occasione della statistica delle separazioni personali, parecchi Procuratori generali hanno toccato nei loro discorsi il tema del divorzio. Il Procuratore generale di Brescia e quello di Trani, recisamente; quello addetto alla Sezione di Modena, in modo indiretto, si mostrano favorevoli a questo che credono rimedio necessario di mali a cui dicono non bastare la separazione personale. Gli altri Procuratori generali mantengono nei loro giudizi una prudente riserva, ed anzi il Procuratore generale di Casale trova nel numero non elevato dei giudizi tra coniugi per separazione personale un indizio che il bisogno di quel nuovo istituto non sia sentito in Italia.

Il Procuratore generale di Messina, a sua volta, ha rivelato la frequenza in quel Distretto e il pericolo ad un tempo di giudizi di nullità di matrimoni per violenza che dicesi abbia tolto ad uno degli sposi la libertà del consenso, ai termini dell'art. 105 del Codice civile. Anche poste le condizioni volute dal seguente art. 106, ci è pericolo, egli dice, quando i coniugi siano tra loro d'accordo, per la facilità di procurarsi pochi testimoni favorevoli, e senza un vero dibattimento in contraddizione, far passare innanzi a magistrati che non siano vigilanti la pretesa prova (ammanita studiosamente) di fatti di violenza non veri. Noi speriamo che il Pubblico Ministero, il cui intervento è comandato dalla legge in queste cause, possa bastare con le sue conclusioni a rompere le fila di una criminosa collusione, e ad ogni modo siamo sicuri che esso e la magistratura non mancheranno al loro dovere di non farsi sorprendere da accordi fraudolenti.

Nei discorsi per l'anno 1891 toccano ancora del tema del divorzio alcuni dei Procuratori generali. Quelli di Messina e Trani

esprimono con calde parole il loro avviso contrario ad un istituto che credono funesto all'ordine delle famiglie; quello di Genova è anch'esso avverso, pure rimettendosi al giudizio prudente del legislatore; quello di Catanzaro al contrario crede che, rotto una volta il vincolo morale dell'affetto che dovrebbe legare i coniugi, sia preferibile una posizione netta, legalmente definita, ad una separazione in cui vede dominare l'arbitrio del più forte, o ad una convivenza infida, piena di dissidi, di rancori e di pericoli.

Gratuito patrocinio. — Le statistiche confermano i giudizi dei Procuratori generali concordi nel commentare l'opera zelante delle Commissioni destinate a regolare la concessione del gratuito patrocinio ai cittadini assistiti da ragioni e sprovvisti di mezzi per farle valere in giudizio. Le proporzioni delle vittorie ottenute in tutto o in parte nelle cause dei poveri, dimostrano che le concessioni del beneficio non furono fatte e mantenute che con giusti criteri, stimati come sono in un consesso che accomuna bellamente l'opera dell'avvocato con quella dei magistrati.

Dice il Procuratore generale di Brescia che questo beneficio deve essere accordato largamente come provvedimento che si connette a quelli più generali di ordine sociale, che si vanno svolgendo nei nostri tempi sotto forme nuove e svariate, ma non è inopportuna la osservazione del Procuratore generale di Venezia che raccomanda, secondo i casi, un giudizio severo per respingere coloro che sotto il manto di fallaci prove d'indigenza vorrebbero, senza nulla arrischiare, promuovere litigi e dare altrui indebite molestie.

CAUSE DECISE NEGLI ANNI 1889-1891 CON SENTENZA FAVOREVOLE ALLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO. (RAPPORTI CENTESIMALI).

ANNI	CAUSE DECISE		
	dai Pretori	dai Tribunali	dalle Corti d'appello
1889	82. 45	81. 95	76. 78
1890	84. 00	81. 36	76. 61
1891	82. 16	80. 01	78. 87

Questi risultati sono soddisfacenti. Però, se fino a poco tempo addietro i dati statistici erano rivolti unicamente ad accertare il la-

voro delle Commissioni e l'esito de' giudizi, fu posto mente in seguito che le doglianze dei poveri erano principalmente per la lentezza nel corso delle cause con patrocinio gratuito.

Furono perciò disposti nuovi moduli speciali per verificare, con la precisione che viene dai numeri, la durata comparativa dei giudizi ordinari e di quelli a gratuito patrocinio, e purtroppo la prova dei numeri ha dimostrato che in questi ultimi la durata dei giudizi è molto più lunga.

Il quadro che segue si riferisce al solo anno 1890. Si potrebbero avere dai prospetti sommarii queste notizie anche per l'anno 1891, ma sarebbe necessario un non breve lavoro di raggruppamento e di calcoli delle medie e i dati sarebbero certo meno attendibili, di quelli forniti dalla statistica generale pel 1890.

DURATA DELLE CAUSE DI GRATUITO PATROCINIO IN CONFRONTO
CON LE ALTRE CAUSE DECISE NELL'ANNO 1890. (RAPPORTI CENTESIMALI).

MAGISTRATURE		Su 100 cause decise con sentenza definitiva ne terminarono					
		entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	entro due anni	dopo due anni
Preture	Cause esaurite, escluse quelle di gratuito patrocinio.	62.16	21.90	9.61	6.33		
	Cause di gratuito patrocinio.	22.22	25.89	19.80	32.09		
Tribunali.	Cause esaurite, escluse quelle di gratuito patrocinio.	20.47	30.77	25.36	17.04	4.71	1.65
	Cause di gratuito patrocinio.	7.12	19.43	30.02	26.70	11.12	5.61
Corti d'appello	Cause esaurite, escluse quelle di gratuito patrocinio.	15.98	14.97	19.10	25.18	13.37	11.40
	Cause di gratuito patrocinio.	1.95	8.02	10.63	34.16	25.10	20.14

Posti sull'avviso, i Procuratori generali, nelle loro relazioni sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1890, ripetono quasi tutti la stessa osservazione, cioè la maggiore lentezza dei giudizi a

gratuito patrocinio rispetto alle cause ordinarie. Pur tuttavolta si è rilevato da taluno (Procuratore generale di Napoli) che il ritardo può dipendere spesso dalla difficoltà di procurarsi i documenti pel povero, da aversi gratuitamente, ma non senza bisogno di formalità speciali. Altri (come quello di Torino) opinano che non rare volte la causa si arresti perchè con la esibizione dei titoli e lo sviluppo delle ragioni della parte opposta venne a mancare la probabilità di vittoria giudicata da principio sopra dati incompleti, e quindi l'avvocato procede lento o si ferma, dubitando di andare incontro ad una sconfitta. L'insegnamento che viene dalla statistica è che i Procuratori generali debbono raccomandare che si guardino i giudizi in concreto caso per caso, sempre che si palesi l'inconveniente del ritardo anormale. Se vi è difficoltà di procurarsi i documenti necessari, si agevoli l'opera dei difensori per rimuovere ogni ostacolo; se vengano meno le probabilità del buon esito, si ritiri l'accordato beneficio e si cancelli la causa dal novero di quelle pendenti a patrocinio gratuito; e se vi è poca solerzia dei difensori, si faccia appello alla coscienza del dovere, ai sentimenti generosi di carità che non mancano in quella nobile classe.

Con Circolare del Guardasigilli del 15 giugno 1891, n. 1243 fu disposto che annualmente (non più a semestre) i Procuratori generali spedissero al Ministro della Giustizia i prospetti statistici relativi alle cause di gratuito patrocinio trattate presso le diverse magistrature, e che l'elenco fosse accompagnato da un quadro numerico riassuntivo, secondo il modello annesso alla Circolare.

Con altra Circolare dello stesso anno 1891, 26 settembre, n. 1257 (1), il Ministro rilevò il fatto della lentezza nel corso dei giudizi a gratuito patrocinio, dando istruzioni ed eccitamenti.

Lo studio della statistica sulle cause a patrocinio gratuito mi ha fornito quest'anno un insegnamento nuovo, che si applica anche agli anni precedenti, e che si rivela dalle seguenti cifre. Durante l'anno 1889 le domande accolte di gratuito patrocinio furono 9,528 per affari di competenza dei Pretori, 11,015 per affari di competenza dei Tribunali e nell'anno 1890 quelle per cause pretoriali furono 10,286, quelle per cause innanzi ai Tribunali 10,867. Ora, poichè il numero annuale delle cause innanzi ai Pretori è più che triplo di

(1) Veggansi queste Circolari in allegato al presente volume.

quello innanzi ai Tribunali, è evidente che il beneficio del patrocinio gratuito fu goduto in queste troppo più largamente che non in quelle, mentre avrebbe dovuto essere l'opposto, stante che proprio le cause di minor valore sono fra individui meno agiati e sprovveduti ordinariamente dei mezzi necessari pel giudizio. La cagione di tale fenomeno non può essere che in quella necessità di legge per cui, non potendo il Pretore, come giudice unico, estimare anticipatamente la bontà delle cause che poi dovrebbe decidere in merito, l'ammissione al gratuito patrocinio nelle cause pretoriali deve farsi dalla Commissione costituita presso il Tribunale rispettivo. Ora appunto per le cause di poco valore il dover ricorrere alla sede del Tribunale, ottenere l'assistenza di un difensore, procurarsi i documenti necessari come titolo delle proprie domande anche prima dell'impugnativa del convenuto, fa sì che il povero, per sottrarsi alle lungaggini, al fastidio ed al dispendio di questa procedura preliminare, preferisca spesso d'iniziare senz'altro il giudizio nella Pretura, salvo ad invocare il beneficio del patrocinio gratuito se dovrà andare in appello.

Sarebbe dunque benemerito del povero chi sapesse suggerire un espediente di rito atto a rimuovere questi inconvenienti. Si potrebbe per lo meno disporre che il Pretore rimetta d'ufficio, per le cause pretoriali, le domande di gratuito patrocinio alla Commissione presso il Tribunale.

Siamo grati intanto alla statistica della proposta di questo quesito non indegno di studio.

Pubblico Ministero. — Due osservazioni degne di nota hanno fatto i Procuratori generali sull'opera del Pubblico Ministero negli affari civili. Da una parte si è rilevata la grande importanza dell'attribuzione che di rincontro alla legge comunale e provinciale deriva a quel funzionario dall'art. 139 dell'organico giudiziario, quella cioè di elevare d'ufficio quistioni di capacità elettorale amministrativa per correggere provvedimenti erronei od ingiusti, effetto di incuria o di mala fede. E tale facoltà è tanto più importante in quanto che di regola non è soggetta ai termini che s'impongono ai reclami dei privati. Parecchi Procuratori generali (quelli di Brescia, Venezia, Parma) hanno mostrato quale largo uso opportuno ed efficace si sia fatto in concreto di quella facoltà.

D'altra parte molti generosi lamenti si sono uditi ripetere (Procuratori generali di Napoli, Palermo, Messina, Ancona, Macerata) per l'allontanamento del Pubblico Ministero dalle cause civili, rarissimi essendo i casi d'intervento obbligatorio, e non sempre sottratto ai sospetti dell'altrui malignità l'uso dell'intervento facoltativo.

Si è invocata la restaurazione dell'antico a nome della nobile comunanza di lavoro fra la magistratura giudicante e la requirente; a nome dell'autorità che verrebbe al rappresentante del Pubblico Ministero dalla dottrina nelle materie civili in aggiunta allo zelo per l'esercizio dell'azione penale; a titolo del necessario tirocinio delle funzioni che potranno in seguito esercitarsi per le conclusioni in materia civile innanzi alle Corti di cassazione; e soprattutto per la pienezza della pubblica discussione delle cause, a cui non deve mancare in ultimo una parola alta, serena, imparziale in mezzo all'ardente contenzione dei difensori.

Come conclusione finale della presente rassegna noi rileviamo la convenienza di completare i discorsi inaugurali dei Procuratori generali, pronunziati in udienza pubblica, con le altre relazioni che debbono trasmettere in iscritto al Ministero su diversi rami della amministrazione della giustizia. Si propone quindi che si faccia preghiera all'on. Guardasigilli acciò disponga:

1° Che si rediga annualmente nel Ministero una dettagliata relazione, la quale riassume le osservazioni contenute negli annuali rapporti dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re sui seguenti oggetti:

- a) tutele;
- b) fallimenti;
- c) gratuito patrocinio;
- d) giudizi di graduazione.

2° Che detta relazione si comunichi, sia al Comitato permanente di statistica, sia al relatore sui discorsi dei Procuratori generali, acciò se ne dia notizia alla Commissione riunita in una delle sue sessioni annuali.

CUCCIA. Ha inteso con continuo e vivo interesse il riassunto che il senatore Auriti ha fatto in modo così egregio dei discorsi dei Procuratori generali per la parte civile e desidera manifestare anzi tutto il suo compiacimento e la sua ammirazione. Ma nello stesso

tempo deve confessare che non è d'accordo coll'on. senatore intorno alle conclusioni colle quali ha chiuso il suo lavoro. Credeva che dalle osservazioni dei Procuratori generali e dagl'inconvenienti da essi deplorati l'on. Auriti avrebbe tratto argomento per proporre al Governo qualche provvedimento legislativo inteso a migliorare l'amministrazione della giustizia civile. Invece si è limitato a fare una proposta che, a dir vero, non gli sembra molto opportuna. Certo, è assai utile che la Commissione si occupi, oltre che dei discorsi inaugurali, anche delle relazioni amministrative che i Capi dei Tribunali e delle Corti d'appello presentano ogni anno al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma non sa vedere per quale ragione la Commissione non debba seguire nell'esame di queste relazioni lo stesso sistema che ha sempre seguito in quello dei discorsi inaugurali; per quale ragione debba essere il Ministero di Grazia e Giustizia che presenta una relazione alla Commissione e non già questa che la presenti a quello. A suo parere sarebbe assai più naturale che si pregasse il Guardasigilli di comunicare al Comitato quelle relazioni amministrative e che intorno ad esse riferisse alla Commissione uno dei membri di questa, come si è fatto sin qui per i discorsi inaugurali.

AURITI. Risponde all'on. Cuccia che il proporre provvedimenti legislativi non è compito di una Commissione di statistica giudiziaria, la quale deve limitarsi a trarre dalle cifre sottoposte al suo esame quelle conclusioni che possono illustrare i problemi d'indole sia giuridica sia sociale, che via via presenta l'amministrazione della giustizia: la risoluzione di questi problemi esce dal compito della Commissione e spetta unicamente al legislatore. È soltanto dal punto di vista statistico che la Commissione può occuparsi del divorzio, del procedimento a rito formale e sommario, del gratuito patrocinio e di altri simili argomenti.

Viene alla proposta, combattuta dall'on. Cuccia, di richiedere al Ministero di Grazia e Giustizia una relazione statistico-amministrativa sull'andamento di alcuni servizi intorno ai quali i Capi dei Tribunali e delle Corti d'appello forniscono ogni anno al Ministero stesso particolari notizie. Lo scopo di questa relazione è evidente. Si tratta di cogliere in quei rapporti annuali tutto ciò che v'ha di più notevole e che può contribuire a mettere in luce il modo

in cui quegli speciali servizi od istituti funzionano. In altre parole essa deve servire come di complemento alle due relazioni sui discorsi inaugurali che formano ogni anno argomento di discussione per parte della Commissione. Spera che il Ministro Guardasigilli acconsentirà a far riassumere brevemente i giudizi e le cifre contenute in quei rapporti e a comunicare questo riassunto al Comitato.

CURCIO. Accetta in massima la proposta del senatore Auriti, della quale non può certo disconoscersi l'utilità. Però, accostandosi all'opinione dell'on. Cuccia, vorrebbe che fosse modificata nel senso che quei rapporti fossero comunicati ad uno dei membri della Commissione, il quale venisse incaricato di riferirne alla Commissione stessa.

L'on. Auriti ha rilevato che quasi tutti i Procuratori generali si sono mostrati favorevoli, nei discorsi di quest'anno, ad un ampliamento nella competenza dei Conciliatori. Ora egli si permette di avvertire che nella Magistratura prevale piuttosto l'opinione contraria, e che generalmente si teme di toccare un'istituzione, la quale, com'è ora ordinata, rende al paese così utili servizi e va continuamente acquistandosi tanti titoli alla pubblica benemerenzza.

AURITI. L'osservazione fatta dall'on. Curcio non è del tutto esatta. Infatti dalla sua relazione risulta che nel 1890 la maggior parte dei Procuratori generali si dichiarò favorevole ad un allargamento della competenza dei Conciliatori. Fu soltanto nel 1891 che alcuni Procuratori generali, in particolar modo quelli di Parma e di Trani, aderendo al parere del Procuratore generale di Napoli, hanno manifestato il dubbio che l'istituto del Giudice conciliatore s'abbia a snaturare, aumentandone le attribuzioni, ed hanno quindi fatto voti perchè esso rimanga qual è.

CUCCIA. Deplora che nei discorsi inaugurali i Capi del Pubblico Ministero si astengano dall'esprimere il loro autorevole avviso su certi argomenti che pur meriterebbero d'essere attentamente studiati. Intorno al divorzio, ad esempio, come ci ha fatto conoscere il senatore Auriti, essi hanno mantenuto anche in quest'anno una prudente riserva. Ora, giacchè si tratta di una questione di tanta importanza così dal lato giuridico, come da quello sociale, sarebbe utile che i Procuratori generali se ne occupassero *ex professo*,

commentando opportunamente le cifre sia delle separazioni personali dei coniugi, sia degli altri fatti attinenti all'ordinamento della famiglia. Sarebbe tempo che su questo, come su parecchi altri punti, quali il gratuito patrocinio, l'istituto del curatore e quello della delegazione dei creditori nelle procedure di fallimento si venisse ad una conclusione definitiva per quanto riguarda i risultati della statistica. A che gioverebbe altrimenti raccogliere ogni anno cifre sopra cifre, studiarle con cura e trarne fuori quelle deduzioni che ne scaturiscono, se da tutto questo lavoro non si deve ricavare alcun profitto, se tutti gli anni devono ritornare periodicamente in campo gli stessi argomenti? Faccia dunque ciascun relatore delle proposte concrete, tali da risolvere una buona volta le varie questioni; la Commissione le discuta e, approvate che le abbia, le presenti al Governo, in modo che questo sia messo in grado di prendere dei provvedimenti definitivi o in via legislativa o in via amministrativa.

Insiste da ultimo nel combattere la proposta di chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia una relazione su alcuni speciali istituti giudiziari. Ripete che, a suo parere, la Commissione dovrebbe piuttosto pregare il Guardasigilli di comunicare al Comitato le relazioni originali dei Presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali.

LAMPERTICO. È pienamente d'accordo col senatore Auriti nel ritenere che la Commissione debba limitarsi allo studio dei fatti giuridici in quanto sono rivelati e messi in luce dalla statistica: gli sembra però che non possa chiamarsi un invadere il campo del potere legislativo il raccogliere l'espressione genuina dei discorsi dei Procuratori generali, formulandola in proposte concrete da presentare al Governo. Così, per esempio, rispetto al divorzio, la Commissione non dovrebbe discutere intorno alla maggiore o minore opportunità di introdurre quest'istituto nella nostra legislazione, il che oltrepasserebbe certo i confini segnati all'opera sua: essa dovrebbe soltanto vagliare le cifre che dimostrano la frequenza delle domande di separazione personale dei coniugi e trarne quelle conseguenze che statisticamente ne derivano, proponendole poi all'esame del Governo insieme alle considerazioni fatte dai Procuratori generali.

Ritiene senza dubbio opportuno che i discorsi inaugurali siano integrati ed illustrati con le relazioni annuali dei Capi delle Corti e

dei Tribunali: quanto al modo di raggiungere quest'intento, approva piuttosto quello suggerito dall'on. Cuccia. È infatti naturale che i Commissari, dovendo riferire su qualche argomento, abbiano il diritto di chiedere al Ministro tutti quei sussidi che possono esser loro utili per preparare le relazioni.

FORTIS. I rapporti annuali dei Presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali possono talora contenere osservazioni e rilievi d'indole affatto riservata sull'andamento dei vari servizi. Dubita pertanto che il Guardasigilli sia disposto a darne comunicazione ai membri della Commissione. Sarebbe forse opportuno limitarsi a richiedere semplicemente gli estratti di queste relazioni, vale a dire quelle parti di essi che hanno attinenza colla statistica giudiziaria e coi problemi più particolarmente discussi dalla Commissione, quali le tutele, i fallimenti, il gratuito patrocinio ed i giudizi di graduazione.

TONDI. Dalla relazione del senatore Auriti si rileva che i Procuratori generali deplorano il modo irregolare in cui sono condotti i giudizi di fallimento. Desidera che intorno a ciò si richiami nuovamente l'attenzione del Guardasigilli, facendo voti per una sollecita riforma delle disposizioni del Codice di commercio concernenti il fallimento. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 2 giugno 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghileri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PENSERINI. Desidera, a proposito della relazione dell'on. Auriti, da lui ascoltata col più vivo interesse, di fare un'osservazione sul gratuito patrocinio. « Nelle cause di poco valore, disse l'on. senatore, il dover ricorrere alla sede del Tribunale, ottenere l'assistenza di un difensore, procurarsi i documenti necessari come titolo delle proprie domande anche prima dell'impugnativa del convenuto, fa sì che il povero, per sottrarsi alle lungaggini, al fastidio ed al dispendio di questa procedura preliminare, preferisca spesso d'iniziare senz'altro il giudizio nella Pretura, salvo ad invocare il beneficio del patrocinio gratuito se dovrà andare in appello. Sarebbe dunque benemerito del povero chi sapesse suggerire un espediente di rito atto a rimuovere questi inconvenienti. Si potrebbe per lo meno disporre che il Pretore rimetta d'ufficio, per le cause pretoriali, le domande di gratuito patrocinio alla Commissione presso il Tribunale. »

Il rimedio invocato dall'on. Auriti esiste già, a suo parere, nella legge in vigore, e precisamente nell'art. 15 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, sul gratuito patrocinio dei poveri. Non si tratterebbe che di estendere la disposizione contenuta in quell'articolo ai

casi di ammissione al patrocinio gratuito per le cause da discutersi innanzi ai Pretori.

Il Relatore ha anche deplorato l'intromissione nei giudizi pretoriali di mestieranti procuratori abituali *ad lites*, che, senza alcuna garanzia di capacità e di onestà previamente accertate, male avviano la trattazione delle cause e spesso impediscono l'accordo delle Parti. È questo, pur troppo, un gravissimo inconveniente da lungo tempo deplorato e che ha dato luogo perfino a parziali agitazioni nel fóro. Per rimediare vi gioverebbe forse prescrivere ai Pretori che non ammettessero al patrocinio delle cause coloro che riportarono condanne penali per le quali non si può essere iscritti nell'albo degli avvocati e in quello dei procuratori. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

LUCCHINI. Dubita che la proposta dell'on. Penserini possa formare oggetto di deliberazione da parte della Commissione. Si tratta di un provvedimento legislativo che eccede la sua competenza.

Passando ad esaminare alcuni giudizi contenuti nella relazione Auriti, osserva anzitutto che gli apprezzamenti fatti da un relatore, finchè non sono stati approvati dalla Commissione, sono puramente personali e non vincolano menomamente l'opinione che i singoli Commissari possano avere in proposito.

Ciò premesso, si dichiara anch'egli contrario alla proposta di chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia una relazione sull'andamento di alcuni istituti e servizi, e si associa su questo punto alle osservazioni fatte dagli on. Cuccia, Curcio e Lampertico. Ma egli non solo è contrario ad invitare il Ministero a presentare questa relazione, ma non stima neppur conveniente di domandare comunicazione delle singole relazioni dei Presidenti delle Corti e dei Tribunali. Non gli sembra opportuno che la Commissione debba occuparsi dell'esame di rapporti che sono, per così dire, di carattere interno e che vengono richiesti dal Ministero per ragioni puramente amministrative. Si potrebbe raggiungere il medesimo intento invitando i Procuratori generali, come suol farsi, a trattare più largamente nei discorsi inaugurali gli argomenti designati dalla Commissione, quali sarebbero appunto quelli della tutela dei minorenni, del gratuito patrocinio, dei fallimenti e dei giudizi di graduazione.

AURITI. Ritorna in campo un tema già più volte discusso dalla Commissione, e sul quale fu già presa una deliberazione nella seduta del 27 gennaio 1891 (1).

Secondo il concetto che informava quella deliberazione, i Procuratori generali avrebbero dovuto fare ogni anno, oltre il discorso inaugurale chiesto dall'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma mentre il discorso inaugurale, pur accennando per sommi capi alla statistica, avrebbe dovuto occuparsi soprattutto della parte dottrinale e giuridica, vale a dire delle questioni teoriche svoltesi nel campo della scienza del diritto od in quello della giurisprudenza o che mirano ad innovazioni legislative, la relazione avrebbe dovuto invece riguardare in ispecial modo la parte amministrativa e statistica, vale a dire trattare del movimento degli affari civili e penali in relazione ai dati raccolti con tabelle uniformi.

Se questa proposta fosse stata attuata, non sarebbe forse necessario che la Commissione prendesse in esame anche le relazioni dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'appello; ma poichè le cose sono rimaste nello stato di prima, è indispensabile, a suo parere, colmare, colle notizie che possono trarsi da quei rapporti, le lacune che si riscontrano nei discorsi inaugurali rispetto alle tutele dei minorenni, al gratuito patrocinio, ai giudizi di graduazione ed ai fallimenti.

Quanto alla forma in cui queste relazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, egli, aderendo al desiderio degli on. Cuccia, Fortis e Lampertico, è pronto a modificare la sua proposta nel senso di richiedere semplicemente un riassunto di esse, contenente le note illustrative degli argomenti già indicati e le tavole statistiche che li riguardano e che possono mettere in luce il modo di funzionare e l'ordinamento di quegli istituti.

Aggiunge poche parole in risposta alle osservazioni fatte intorno ad alcuni punti della sua relazione. Per ciò che riguarda il divorzio, egli disse che la maggior parte dei Procuratori generali mantengono nei loro discorsi una prudente riserva. Ora, quando si tratta di argomenti così importanti e delicati, è senza dubbio preferibile una prudente riserva ad un esame incompiuto e

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 151 e 152.

superficiale. Del resto c'è stato anche qualche Procuratore generale che ha espresso chiaramente il suo avviso in proposito; per esempio, quello di Catanzaro si è mostrato apertamente favorevole al divorzio, giacchè « rotto una volta (sono sue parole) quel vincolo « morale che congiungere dovrebbe due cuori in un solo affetto, val « meglio una posizione netta e legalmente definita, che o una se- « parazione di fatto in cui, d'ordinario, regna sovrano l'arbitrio « del più forte, e dove s'insinuano diffidenze perturbatrici dell'or- « dine delle famiglie, od una convivenza, che, sotto una superficie « apparentemente piana e levigata, nasconde un fondo burrascoso « di dissidii, di rancori, di torture morali, che alcuna volta condu- « cono al suicidio, e non rare volte al delitto. »

Quanto alla proposta dell'on. Tondi circa un nuovo esame da farsi della procedura dei fallimenti, ricorda che l'on. Tajani, con la Circolare del 29 ottobre 1886, n. 1194 (1), proponeva ai Procuratori generali, come tema speciale pei loro discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1887, lo studio dell'applicazione del nuovo Codice di commercio in materia di fallimenti, specialmente per ciò che riguarda le difficoltà d'interpretazione di parecchie disposizioni, il grado dell'efficacia repressiva delle pene sancite da esso, il modo come funzionano gli istituti del curatore del fallimento e della moratoria, e la durata dei procedimenti. I Procuratori generali non mancarono di rispondere fin d'allora all'invito, facendo numerose ed accurate indagini su questi argomenti, e non trascurarono neppure negli anni seguenti di rivolgervi la loro attenzione, tanto che si ha ormai una larga messe di osservazioni dedotte dall'esperienza, dalle quali si potrebbero trarre utili ammaestramenti, ove si volesse riformare questa parte del Codice.

Pertanto la proposta dell'on. Tondi sarebbe veramente opportuna, ove fosse modificata nel senso di richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sui voti espressi dai Procuratori generali circa la revisione delle disposizioni legislative sui fallimenti.

Da ultimo non gli pare che sia necessario un voto speciale intorno ai provvedimenti da prendersi per evitare l'intromissione nei giudizi pretoriali di mestieranti, procuratori abituali *ad lites*. Ba-

(1) Veggasi questa Circolare in allegato agli *Atti della Commissione* - Sessione del 1886, pag. 144 e seg.

sterebbe che nella relazione del Presidente all'on. Guardasigilli si facesse cenno di questo grave inconveniente che turba la retta amministrazione della giustizia, e si invocassero i mezzi per rimuoverlo.

RIGHI. Crede che nel manifestare i desideri di riforme convenga attenersi piuttosto al metodo sintetico che all'analitico. Così, per esempio, applicando questo principio alla proposta dell'on. Tondi, riterrebbe opportuno che si richiamasse l'attenzione del Guardasigilli sulla necessità di introdurre alcune modificazioni al Codice di commercio non solo nella parte che riguarda i fallimenti, ma anche in altre che meritano pure speciale attenzione.

Ricorda anzi che intorno alle disposizioni del Codice di commercio meritevoli di essere emendate, furono già fatti degli studi dall'on. Guardasigilli Ferraris, studi corroborati e dalle osservazioni dei Procuratori generali e dalla pratica del foro.

AURITI. Insiste che è necessario, per raggiungere l'intento, limitarsi ad invocare delle riforme speciali, giacchè egli crede che in ogni ordine di studi e di riforme sia meglio far poco e andare in ciò che si fa sino al fondo, piuttosto che abbracciar troppe cose e non portarne a termine alcuna. Non v'ha dubbio che se per ogni istituto giuridico o processuale, che ha bisogno di emendamenti, si facesse anche un solo passo ogni anno, si riuscirebbe in breve tempo a far molto cammino.

PRESIDENTE. Avverte che metterà ai voti le varie proposte che sono state presentate.

Dà lettura innanzi tutto di quella dell'on. Tondi, che è del seguente tenore:

« La Commissione si unisce al voto di quei Procuratori generali « che desiderano riesaminata la procedura dei fallimenti. »

« TONDI. »

TONDI. Ritira la sua proposta, accettando le modificazioni desiderate dal senatore Auriti col quale si mette d'accordo per una nuova redazione della sua proposta.

PRESIDENTE. Legge la proposta intorno ai fallimenti degli on. Auriti e Tondi:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sui voti espressi dai Procuratori generali per una revisione delle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti. »

« AURITI — TONDI. »

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Penserini:

« La Commissione, ricordando a S. E. il Ministro le lagnanze costantemente fatte dai Procuratori generali intorno ai mandatari che assumono la difesa dei litiganti avanti ai Pretori, opina che sia opportuno studiare il modo che non vi siano ammessi coloro che riportarono condanne penali per le quali possono essere esclusi dall'esercizio della professione gli avvocati ed i procuratori. »

« PENSERINI. »

PENSERINI. In seguito alle osservazioni del senatore Auriti, ritira anch'egli la sua proposta, esprimendo però il desiderio che nella consueta relazione del Presidente all'on. Guardasigilli si invochi l'adozione di qualche provvedimento atto ad impedire l'intromissione dei mestieranti nelle aule pretoriali.

PRESIDENTE. Assicura l'on. Penserini che non mancherà di tener conto del suo desiderio.

LAMPERTICO. Per spiegare più chiaramente il concetto che informa una delle proposte del senatore Auriti sarebbe forse opportuno premettere alla parola « estratto » « il testuale », nel punto ove egli chiede che sia data comunicazione in estratto al Comitato di quella parte dei rapporti amministrativi che riguardano le tutele, i fallimenti, il gratuito patrocinio e i giudizi di graduazione.

AURITI. Non ha nessuna difficoltà di aderire al desiderio del senatore Lampertico.

PRESIDENTE. Legge le proposte colle quali il senatore Auriti ha conchiuso la propria relazione :

« La Commissione delibera di pregare il Guardasigilli che siano comunicati al Comitato, e per mezzo di esso alla Commissione di

« statistica giudiziaria ed ai suoi relatori speciali: un riassunto delle
« tavole statistiche annesse ai rapporti amministrativi dei Procura-
« tori del Re e dei Procuratori generali, e il testuale estratto della
« parte contenente le corrispondenti note illustrative sui seguenti
« temi che sono oggetto di quei rapporti periodici, cioè:

« a) tutele (Circolare del 27 luglio 1891, n. 1246);

« b) fallimenti (Circolari del 29 ottobre 1877, n. 740, e del
« 23 agosto 1891, n. 1251);

« c) gratuito patrocinio (Circolari del 3 ottobre 1878, n. 786,
« e del 15 giugno 1891, n. 1243);

« d) giudizi di graduazione (Circolare del 7 gennaio 1887,
n. 1200). »

« AURITI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla.

Relazione del Direttore generale della statistica sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi necessari per eseguirla.

Noi abbiamo inteso la parola rassicurante di S. E. il Ministro Guardasigilli, il quale ha promesso di dare i mezzi per l'esecuzione della statistica giudiziaria. La mia soddisfazione per i propositi manifestati dal signor Ministro è grandissima; la fiducia che noi dobbiamo avere nelle sue dichiarazioni è così completa, che io stesso mi domando se non sia superfluo ch'io venga qui ad esporre la necessità di provvedere l'Ufficio statistico di personale idoneo e in numero sufficiente per fare la statistica penale col mezzo delle schede, dopo che già nell'ultima sessione la Commissione ebbe ad occuparsene, anche dal punto di vista della spesa, e ne fece oggetto di una raccomandazione esplicita a S. E. il Ministro.

Cionondimeno, riflettendo alle difficoltà fra le quali si dibatte da qualche anno l'Ufficio della statistica giudiziaria per l'insufficienza dei fondi che le sono assegnati, non posso risparmiare ai colleghi

della Commissione il fastidio di riesaminare queste necessità. Conviene che resti nei nostri *Atti* la dimostrazione analitica del lavoro da farsi, del personale e del denaro occorrente per effettuarlo.

Ricordiamo che fino a tutto l'anno 1889 la statistica giudiziaria penale fu compilata per mezzo dei registri giornalieri e che vi erano occupati 22 impiegati.

Introdotta col 1° gennaio 1890 il metodo della scheda individuale per gl'imputati di delitti, i registri giornalieri furono ridotti a minor numero di colonne, escludendosi da essi quella parte dei quesiti che trovavano risposta nelle schede individuali. E precisamente furono tolti dai registri i quesiti seguenti:

1° *Esito del procedimento per gli imputati* (prosciolti e condannati) in relazione alle specie dei reati;

2° *Qualità personali degli imputati prosciolti e dei condannati* (sesso, età, filiazione, stato civile, professione);

3° *Precedenti penali e recidività degli imputati* (numero delle condanne precedentemente subite e distinzione se la recidiva fosse generica o specifica) (1).

Codeste notizie non si possono più ricavare se non dalle schede; e perciò la statistica del 1890, eseguita soltanto coi registri, è rimasta molto deficiente. Noi manchiamo ora di queste tre specie di notizie, che pure si trovano in tutte quante le statistiche straniere.

D'altra parte, le notizie che si ricavano dalle schede individuali non bastano per rappresentare il movimento della delinquenza e l'andamento dell'amministrazione della giustizia; mentre ambidue questi scopi deve proporsi la statistica penale.

(1) Le statistiche degli anni 1880-89 facevano conoscere rispetto alle condanne precedentemente riportate da un imputato se fossero state inflitte: a) *per lo stesso reato*; b) *per un reato preveduto dallo stesso capo o titolo del Codice penale o dalla stessa legge speciale*; c) *per un reato preveduto da un altro capo o titolo del Codice penale o da un'altra legge speciale*.

Però la recidiva era indicata per il numero totale degli imputati senza distinzione delle specie dei reati: solo per i giudizi delle Corti d'assise gli imputati recidivi erano divisi secondo i vari reati, e perciò solo per i giudizi delle Assise poteva farsi uno studio compiuto della recidiva e vedere in quali misfatti ricorresse più di frequente. Col metodo della scheda individuale queste notizie, di grande interesse per la scienza penale e penitenziaria, si avranno anche per i giudizi dei Tribunali e dei Pretori, ossia per tutti i condannati per delitti.

E infatti l'Impero tedesco, che ha adottato il sistema delle schede dal 1882 in poi, ha due statistiche penali che manda avanti simultaneamente: cioè, l'una fatta sulle schede (*Kriminalstatistik*), la quale riguarda soltanto gli imputati e i reati giudicati; l'altra (*Justizstatistik*), che riguarda propriamente l'amministrazione della giustizia.

E fu anche notato nella nostra Commissione, che la statistica imperiale della delinquenza lascia a desiderare, in quanto omette di numerare i reati commessi *da autori ignoti*, poichè appunto essa si fonda sulle schede degli *imputati portati al giudizio*.

Nel fatto poi vi sono altre pubblicazioni annuali di statistica giudiziaria che vengono pubblicate dai singoli Stati, le quali svolgono e completano, ognuna per il rispettivo territorio, le notizie date per l'insieme dell'Impero.

È necessario adunque per noi di mantenere in attività, accanto al servizio delle schede, un sistema di registri giornalieri per dare notizia:

1° degli stadii del processo penale anteriori al giudizio e che non possono conoscersi per mezzo delle schede, trattandosi di procedimenti per reati dei quali non si conoscono gli autori ;

2° dell'attività della Magistratura e del modo come si esplica l'amministrazione della giustizia, cioè: numero delle sentenze, origine dei procedimenti (denunce di privati o di Ufficiali della polizia giudiziaria, citazioni dirette o direttissime), durata dei procedimenti, libertà provvisoria, carcerazione preventiva, numero dei testimoni e dei periti, estradizioni, ecc.

Oltre a ciò, siccome le notizie fornite dalle schede non sarebbero esattamente confrontabili con quelle delle statistiche precedenti ricavate dai registri, essendo diverso il momento giuridico a cui si riferiscono le prime rispetto alle seconde (le schede riguardano le *sentenze divenute esecutive*, mentre i registri danno i risultati delle sentenze pronunciate *indipendentemente dalle modificazioni che possono subire in altro grado di giurisdizione*), fu riconosciuto necessario e deciso dalla nostra Commissione, di continuare per alcuni anni a chiedere col mezzo dei registri certe notizie intorno agli imputati e ai reati giudicati, che ricaveremo pure per mezzo delle schede. Vale a dire che, per due o tre anni almeno, il lavoro da farsi dovrebbe essere alquanto maggiore di quello che basterà

dopo che si sarà fatto il collegamento fra l'antico e il nuovo sistema. Si potranno fra due o tre anni ridurre anche una volta i registri, abbandonando le notizie che formano quasi un duplicato con quelle della scheda.

Nel 1891, dovendosi fare il lavoro simultaneo sulle schede e sui registri, furono occupati 25 impiegati nella statistica penale, dei quali 10 nell'esame e nella collocazione delle schede.

Questi 10 impiegati addetti al lavoro delle schede non potrebbero bastare per la revisione e per lo spoglio di esse, come ho dimostrato alla Commissione allorquando provai che occorreva una spesa di 30 o 32 mila lire solamente per l'elaborazione della statistica penale col mezzo delle schede. Bisognerebbe aggiungere una quindicina di impiegati al personale attuale per utilizzare le schede nel modo che fu deliberato dalla Commissione stessa. E questi quindici impiegati importano una maggiore spesa di 24 mila lire.

Il concorso del Ministero della Giustizia nella spesa annuale della statistica, che per alcuni anni fu di 10 mila lire e poi di 8 mila, avrebbe dovuto portarsi al minimo a 30 o 32 mila lire. Invece di questo aumento, noi eravamo fino a ieri minacciati di non avere più nulla dal Ministero della Giustizia, poichè coll'ultima nota di variazione al prossimo bilancio furono diminuiti i fondi sui quali si prelevavano i contributi per le spese di personale e di stampa della statistica giudiziaria.

Devo inoltre avvertire che, mentre ci è venuto meno il concorso pecuniario del Ministero della Giustizia, il capitolo della statistica sul bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio fu ridotto a somme anche minori di quanto era nell'anno precedente; esso è ora inferiore di un terzo a quello che era fino a quattro anni or sono; di modo che non si può neppure immaginare che si supplisca col fondo comune della statistica, così ristretto, a quanto manca per fare la statistica giudiziaria.

Non è possibile adunque, nelle condizioni in cui ci troviamo, fare lo spoglio neppure parziale delle schede; e d'altra parte le notizie fornite dai registri sono, come dissi, incomplete.

Ragioniamo adesso nell'ipotesi che il nuovo Ministro della Giustizia, per dare effetto alle promesse fatte nell'aprire la presente sessione, cerchi di provvedere almeno in parte i fondi necessari o

metta a disposizione dell'Ufficio statistico alcuni funzionari dell'ordine giudiziario. Che cosa potremmo fare in questo caso?

Non potremmo certo fare lo spoglio delle schede come si era divisato. Ci rimarrebbe da scegliere fra due cose: o fare lo spoglio delle sole notizie concernenti alcuni aspetti della delinquenza, come sarebbero la recidiva e la delinquenza dei minorenni, ovvero fare lo spoglio di tutte le schede, limitandolo a pochissime notizie essenziali, ma in guisa da supplire a quelle lacune che rimangono nella statistica fatta unicamente sui registri giornalieri, dopo che questi furono ridotti, nella persuasione in cui si era di far funzionare ad un tempo i registri e le schede.

Notiamo che, anche riducendo ai capi essenziali lo spoglio di tutte quante le schede, avremmo la notizia del numero dei *recidivi* e dei *minorenni*, divisi *secondo le specie dei reati commessi*, ciò che veniva chiesto come la cosa più importante per questa parte della statistica.

E sempre allo scopo di restringere il lavoro al puro necessario, converrebbe limitare lo spoglio delle schede alle notizie degli *imputati giudicati*, poichè quelle riguardanti il *periodo istruttorio* si hanno già dai registri.

Vediamo adunque quali sarebbero i dati da ricavarci, come un minimo indispensabile, dalle schede degli imputati giudicati.

Ci conviene per ciò ripigliare in esame le schede nostre, in confronto con quelle della statistica tedesca. Ricordiamo che noi, confidando sopra mezzi pecuniari che poi mancarono, abbiamo dato alla scheda nostra un'ampiezza maggiore di quella tedesca; e l'abbiamo anche accresciuta di quesiti, allorchè si stabili di coordinare la statistica giudiziaria colla penitenziaria, aggiungendo nella scheda nostra alcune notizie che interessavano più specialmente l'amministrazione carceraria.

Noi dovremmo tenerci per soddisfatti se potessimo offrire agli studiosi quanto contiene la statistica germanica; ma è evidente che non possiamo sperare tanto, dal momento che non possiamo contare che su fondi e su personale così ridotti.

La scheda italiana contiene un maggior numero di notizie della scheda germanica, come risulta dal seguente confronto:

SCHEDA ITALIANA.

SCHEDA GERMANICA.

Notizie personali.

Cognome e nome.

Luogo di nascita (Comune e provincia, o, se straniero, lo Stato).

Data della nascita (Giorno, mese ed anno).

.....
.....
.....

Stato civile:

a) se era legittimo, legittimato od illegittimo;

b) se era celibe, vedovo o coniugato;

c) (pel coniugato o vedovo) se aveva figli;

d) (pel minorene) se aveva genitori, ovvero altri ascendenti, o parenti, ovvero tutore e se conviveva con essi.

Professione od occupazione principale.

— Specie.

— Se padrone o principale, ovvero se dirigente, impiegato, commesso, operaio, giornaliero, ecc.

Condizione penale:

a) se trovavasi in istato di ammonizione;

b) se a domicilio coatto;

c) se sottoposto alla vigilanza della pubblica sicurezza;

d) se in carcerazione preventiva per altro reato;

e) se in libertà provvisoria concessa per altro reato;

f) se in uno stabilimento penale e di quale specie;

g) se in libertà condizionale;

h) (pel minorene) se trovavasi in un istituto di correzione, ovvero in consegna ai parenti.

Cognome e nome.

.....

Giorno e anno di nascita.

Domicilio.

Per lo straniero: Stato a cui appartiene.

Religione.

Stato di famiglia:

.....

se celibe, coniugato, vedovo, divorziato, separato legalmente:

.....

.....

Stato, professione: mezzi di guadagno o di sussistenza, posizione nel servizio o nella professione.

— Per i minorenni senza professione: Professione dei genitori.

.....

SCHEDA ITALIANA.

SCHEDA GERMANICA.

Precedenti giudiziari:

- a) se era stato ammonito e quante volte;
- b) se era stato condannato a domicilio coatto, e quante volte;
- c) se era stato, nella minore età, consegnato ai parenti o in un istituto di correzione, o in carcerazione preventiva non seguita da condanna, e per quanto tempo.

Condanne riportate:

(Indicazione, per ciascuna condanna, del titolo dei reati e della durata di ciascuna delle pene inflitte per i diversi reati).

Data dell'ultima liberazione:

- a) dall'istituto di correzione;
- b) dalla pena detentiva.

.....

Condanne precedenti:

(Numero delle condanne e durata dell'ultima pena detentiva).

Tempo in cui l'imputato uscì dal luogo di detenzione.

Reati che formarono oggetto del procedimento.

Imputazione.

(Titolo dei reati).

Giudizio.

(Titolo dei reati).

Luogo e tempo del commesso reato:

- a) Comune e Provincia, o, per i reati commessi all'estero, Stato;
- b) Giorno, mese ed anno;
- c) Dire se il reato sia continuato.

.....

Titolo dei reati per i quali vi fu condanna.

Luogo e tempo dei reati:

- a) Circolo e Stato;
- b) Giorno, mese, anno.

Esito finale del procedimento rispetto all'imputato, distintamente per ciascuno dei reati suindicati.

Dichiarazione di non farsi luogo a procedere nel periodo dell'istruzione o dell'accusa:

- a) motivo del non farsi luogo;
- b) provvedimenti speciali riguardo all'imputato.

Proscioglimento nel periodo del giudizio (o nel periodo dopo l'invio a giudizio e prima dell'udienza):

- a) motivo del proscioglimento;
- b) provvedimenti speciali riguardo all'imputato.

Condanna.

.....

Se si desistette dal procedere;

Se assolto;

Se condannato.

SCHEDA ITALIANA.

a) Circostanze che determinarono per l'imputato un aumento o una diminuzione della pena ordinaria;

b) Pene inflitte.

Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo d'istruzione o d'accusa:

a) in primo od unico grado;

b) in grado d'opposizione;

c) in sede di cassazione.

Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo del giudizio:

a) in primo od unico grado;

b) in appello;

c) in cassazione.

SCHEDA GERMANICA.

.....
Pena inflitta.
.....
.....

Mentre però lo spoglio delle schede non potè farsi per difetto di fondi, non si è tralasciato di esaminarle minutamente una per una, a misura che pervenivano all'Ufficio. E l'esame, o signori, non è stato solamente un lavoro preparatorio per la statistica, ma fu un ammaestramento ai funzionari di cancelleria, che hanno imparato a poco per volta a redigere le schede con esattezza; e di più, ha messe in evidenza certe irregolarità, nelle quali cadevano gli stessi magistrati nel formulare le loro sentenze.

In taluni casi le schede respinte perchè manifestamente errate, ci furono restituite, accompagnate dalla copia della sentenza, la quale dimostrava nel suo dispositivo come l'errore fosse stato commesso dal magistrato nell'interpretare la legge, e non dal cancelliere.

Presento qui appresso il calcolo del numero delle ore di lavoro che si richiederebbe per fare con una certa ampiezza lo spoglio delle notizie personali, qualora si limitasse ai recidivi ed ai minorenni, ovvero invece per fare lo spoglio ristretto a pochissimi dati essenziali di tutte quante le schede degli imputati. Il risultato è quasi eguale nei due casi: sarebbero circa 13,500 ore per la prima, 14,000 per la seconda. Ed a mio parere non dovrebbe essere dubbia la scelta; io crederei preferibile avere le notizie più essenziali per tutti i giudicati.

Ecco intanto una dimostrazione della mole del lavoro nell'un caso e nell'altro.

Computo del lavoro necessario per lo spoglio di tutte le notizie contenute nelle sole schede dei minorenni e dei recidivi.

Le schede da spogliarsi sarebbero all'incirca 150,000 (80,000 di minorenni e 70,000 di recidivi).

Occorrerebbero per questo spoglio 13,500 ore di lavoro, così ripartite secondo le varie operazioni:

Separazione delle schede	Ore	3,000
Classificazione dei reati	»	3,000
Compilazione delle tavole dei prosciolti	»	1,000
Compilazione della tavola delle qualità personali dei condannati	»	2,500
Compilazione della tavola dell'esito del procedimento rispetto ai condannati	»	1,500
Compilazione della tavola dei prosciolti condannati precedentemente.	»	1,000
Compilazione della tavola dei condannati recidivi	»	1,500
<i>Totale</i>	Ore	<u>13,500</u>

Computo del lavoro necessario per lo spoglio di tutte quante le schede, limitato alle notizie più essenziali (compresi i recidivi e i minorenni).

Le schede da spogliarsi sarebbero circa 300,000, con un lavoro di 14,000 ore, cioè:

Classificazione dei reati	Ore	6,000
Compilazione delle tavole riguardanti l'esito del procedimento rispetto agli imputati prosciolti ed ai condannati	»	4,000
Compilazione delle tavole riguardanti le qualità personali e i precedenti penali dei condannati	»	4,000
<i>Totale</i>	Ore	<u>14,000</u>

COSTA. Crede che sia superflua qualunque discussione intorno ai mezzi necessari per fare lo spoglio delle schede, poichè l'on. Guardasigilli ha esplicitamente dichiarato che è disposto a fornirli.

DE' NEGRI. Non è intieramente del parere del senatore Costa. L'on. Ministro ha assicurato che provvederà affinchè il lavoro di

spoglio possa essere eseguito, ma non ha accennato nè all'ammontare della somma che sarà assegnata alla Direzione di statistica, nè al numero dei funzionari che vi saranno applicati. A suo avviso la Commissione od il Comitato dovrebbero, dopo maturo esame dell'argomento, dichiarare quali siano i mezzi necessari, non solo per incominciare lo spoglio delle schede già rivedute, ma anche per non interrompere la revisione di quelle che pervengono via via dalle Autorità giudiziarie.

BODIO. Ove si debbano continuare a raccogliere i dati della statistica penale mediante il sistema della scheda, è certo che, anche limitando la spesa al puro necessario, non ci vogliono meno di 32,000 lire all'anno. Si tratta, alla fine dei conti, di una somma assai minore, anche comparativamente, di quella che si spende in Germania per la statistica annuale che si fa nell'Ufficio imperiale di Berlino, dal 1881 in poi. E con queste 32,000 lire potremo fare lo spoglio, se non di tutte, almeno delle notizie più importanti, cioè di quelle che formano, per dir così, il sostrato di ogni statistica penale. Se poi non si potrà disporre che di una somma minore, in tal caso bisognerà restringere in proporzione il lavoro, limitandosi ad avere i dati più essenziali. Ad ogni modo si tratta di una questione che non può risolversi senza conoscere prima con certezza l'entità dei mezzi sui quali si potrà calcolare; perciò sarebbe bene che la Commissione affidasse al Comitato l'incarico di provvedere nel miglior modo possibile, dopo che il Ministro Guardasigilli sarà stato esattamente informato della situazione delle cose.

LUCCHINI. Dal momento che le schede ci sono e che si sono spesi dei denari per farle compilare, è giusto che se ne tragga il maggior profitto possibile. Ritiene perciò che, pur trascurando i dati dei quali si può fare a meno, si debba tuttavia procedere allo spoglio delle schede coordinandole ai registri giornalieri, ma in modo che le notizie tratte dalle schede non debbano essere semplicemente considerate come supplementari a quelle desunte dai registri, e costituiscano invece esse la parte più importante delle nostre pubblicazioni di statistica penale, siano anzi il principio di una statistica penale fondata sul metodo più sicuro e utile agli studi giuridici e sociologici, pur cominciando dallo spogliare i soli dati più essenziali. Non bisogna dimenticare che pregi fondamentali

di una buona statistica sono la continuità e l'uniformità delle notizie che essa contiene. I maggiori sforzi devono essere diretti a raggiungere quest'intento e non conviene che per esorbitanti esigenze si compromettano tutto ad un tratto i frutti che se ne possono a buon diritto sperare.

BODIO. Quando lo spoglio delle schede individuali si facesse regolarmente ogni anno, si potrebbero ridurre i quesiti contenuti nei registri e toglierne tutti quelli che, sebbene trovino risposta anche nelle schede, si dovettero conservare nei registri medesimi per evitare di rimanere durante tre o quattro anni privi di notizie comparabili sul movimento della delinquenza. Si otterrà così una economia di spesa e di tempo, che renderà più facile la compilazione della statistica per mezzo della scheda.

TONDI. Stimerebbe opportuno che si determinasse e si facesse conoscere all'on. Guardasigilli qual'è approssimativamente il numero dei funzionari dell'ordine giudiziario che dovrebbe mettere a disposizione dell'Ufficio di statistica per attendervi ai lavori di spoglio.

COSTA. Non crede che intorno a ciò possano sorgere difficoltà. In seguito all'applicazione della legge del 30 marzo 1890 sulla nuova circoscrizione giudiziaria, sono stati messi in disponibilità parecchie centinaia di Pretori ed impiegati di cancelleria. Per ora il Guardasigilli ha intenzione di valersi dell'opera di un certo numero di Pretori: egli è tanto più lieto di questa risoluzione dell'on. Ministro in quanto che spera che ciò gioverà a fargli conoscere la necessità, già tante volte da lui sostenuta, di applicare all'Ufficio di statistica dei funzionari di cancelleria per attendervi ai lavori di statistica giudiziaria.

PENSERINI. Suppone che i Pretori, i quali saranno applicati alla Direzione di statistica, dovranno rimanervi almeno per un paio di anni. Decorso questo periodo di tempo, se le condizioni economiche e finanziarie del paese saranno, come è lecito sperare, alquanto migliorate, non sarà difficile ottenere che siano aumentati i sussidi pecuniari che sono ora insufficienti per far fronte alle spese richieste dal servizio della statistica giudiziaria.

PRESIDENTE. Niuno essendosi opposto, resta adunque affidato al Comitato permanente l'incarico di predisporre il lavoro di spoglio

delle schede, e di compilare i modelli che dovranno poi essere approvati dalla Commissione.

BODIO. Assicura che nella compilazione delle tavole di spoglio si cercherà, per quanto sarà possibile, di soddisfare alle esigenze scientifiche e a quelle amministrative. Saranno messe in evidenza le notizie che valgono a far conoscere l'applicazione del nuovo Codice penale, e quelle che dimostrano l'esito della procedura e del giudizio, l'intensità e le forme della delinquenza, le circostanze che vi fanno maggiormente ostacolo o che invece la favoriscono. Si avrà cura di raccogliere le informazioni più interessanti intorno alla criminalità dei minorenni e dei recidivi, affinché non manchino, anche per il nostro paese, materiali di studio intorno a questi importanti argomenti.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti una proposta presentata dal senatore Costa e del prof. Lucchini, che è del seguente tenore :

« La Commissione:

« Plaudendo al Ministro Guardasigilli per l'intendimento manifestato di fornire i mezzi necessari per l'attuazione completa del programma deliberato dalla Commissione ed accettato dal Governo per la formazione e la pubblicazione della statistica giudiziaria penale ;

« Delibera:

« Di incaricare il Comitato di coordinare il lavoro di spoglio delle schede ai mezzi che saranno posti a disposizione della Direzione generale della statistica, col sistema di eseguire lo spoglio completo delle schede cominciando dalle notizie più essenziali ed elementari per procedere quindi gradualmente a quelle che lo sono meno, avendo presenti i dati che si desumono dai registri giornalieri, ma nel duplice concetto che la scheda sia la fonte stabile e principale della statistica giudiziaria, e che vi sia la continuità fra le attuali e le future pubblicazioni statistiche. »

« COSTA — LUCCHINI. »

La proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

Seduta del 3 giugno 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Fortis, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per la parte penale.

Relazione del senatore Costa sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (*Parte penale*) negli anni 1890 e 1891.

SIGNORI! — I cultori della statistica e coloro che nella statistica giudiziaria sogliono ricercare un materiale prezioso per lo studio dei costumi e per la preparazione delle leggi, avranno, per certo, deplorato che per più di un anno, dal gennaio 1891, siano rimaste interrotte queste nostre periodiche riunioni e sia mancata quindi l'annuale rassegna delle relazioni statistiche del Pubblico Ministero.

Non è, mi affretto a dirlo, che siensi arrestati i lavori di preparazione e di classificazione dei materiali statistici per le consuete pubblicazioni, continuati, anche durante questo periodo, dalla Direzione generale della statistica, con una sollecitudine ed uno zelo che non hanno termine di confronto che nella intelligenza colla quale sono diretti; così che poterono pubblicarsi le statistiche civile

e penale per l'anno 1889 e condursi a tal punto quelle pel 1890 da esserne imminente la pubblicazione.

Ma se non si è arrestata, si è per lo meno allentata l'opera delle riforme e dei perfezionamenti degli ordinamenti statistici ai quali da tanti anni intende, con cura assidua, questa Commissione, con grave pericolo di interrompere quella continuità che, nelle pubblicazioni statistiche, piuttosto che un pregio, è una necessità, e di compromettere lo sviluppo organico di una istituzione che, in breve tempo, nonostante l'inconscio scetticismo dal quale è insidiata, ha potuto affermare la propria esistenza ed acquistare, presso coloro che la conoscono, l'autorità necessaria per adempiere la funzione alla quale è destinata.

Intorno alle conseguenze di questo fatto, per molti rispetti deplorevole, ha assunto di riferire quello fra i nostri colleghi al quale specialmente incombe, per ragione d'ufficio, la responsabilità della statistica giudiziaria.

Io mi limito ad accennare, da un punto di vista e con un intento affatto impersonale, che non basta la fede colla quale la Commissione ha studiato e risoluto il grave problema di dare vita organica ed autorevole alla statistica giudiziaria; non basta il coraggio col quale essa ha sfidato il sorriso degli increduli, che trovano comodo e facile continuare a considerare la statistica giudiziaria come un lavoro di fantasia ed un giuoco di dialettica acrobatica, nel quale tutto può essere ammirevole, fuorchè la sincerità dei dati e la certezza dei metodi immaginati per raccogliarli; non basta aver profuso dieci anni di indagini, di studi, di esperienze in un lavoro che avrebbe potuto sembrare ingrato a chiunque non fosse stato sorretto, come foste voi, illustri colleghi, dal profondo convincimento di fare opera utile, e dalla fiducia del Governo, il quale, apprezzando i vostri studi, accolse le vostre proposte e fino a questi ultimi tempi le fece proprie, circondandole di tutto il prestigio della sua autorità.

Ma giunti ormai a dare, salvi alcuni temperamenti pel periodo transitorio, un definitivo ordinamento alla statistica penale con la scheda individuale, che doveva esserne la base, coi registri giornalieri destinati a rappresentare, nelle sue diverse fasi, lo svolgimento dell'azione giudiziaria, e coi discorsi inaugurali o relazioni

statistiche dei Procuratori generali, che dovevano esserne l'illustrazione ed il commento perenne, occorreva una volontà decisa e costante, atta ad infondere rigogliosa vitalità all'istituzione; occorrevano i mezzi necessari perchè essa potesse essere attuata. Invece, quando pareva raggiunta la meta, sopravvenne un periodo di sosta e di raccoglimento che, ove continuasse, potrebbe metterne in forse l'esistenza.

Questo stato di incertezza, è ragionevole il crederlo, non ha certamente giovato nella lotta che la Commissione va sostenendo per coordinare i discorsi inaugurali alle esigenze del servizio della statistica. La Commissione si era già arresa davanti alla resistenza insuperabile che aveva resi vani gli sforzi adoperati a questo intento, quando aveva proposto di sciogliere i discorsi inaugurali da ogni vincolo coattivo colla statistica, e di ordinare pel servizio della statistica una speciale relazione annuale dei Procuratori generali, illustrativa di un riassunto metodico delle principali risultanze delle schede e dei registri, atto a fornire una sommaria cognizione del movimento della delinquenza e dello svolgimento dell'azione della Magistratura nell'amministrazione della giustizia penale.

Ma la riforma proposta si arrestò nel dedalo della elaborazione legislativa; e noi ci troviamo di fronte, non solo pei discorsi inaugurali dell'anno 1891, ma ben anco per quelli del 1892, alle stesse difficoltà, alle stesse mende, alle stesse osservazioni per le quali noi avevamo proposto di abbandonare una fonte di studi incerta nella sua base, vaga, multiforme, incompleta nel suo svolgimento, e inadatta ad esercitare sul servizio della statistica un'influenza apprezzabile.

Ben si intende, e ad ogni modo conviene affermare, che io non faccio alcun apprezzamento intorno all'importanza, al valore, al merito dei discorsi inaugurali. Questo giudizio, oltrechè estemporaneo, uscirebbe affatto dai limiti della nostra competenza. Ma possono essere, e sono anzi in buon numero, lavori di grandissimo pregio nell'ordine scientifico e letterario, anche mancando di quei caratteri che possono renderli apprezzabili dal punto di vista della statistica.

Possano esservene, e ve ne sono anzi alcuni, compilati con

intento statistico; ma sono voci solitarie e direi quasi errabonde nel campo della statistica che, avendo un particolare e disforme punto di partenza ed un particolare e disforme metodo di svolgimento, non possono cooperare ad un comune risultato, a rendere, anche approssimativamente, la fisionomia della delinquenza ed a mettere in evidenza delle nozioni statistiche le quali, per il loro numero, per la loro entità, per il loro coordinamento, rappresentino, dal punto di vista sociale, legislativo od amministrativo, dei fatti statistici apprezzabili.

Queste osservazioni non escluderebbero la possibilità di compilare una specie di rapsodia delle orazioni inaugurali, ricca, se vuolsi, di osservazioni pregevoli, di indagini critiche autorevoli, di divagazioni scientifiche altamente commendevoli.

Ma dopo averne raccolto e coordinato il materiale, ho dovuto convincermi della superfluità di un lavoro che sarebbe riuscito tanto conforme a quello degli anni precedenti da assomigliare ad un plagio. Mi affretto a soggiungere che una notevole differenza potrebbe esservi, ove si seguissero gli oratori nell'esame critico o nei giudizi sommari che, pressochè tutti, hanno fatto del nuovo Codice penale: nè io escludo che la statistica possa e debba fornire importanti criteri per giudicare da un punto di vista pratico quest'opera importantissima della moderna legislazione italiana. Ma io ho creduto che si dovesse procedere guardinghi per questa via e che non fosse nè savio nè prudente raccogliere o formulare giudizi ed apprezzamenti che, severi, potrebbero essere ingiusti, favorevoli, potrebbero sembrare compiacenti e sarebbero ad ogni modo estemporanei.

Gli elementi di un giudizio, ed anche di un superficiale apprezzamento, d'altronde, mancavano. L'anno 1890 rappresenta infatti, specialmente pei delitti più gravi che danno fisionomia alla delinquenza, un periodo transitorio e di applicazione comparativa delle due leggi penali, antica e nuova, con prevalenza della più mite. Per l'anno 1891 le nozioni relative alla delinquenza fornite dai riassunti non potevano considerarsi definitive. Era quindi, più che prudente, doveroso rimettere a miglior tempo, che potrebbe anche essere la prossima tornata annuale, la consueta indagine sommaria intorno alla delinquenza secondo le forme ed i caratteri improntati dalla nuova legislazione penale, limitandoci per ora ad una esposizione

sommatoria dei dati fondamentali relativi all'anno 1890 per farne, più che altro, il punto di partenza di uno studio più completo e più proficuo in avvenire.

In un campo più ristretto questa rassegna può avere ancora però uno scopo utile: quello di riassumere ed esporre nelle sue linee generali il movimento degli affari presso le Magistrature giudiziarie penali. Questo studio può avere una certa importanza e fornire argomento ad osservazioni pratiche di qualche valore, ove specialmente si osservi che colle leggi complete e di coordinamento del Codice penale, vennero largamente mutate le norme di competenza, e che l'abolita correzionalizzazione ha grandemente accorciata la via dell'azione giudiziaria per un buon numero di delitti. Ma anche qui giova diffidare dalle troppo facili ed estemporanee deduzioni, specialmente per quanto riguarda il normale svolgimento, la sollecita definizione degli affari; avvegnachè sia giusto osservare, da un lato, che il 1890 rappresenta un periodo transitorio nel quale l'affollarsi e lo sfollarsi degli affari ha potuto cagionare remore e ritardi; e dall'altro che, se furono riformate nel 1891 le piante organiche del personale, neppure oggi può dirsi completa l'applicazione graduale di questa riforma.

È quindi con queste avvertenze e con queste riserve che io mi accingo a riassumere quale sia stato negli anni 1890 e 1891 il movimento degli affari presso le Magistrature giudiziarie penali, nei due momenti nei quali è ripartito:

1° dell'istruttoria;

2° dei giudizi;

aggiungendo un saggio intorno ai dati principali che possono servire a dimostrare il movimento della delinquenza nell'anno 1890.

I. — Istruttoria.

Pubblico Ministero. — L'istruttoria ha il suo punto di partenza nelle denunce e querele pervenute agli Uffici del Pubblico Ministero.

In confronto di 273,664 denunce o querele prodotte nell'anno 1889, se ne ebbero 293,761 nell'anno 1890 e 307,448 nell'anno 1891.

Il seguente prospetto indica il numero ed il movimento delle denunce e querele dal 1883 in poi.

**PROCEDIMENTI PER DENUNCIE E QUERELE SOPRAVVENUTI AGLI UFFICI
DEL PUBBLICO MINISTERO E DA ESSI ESAURITI NEGLI ANNI 1883-1891.**

ANNI	PROCEDIMENTI PER DENUNCIE E QUERELE							
	sopra- vveni- uti	esauriti					con invio al Giudice Istruttore	con invio ad altra Autorità
		con invio all'ar- chivio per ines- istenza di reato	con invio al Pretore	con richiesta				
				di citazione diretta	di citazione direzis- sima			
1883 . . .	251 877	17 817	13 183	26 750	4 030	183 822	3 986	
1884 . . .	245 148	18 681	12 081	23 309	3 664	180 561	3 720	
1885 . . .	240 045	20 895	11 748	21 599	4 581	174 805	3 617	
1886 . . .	245 077	18 665	12 716	20 252	4 881	182 202	4 024	
1887 . . .	249 187	20 344	12 234	18 334	4 594	186 976	2 804	
1888 . . .	265 284	25 077	13 037	17 273	4 337	200 495	2 377	
1889 . . .	273 664	27 086	14 230	17 779	3 889	203 549	2 305	
1890 (a) .	293 761	22 351	19 361	27 542	3 092	217 192	1 540	
1891 . . .	307 448	23 183	14 932	29 767	3 825	232 811	1 604	

Come si rileva da questo prospetto, l'aumento nel numero delle denunce e querele, costante dall'anno 1885 in poi, fu più accentuato nell'ultimo biennio, sebbene la nuova legislazione penale abbia reso di azione privata non pochi delitti contro il costume, contro le persone e contro la proprietà che coll'antica, cessata nel 1889, erano di azione pubblica.

E non soltanto è aumento notevole, ma effettivo, se le denunce e querele inviate all'archivio per inesistenza di reato che erano state 27,086 nell'anno 1889, diminuirono a 22,351 nell'anno 1890, soffermandosene 23,183 nell'anno 1891.

Istruzione formale e citazione diretta. — Naturale quindi l'aumento nel numero delle denunce passate agli Uffici d'istruzione, che da 203,549 nell'anno 1889 crebbero a 217,192 nell'anno 1890 ed a 232,811 nell'anno 1891; nonostante il maggiore sviluppo dato alla citazione diretta che, rappresentata da 17,779 richieste nell'anno 1889, aumentò a 27,542 nell'anno 1890 ed a 29,767 nell'anno 1891.

(a) Fra i procedimenti esauriti nel 1890 sono compresi 93 procedimenti riguardanti minori di 9 anni o sordo-muti al disotto di 14 anni, per 31 dei quali fu richiesto al Presidente del Tribunale civile di provvedere a termini degli art. 53 e 57 del Cod. pen. e per 62 fu dichiarato semplicemente il non farsi luogo a procedere.

Inoltre in 64 procedimenti per trasgressione alla pena del confino fu fatta speciale requisitoria al Tribunale, a termini dell'art. 781 del Codice di procedura penale.

Non è il caso di discutere l'istituto della citazione diretta, che ha sempre i suoi ardenti fautori ed i suoi increduli; non è neppure il caso di discuterne la forma che, per quanto da alcuni censurata, non ha formato oggetto di proposte concrete. Ad ogni modo mancano nei discorsi dei Procuratori generali e nella statistica le nozioni necessarie per apprezzare i frutti che se ne sono raccolti; ignorandosi l'esito che hanno avuto i giudizi relativi.

Può invece presumersi che due cause abbiano concorso ad aumentarne il numero: la prima, la più estesa competenza dei Tribunali penali; la seconda, una più precisa determinazione delle pene, colla soppressione della correzionalizzazione. Basti ricordare che tutti i furti qualificati furono ridotti, per ragione di pena, di competenza dei Tribunali penali, per comprendere quanta materia siasi aggiunta alla citazione diretta che prima d'ora, pur ritornando in gran parte ai Tribunali, non poteva giungervi che per la via della istruttoria formale e della Sezione di accusa.

Pretori. — La cooperazione dei Pretori nelle informazioni e nelle istruttorie, che nel 1889 era stata rappresentata da 286,578 procedimenti, aumentò a 306,279 nell'anno 1890 ed a 324,988 nell'anno 1891.

Le diverse forme nelle quali si è svolta dall'anno 1884 in poi è rappresentata dai dati raccolti nel seguente prospetto:

ISTRUTTORIE ED INFORMAZIONI SOPRAVVENUTE AI PRETORI
NEGLI ANNI 1884-1891.

ANNI	ISTRUTTORIE ED INFORMAZIONI SOPRAVVENUTE			
	in totale	Istruttorie		Informazioni richieste dal Pubblico Ministero
		per l'art. 75 del Codice di procedura penale	per delegazione del Giudice istruttore	
1884	264 597	123 597	62 510	78 490
1885	249 909	117 776	56 818	75 325
1886	255 376	123 266	55 539	76 571
1887	255 646	125 774	51 096	78 776
1888	275 595	136 490	56 347	82 758
1889	286 578	145 708	57 616	83 254
1890	306 279	161 743	52 326	92 210
1891	324 988	177 038	53 766	94 184

Era naturale che all'aumento della citazione diretta dovesse corrispondere un maggior numero di richieste di informazioni sommarie per parte del Pubblico Ministero: e però non fa meraviglia che questa parte del lavoro dei Pretori, rappresentata da 83,254 affari nel 1889, sia aumentata a 92,210 affari nell'anno 1890 ed a 94,184 nell'anno 1891.

Ma è notevole che, non ostante l'aumentato lavoro degli Uffici d'istruzione, anzichè crescere, sia diminuito il numero delle delegazioni dei Giudici istruttori. Esse erano state infatti 57,616 nell'anno 1889, e si ridussero a 52,326 nell'anno 1890, per rimanere presso a poco nell'eguale numero, e cioè a 53,766, nell'anno 1891.

Se la diminuzione si manterrà costante e soprattutto se sarà provato che essa rappresenta un minor numero di delegazioni nelle sedi degli Uffici di istruzione, la Commissione potrà rallegrarsi di vedere soddisfatto uno dei suoi più insistenti desideri. Ma per ora converrà limitarsi a segnalare il fatto ed a prenderne atto.

Uffici d'istruzione. — Si è già notato l'aumento di lavoro occorso negli Uffici di istruzione penale, che da 207,596 procedimenti sopravvenuti nel 1889, crebbe a 221,261 nel 1890 ed a 232,262 nel 1891.

L'esaurimento che le istruttorie ebbero dal 1883 in poi è rappresentato dal seguente prospetto:

PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI AGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DA ESSI ESAURITI
NEGLI ANNI 1883-1891.

ANNI	PROCEDIMENTI			
	sopravvenuti	in totale (a)	esauriti	
			per reati, gli autori dei quali	
			rimasero ignoti	erano noti o indiziati
1883	187 502	187 924	57 010	130 914
1884	184 411	185 469	52 573	132 896
1885	178 505	178 875	49 250	129 625
1886	183 591	184 329	48 090	136 239
1887	187 852	187 197	44 113	126 303
1888	200 953	199 570	48 867	134 253
1889	207 956	206 516	51 939	136 319
1890	221 261	222 793	64 385	141 272
1891	232 262	231 358	63 068	150 515

(a) Per gli anni 1887-1891 vi sono compresi anche i procedimenti per fatti non costituenti reato, per i quali si è ommesso, dal 1887 in poi, di ricercare se gli autori erano noti od ignoti, appunto perchè ciò non importa per i fini della giustizia. Questi procedimenti furono 17,136 nel 1890 e 17,775 nel 1891.

Il grave numero dei procedimenti contro ignoti ha fornito argomento anche in questo biennio di meditazione e di studio per parte dei Procuratori generali, senza uscire però dai limiti delle brevi notizie e dei comuni apprezzamenti, dei quali più volte si tenne discorso in questa rassegna.

Questo numero era rappresentato da 51,939 procedimenti nel 1889; crebbe a 64,385 nel 1890 per ridursi a 63,068 nel 1891.

Segna quindi un aumento non solo nel numero assoluto ma nel relativo: ed è notevole che l'aumento abbia avuto per punto di incidenza l'attuazione della nuova legislazione penale, colla quale non può avere alcun rapporto nè efficiente nè occasionale. È notevole ancora che non coincide con un aumento nel numero dei reati contro la proprietà, che di consueto fornisce il più largo contingente alla numerosa falange degli ignoti. E se così è, come pare, sarebbe opera vana ricercare nelle risultanze della statistica le cause di questo fenomeno deplorabile, che probabilmente si nascondono nel metodo onde si svolge la polizia giudiziaria o traggono la loro origine nei costumi poco osservanti della maestà della legge e dei diritti della giustizia.

Sezioni di accusa. — Abolita la correzionalizzazione, estesa la competenza dei Tribunali penali, doveva grandemente scemare il numero delle istruttorie portate davanti alle Sezioni di accusa.

E difatti, le sopravvenute, che erano state 18,266 nell'anno 1889, discesero a 5,005 nell'anno 1890 per diminuire ancora a 3,598 nell'anno 1891; e le definite da 18,350 nel 1889 diminuirono a 5,308 nel 1890 ed a 3,641 nel 1891.

Grave ma importante riforma che ha raccolto il plauso unanime dei Procuratori generali e recato non lieve beneficio alla sollecitudine ed alla semplificazione dei procedimenti.

In coerenza al minor numero degli affari è pure diminuito il numero degli imputati, che, considerati nel numero complessivo, da 31,651 nel 1889, si ridussero a 9,869 nel 1890 ed a 7,103 nel 1891; dei quali furono rinviati alle Corti d'assise 6,952 nell'anno 1889, 4,879 nell'anno 1890 e 4,822 nell'anno 1891; e furono rinviati ai Tribunali penali 22,381 nell'anno 1889, 3,808 nell'anno 1890 e 1,136 nell'anno 1891.

Evidentemente il minor numero di rinviati alle Corti d'assise

nell'anno 1891 accenna ad una minore intensità o intrinseca gravità della delinquenza: ed il numero sempre minore dei rinviati ai Tribunali una più regolare intelligenza ed applicazione delle nuove norme di competenza.

II. — Giudizi.

Pretori. — Debbo confessare che provo una certa esitanza nell'espôrre il movimento dei giudizi davanti ai Pretori, che presenta qualche incongruenza di cui non riesco a dare la spiegazione.

I mutamenti avvenuti nella legislazione facevano presumere un aumento nel numero dei procedimenti e degli imputati, avvegnachè parecchie ipotesi penali dall'ordine dei delitti erano state trasportate in quello delle contravvenzioni (porto d'armi, oziosità, vagabondaggio, mendicizia), e alcune nuove ne erano state aggiunte (ubriachezza).

D'altra parte la facoltà del rinvio ai Pretori era stata alquanto limitata; e per questa via doveva presumersi una diminuzione.

E l'influenza di questi mutamenti ha bensì lasciato traccia nella statistica, ma con risultanze che non sono facilmente spiegabili.

E per vero, nell'anno 1889 erano stati 360,744 i procedimenti a carico, 298,182 quelli definiti con sentenza; 438,621 gli imputati giudicati; 144,355 i prosciolti; 292,041 i condannati, e 2,225 i dimessi per incompetenza.

L'anno 1890, invece di un aumento, segna una diminuzione nei procedimenti a carico che discesero a 345,522 dei quali 327,264 esauriti: ma fornisce invece un aumento nel numero degli imputati che furono 457,477 in complesso, distinti in 184,319 prosciolti, 270,613 condannati e 2,545 dimessi per incompetenza.

Nell'anno 1891 però sembra che gli affari abbiano preso uno sviluppo meno anormale; giacchè di fronte a 376,139 processi a carico, se ne ebbero 353,851 esauriti, con 500,496 imputati giudicati, dei quali 207,234 prosciolti e 290,625 condannati.

Grave sempre, come facilmente si scorge, il numero dei prosciolti, che dal 33 per cento nel 1889 è aumentato al 40 circa per

cento negli anni 1890 e 1891. Ma, rilevandolo, io non intendo di fare apprezzamenti; bastando aver segnalato il fatto, perchè parmi argomento che richieda nuove indagini ed un accurato studio critico sulle statistiche definitive; i quali potranno forse portare le loro indagini su questi due punti: quale influenza possa esercitare sull'esito dei giudizi la maggiore estensione che la nuova legislazione penale, specialmente nei reati contro le persone e le proprietà, ha dato alla querela di Parte: quale influenza esercitino sul numero dei procedimenti di competenza dei Pretori e sull'esito di essi le contravvenzioni ai regolamenti municipali.

Tribunali. — L'aumentata competenza faceva prevedere un aumento nel numero dei procedimenti davanti ai Tribunali penali. E difatti da 47,862 che furono nel 1889, crebbero a 54,422 nel 1890 e ancora a 59,887 nel 1891.

Questo lavoro va ripartito, secondo il modo onde ebbe origine, nelle categorie che risultano dal seguente prospetto:

PROCEDIMENTI ESAURITI DAI TRIBUNALI IN PRIMO GRADO
NEGLI ANNI 1881-1891.

ANNI	PROCEDIMENTI PORTATI A GIUDIZIO					
	in totale	per citazione		per ordinanza di rinvio		per requisitoria del P. M., nei casi di trasgressione alle pene del confino, dell'esilio e della vigilanza della P. S.
		diretta	direttissima	del Giudice istruttore o della Camera di consiglio	della Sezione di accusa	
1881 . .	61 530	33 052	6 623	8 451	13 312	..
1882 . .	56 579	28 825	6 021	8 490	13 020	..
1883 . .	52 085	27 029	4 035	8 687	12 105	..
1884 . .	48 904	24 286	3 665	8 719	11 985	..
1885 . .	47 857	21 753	4 605	7 927	11 693	1 837
1886 . .	47 194	20 146	4 998	8 057	12 102	1 842
1887 . .	45 429	18 130	4 455	8 839	12 339	1 656
1888 . .	46 531	17 722	4 418	9 294	13 164	1 933
1889 . .	47 862	18 247	4 092	9 672	13 861	1 990
1890 . .	54 422	24 967	3 187	26 195		73
1891 . .	59 887	29 672	4 001	26 189		25

Quest'aumento nel numero degli affari, che va proporzionatamente ripartito nelle diverse categorie dalle quali traggono origine, era naturale per l'anno 1890: è invece meritevole di osservazione per l'anno 1891, giacchè, cessato il periodo transitorio della applicazione dell'antica legge statuente, che in gran numero di casi si è rivelata più mite, se non è spiegabile con un aumento nella delinquenza, non potrebbe avere ragione che in uno spostamento di competenza per ragione di pena più grave nella nuova che nella legge cessata. Ma alla spiegazione di questo fenomeno non bastano i dati statistici dei riassunti e deve esserne rimandato lo studio alle statistiche definitive per l'anno 1891.

Nei rapporti subbiettivi, il risultato di questi giudizi, fu rappresentato da 71,210 imputati giudicati nel 1889, da 85,327 nell'anno 1890 e da 95,121 nell'anno 1891; con un contingente di 54,088 imputati condannati nell'anno 1889, di 62,080 nell'anno 1890 e di 66,475 nell'anno 1891 ed un coefficiente di 16,729 imputati prosciolti nel 1889, di 22,882 nel 1890, e di 28,202 nel 1891.

In queste cifre è notevole l'aumento nel numero proporzionale dei prosciolti che fu del 23 per cento nel 1889; aumentò a 26 per cento nel 1890; crebbe ancora a 29 per cento nel 1891.

Sta bene che, estesa la competenza dei Tribunali, debba ritenersi aumentato il numero dei procedimenti di grave e difficile indagine; sta bene ancora che l'applicazione di una legislazione nuova, così diversa dalla precedente, possa avere prodotto qualche incertezza e quindi qualche maggiore larghezza nella sua applicazione. Ma la proporzione è sempre assai grande e richiede un diligente studio intorno alle cause dalle quali può essere prodotta. E fra le indagini che converrà fare, credo debba, anche pei giudizi dei Tribunali penali, tenere il primo posto lo studio dell'influenza che può aver esercitato sull'esito finale dei giudizi la maggior estensione data alla querela di Parte.

Corti d'assise. — Come conseguenza dell'aumentata competenza dei Tribunali penali, doveva attendersi una diminuzione nei processi di competenza delle Assise; e la diminuzione si è verificata, e si va anzi sempre più accentuando, giacchè se vi furono 4821 cause nel 1889, diminuirono a 3418 nell'anno 1890, rimanendo 3470

nell'anno 1891; delle quali furono esaurite 3913 nell'anno 1889, 2704 nell'anno 1890 e 2720 nell'anno 1891, con 6780 accusati giudicati nell'anno 1889, 4579 nell'anno 1890 e 4565 nell'anno 1891.

Anche nei giudizi di assise è assai notevole il numero delle assoluzioni; giacchè furono 1992 i prosciolti nell'anno 1889, che in confronto di 4788 condannati danno una proporzione del 29 per cento; mentre 1519 prosciolti in confronto di 3060 condannati, la elevarono al 33 per 100 nell'anno 1890, per fermarsi poi con 1430 prosciolti in confronto di 3135 condannati, alla misura del 31 per cento nell'anno 1891.

Questo risultato non ha scosso, in generale, la fiducia dei Procuratori generali nell'istituzione dei giurati, ove se ne tolga uno, che ha proposto di limitare la competenza delle Corti d'assise ai delitti politici e di stampa. Tutti però ritengono necessario riprendere in esame il metodo di scelta dei giurati, la forma del procedimento, la garanzia della sincerità dei giudizi; e siccome questi voti corrispondono al sentimento pubblico, inquieto soprattutto per la morbosa teatralità dei dibattimenti, è dovere della Commissione richiamare su di essi l'attenzione speciale del Governo.

Numero complessivo degl'imputati giudicati in primo grado.

— Ma per avere un'idea esatta e completa del modo onde si è svolta l'azione della giustizia penale e, facendone un confronto cogli anni precedenti, desumerne uno degli indizi del movimento della delinquenza, giova riassumere, nel seguente prospetto, il numero degl'imputati od accusati sottoposti a giudizio di cognizione, prosciolti o condannati dal 1880 in poi.

IMPUTATI GIUDICATI, PROSCIOLTI E CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE DI PRIMO GRADO NEGLI ANNI 1880-1891.

ANNI	PRETORI			TRIBUNALI			CORTI D'ASSISE (a)			IN COMPLESSO		
	Imputati			Imputati			Imputati			Imputati		
	giudicati	prosciolti (b)	condannati	giudicati	prosciolti (b)	condannati	giudicati	prosciolti	condannati	giudicati	prosciolti	condannati
1880 .	364 991	102 956	262 035	(c) 95 310	10 581	2 776	7 805	470 882
1881 .	328 577	96 912	231 665	88 575	22 331	66 244	10 364	2 680	7 684	427 516	121 923	305 593
1882 .	338 252	102 444	235 808	80 979	19 470	61 509	8 228	2 163	6 065	427 459	124 077	303 382
1883 .	335 800	103 206	232 594	75 816	17 402	58 414	8 127	2 425	5 702	419 743	123 033	296 710
1884 .	348 465	93 535	254 930	72 650	17 482	55 168	7 533	2 222	5 311	428 648	113 239	315 409
1885 .	375 555	102 092	273 463	70 547	17 444	53 103	7 922	2 409	5 513	454 024	121 945	332 079
1886 .	392 396	111 586	280 810	69 175	17 521	51 654	7 042	2 112	4 930	468 613	131 219	337 394
1887 .	379 411	120 024	259 387	67 044	16 618	50 426	7 944	2 398	5 546	454 399	139 040	315 359
1888 .	417 340	134 694	282 646	68 484	16 115	52 369	7 441	2 075	5 366	493 265	152 884	340 381
1889 .	438 621	146 580	292 041	71 210	17 122	54 088	7 155	2 066	5 089	516 986	165 768	351 218
1890 .	457 477	186 864	270 613	85 327	23 247	62 080	4 789	1 564	3 225	547 593	211 675	335 918
1891 .	500 496	209 871	290 625	95 121	28 646	66 475	4 695	1 457	3 238	600 312	239 974	360 338

(a) Vi sono compresi anche gl'imputati giudicati per opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Corte di cassazione.

(b) Fra gl'imputati prosciolti dai Pretori e dai Tribunali sono compresi anche quelli *dimessi per incompetenza*.

(c) Vi sono compresi anche gl'imputati giudicati in grado d'appello, che sono invece esclusi negli anni successivi.

In confronto quindi di 516,986 imputati giudicati nel 1889, se ne ebbero 547,593 nell'anno 1890 e 600,312 nell'anno 1891: e il numero dei prosciolti, che era stato di 165,768 in confronto di 351,218 condannati nella proporzione del 32 per 100 nell'anno 1889, crebbe, con 211,675 prosciolti in confronto di 335,918 condannati, alla proporzione del 38 per 100 nell'anno 1890; aumentò ancora, con 239,974 prosciolti in confronto di 360,338 condannati, ad una proporzione di 39 per 100 nell'anno 1891.

Fatto assai grave codesto, del quale è necessario studiare le cause nel diritto statuente, nei metodi del procedimento, nelle pratiche giudiziarie, e pur troppo ancora nei costumi; giacchè può rivelare soverchia facilità di promuovere l'azione penale, inabilità o fiacchezza nel proseguirla, e soprattutto mancanza di quei sussidii che l'Amministrazione della giustizia trae dal culto pel vero e pel giusto, dal quale ha diritto e necessità di essere circondata.

Giudizi di appello. — Ad integrare la rassegna dei lavori compiuti dai Magistrati penali in sede di merito, rimane a parlarsi dei giudizi di appello.

I giudizi di appello dalle sentenze dei Pretori che erano stati 27,658, compresi gli arretrati, nel 1889, aumentarono a 29,962 nel 1890, ed a 33,404 nel 1891.

E, in proporzione delle cause a carico, aumentarono quelle decise da 25,052 con 33,829 imputati nel 1889, a 26,382 con 35,765 imputati nel 1890, ed a 29,315 con 39,682 imputati nel 1891; definite con sentenza di riforma nella proporzione del 44 per 100, per 15,113 imputati nel 1889; del 44 per 100, per 15,784 imputati nel 1890, e del 43 per 100, per 16,783 imputati nel 1891.

I giudizi di appello, dalle sentenze dei Tribunali penali, seguirono lo stesso movimento ascensionale.

I procedimenti, da 21,080 nel 1889, aumentarono a 24,053 nel 1890 ed a 28,963 nel 1891: e in confronto dei 18,756 procedimenti esauriti, con 25,192 imputati nel 1889, 20,215 con 27,943 imputati nel 1890 e 22,398 con 31,831 imputati nel 1891, si ebbe una proporzione di giudizi di riforma del 33 per cento, con 8378 nel 1889, del 40 per cento, con 11,283 nel 1890, e del 37 per cento, con 12,059 nel 1891.

Constatano i Procuratori generali nei loro discorsi, che la maggior parte delle sentenze riformate lo furono per semplice diminuzione di pena; e se ne dolgono, e alcuni fra essi ne traggono argomento per porre in discussione l'istituto dell'appello, alcuni per proporre l'abolizione, altri per limitarlo alla garanzia delle forme e della retta applicazione della legge, altri finalmente propugnando, ove l'appello riguardi il fatto o le prove, la ripetizione integrale del dibattimento. Grave questione, che non manca di precedenti e che merita tutta l'attenzione del Governo.

III. — **Riassunto delle principali nozioni statistiche intorno al movimento della delinquenza nell'anno 1890.**

Le nozioni statistiche finora esposte, rivelando una attività sempre maggiore nell'azione della giustizia, potrebbero a prima giunta far credere ad un aumento nella delinquenza. Ma per affermare se tale aumento, per quanto riguarda l'anno 1890, sia effettivo e dimostri un vero e costante aggravamento nelle condizioni della moralità pubblica, occorre prima di tutto determinare il carattere e la portata dell'aumento verificatosi nel numero degli affari; occorre in secondo luogo esaminare in quali rapporti questo aumento si trovi col movimento della delinquenza obbiettiva.

Movimento degli affari. — Le denunce e querele che diedero luogo a istruttoria od a giudizio di competenza diretta delle Preture furono 233,102 nell'anno 1889, 240,926 nell'anno 1890; e quelle prodotte alle Regie Procure, furono 239,447 nell'anno 1889, 267,187 nell'anno 1890.

Si ebbe quindi nel 1890 un aumento nel numero degli affari iniziali del 3 per 100 quanto alle Preture e del 10 per 100 quanto alle Regie Procure, e quindi più che triplo nella maggiore in confronto della minore giurisdizione.

E si noti che cessarono col nuovo Codice penale di essere preveduti come delitti tutta una serie di reati e passarono nel novero delle contravvenzioni (rappresentate per il solo porto d'armi e per oziosità e vagabondaggio da 10,519 reati); e non poche nuove con-

travvenzioni vi furono prevedute, e fra le altre quella dell'ubbrichezza, che dovrebbe figurare, ma se ne ignora il numero, per parecchie migliaia di procedimenti.

In realtà quindi, per quanto il numero delle denunce di reati di competenza diretta delle Preture appaia maggiore, non rivela una maggiore intensità nella minore delinquenza, ma piuttosto una proporzionale diminuzione.

Ma da queste stesse nozioni deriva che l'indice del movimento della delinquenza desunto dal numero degli affari denunciati alle Regie Procure, più non comprendendo una serie di delitti che prima ne facevano parte, accenna ad un aumento effettivo maggiore di quello apparente.

Gli analoghi dati relativi ai giudizi debbono essere apprezzati con maggiore riserva, perchè, specialmente i più gravi che imprimono carattere alla delinquenza, si riferiscono in buona parte a periodo anteriore. Essi non condurrebbero, ad ogni modo, ad eguali conclusioni.

E per vero i procedimenti sopravvenuti davanti ai Pretori furono 350,318 nell'anno 1889, 323,385 nel 1890; davanti ai Tribunali 47,366 nel 1889, 60,344 nel 1890, e davanti alle Corti d'assise 3,952 nel 1889, 2,689 nel 1890: e quindi in complesso 401,636 nell'anno 1889, 386,418 nell'anno 1890.

In confronto quindi di un maggior numero di denunce vi fu un numero minore di giudizi. Ma l'esito delle istruttorie ha largamente contribuito a produrre questo risultato. Giacchè gli imputati nei procedimenti esauriti dagli Uffici di istruzione e dalle Sezioni di accusa senza rinvio a giudizio, che erano stati 70,352 nell'anno 1889, aumentarono a 81,048 nell'anno 1890. E quando si osservi che fra questi andavano compresi, per l'anno 1889, 25,536 imputati prosciolti per inesistenza di reato e 6,033 imputati prosciolti per estinzione dell'azione penale, e quindi 31,569 in tutto, mentre nell'anno 1890 furono 29,587 gl'imputati prosciolti per inesistenza di reato e 13,573 gl'imputati pei quali fu dichiarata estinta l'azione penale, si rende manifesto:

che il minor numero di rinvii a giudizio in confronto delle denunce non accenna ad una maggiore rilassatezza nelle istruttorie, ma ad una condizione di cose estranea all'azione della giu-

stizia e che molto probabilmente trae la sua origine dalla mutata legislazione, e specialmente dalla maggiore estensione data all'istituto della querela privata;

che quindi, compensandosi in questa guisa le differenze nel numero degli affari sopravvenuti nel biennio, non possono fornire alcun argomento per affermare che la delinquenza sia aumentata o diminuita, ed autorizzano piuttosto a ritenere che essa non abbia subito sostanziale mutamento.

Numero e specie dei reati. — Ma occorre soffermarsi specialmente a considerare il numero e la specie dei reati denunciati, sottoposti ad istruzione od a giudizio.

Il numero dei reati denunciati nell'anno 1889 fu di 295,364 ai Pretori e di 276,063 alle Regie Procure, e quindi 571,427 in tutto.

E nell'anno 1890 fu di 297,959 ai Pretori e di 311,914 alle Regie Procure, e quindi 609,873 in tutto.

Appare quindi un aumento di 38,446 reati denunciati nel 1890, in confronto dell'anno precedente, e specialmente un maggior numero di 35,851 reati denunciati alla giurisdizione maggiore.

Ma molto probabilmente l'imperfetta cognizione della nuova legislazione penale ha influito a dare un erroneo indirizzo alle denunce e querele; giacchè, nello stadio del giudizio, si ha bensì, in confronto di 370,482 reati giudicati nel 1889 e 404,053 nell'anno 1890, un aumento di 33,571 reati giudicati; ma questo aumento ritorna in buona parte alla giurisdizione dei Pretori. E difatti i reati giudicati dai Pretori, che erano stati 307,604 nel 1889, aumentarono a 335,467 nel 1890, circa l'8 per cento; mentre quelli giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'assise, che erano stati 62,878 nell'anno 1889, aumentarono soltanto a 68,586 nell'anno 1890.

L'aumento numerico complessivo è quindi un fatto che non può essere negato. Ma per dedurre se rappresenti veramente un aggravamento nella condizione della delinquenza, occorre esaminarlo nelle diverse categorie di reati nei quali va distribuito; confronto malagevole, però, per l'intervenuto mutamento della legislazione, sia nel diritto statuente, sia nell'ordine delle competenze, e che non può quindi essere compiuto che a grandi tratti e nelle sue linee più generali.

Vi furono categorie di reati nelle quali si verificarono variazioni insignificanti; ve ne furono in aumento, ve ne furono in diminuzione.

Presentarono variazioni insignificanti i delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico; le violenze, resistenze ed oltraggi; i delitti dei pubblici ufficiali; i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie; i furti; le truffe ed altre frodi; le usurpazioni, incendi, danneggiamenti.

Diminuirono nel 1890, in confronto dell'anno precedente, gli omicidii volontari ed oltre l'intenzione da 4000 a 3628 i denunciati; da 3750 a 3102 quelli pei quali ebbe luogo l'istruzione, e da 2478 a 2121 i giudicati; e quindi di circa 400, corrispondenti alla proporzione del 10 per 100 circa: i reati di lesione personale, da 86,026 a 73,695 i denunciati; da 49,561 a 26,587 quelli che formarono oggetto di istruzione e da 72,909 a 54,921 i giudicati.

Aumentarono invece i reati di falsità nelle monete o in atti, da 9566 a 12,215 i denunciati e da 10,308 a 11,852 quelli che formarono oggetto di istruzione: i reati di frodi nei commerci e nelle industrie e le bancherotte, da 2551 a 4070 i denunciati, da 2490 a 3525 quelli che formarono oggetto di istruzione e da 1831 a 2991 i giudicati: i reati di diffamazione e d'ingiuria, da 50,502 a 61,299 i denunciati, da 9191 a 12,555 quelli che formarono oggetto di istruzione e da 21,432 a 38,864 i giudicati: i reati di rapina, estorsione e ricatto, da 1924 a 2390 i denunciati, da 1857 a 2240 quelli che formarono oggetto di istruzione, da 553 a 765 i giudicati: i delitti in genere d'ogni altra specie non classificati, da 39,756 a 44,616 i denunciati, da 18,262 a 18,731 quelli che formarono oggetto di istruzione, da 18,814 a 24,249 i giudicati: e finalmente le contravvenzioni previste dal Codice penale e da leggi speciali, da 195,932 a 226,543 le denunciate e da 151,720 a 191,907 le giudicate.

Nelle diminuzioni ha poca importanza quella nei reati di lesione personale, che dipende evidentemente dalla maggiore estensione data alla querela privata; ha invece una notevole importanza la diminuzione di circa 400 omicidii semplici o qualificati, la grande piaga dalla quale è infetta questa nostra Italia, che, per quanto circoscritta ad alcuna delle sue regioni, è sempre cancrenosa.

Negli aumenti rende più grave la fisionomia della delinquenza il

maggior numero di falsità, di frodi nei commerci e nelle industrie, di rapine ed estorsioni; accenna ad una rimarchevole influenza della nuova legislazione il maggior numero di querele e di giudizi per diffamazione, e dei delitti in genere preveduti dal Codice penale; non ha significato apprezzabile il maggior numero di contravvenzioni, soprattutto per la mancanza di una classificazione che permetta di conoscerne l'indole e l'importanza, e perchè ad ogni modo comprende una serie non breve di violazioni della legge penale che prima d'ora erano comprese fra i delitti.

Esposti i dati, io mi astengo dall'esaminare quale significato abbiano nei rapporti del movimento della delinquenza.

È sempre indagine delicata e difficile; e sarebbe, ad ogni modo, molto azzardata per la difficoltà di confrontare due periodi retti da una legislazione sostanzialmente mutata, che non è suscettiva di esatto riscontro, che non potè avere applicazione intera, che non era entrata nei costumi del paese, che non era familiare ai Magistrati che l'hanno applicata.

Ma se si osserva che pressochè invariato rimase il numero dei delitti che più interessano l'esistenza politica e le funzioni dello Stato; che non avvenne sostanziale mutamento nella categoria più numerosa dei delitti, quella dei delitti contro la proprietà; che si è anzi verificata una diminuzione negli omicidii e in genere nei delitti contro le persone, che danno una particolare impronta alla delinquenza del nostro paese, scema grandemente l'importanza dell'aumento, numerico complessivo dei reati denunciati e giudicati e può attendersi con animo tranquillo a farne più esatto apprezzamento, quando una maggiore esperienza della nuova legislazione penale permetterà un più ponderato giudizio.

Ma è tempo di concludere.

L'esame della parte penale dei discorsi inaugurali, lo studio dei riassunti statistici che dovrebbero illustrare, non mi autorizza a ritornare sui voti, sui desiderii, sulle aspirazioni tante volte manifestate dalla Commissione in ordine a questa importante istituzione. La sua efficacia nei rapporti del servizio della statistica va gradatamente scemando, e la necessità di una riforma si rende sempre più

manifesta. Il pensiero di sciogliere i discorsi inaugurali dalle pastoie della statistica e di emancipare la statistica dalle esigenze di una solennità inaugurale per riportarla in un ambiente consacrato esclusivamente all'intento che essa si propone, è, anche nell'esperimento di questo biennio, dimostrato giusto, opportuno, eminentemente pratico. Fare nuove discussioni, proporre nuove deliberazioni, sembra superfluo, bastando ricordare le discussioni fatte e le deliberazioni prese.

Finchè però discorsi e riassunti si mantengono, deve essere nostra cura di renderli, per quanto è possibile, efficaci all'intento che si propongono.

Or l'esame dei discorsi e dei riassunti statistici ha rivelato alcune lacune che è necessario di riempire.

Di parecchie istituzioni novelle introdotte nella legislazione penale i riassunti non tengono conto, o poco o punto, e certo non tutti, dallo stesso punto di vista, ne parlano i Procuratori generali.

Si ignora infatti, nè fu possibile conoscere quale esplicazione abbiano avuto, quale prova abbiano fatto la riprensione giudiziale sostituita alla detenzione od all'arresto non maggiore di un mese, al confino non maggiore di tre mesi, alla multa od ammenda non superiore a lire 300; l'arresto in casa per le donne ed i minorenni non recidivi; l'opera pubblica sostituita all'arresto; l'espiazione graduale della pena negli stabilimenti intermedi e in istato di liberazione condizionale: manca il mezzo di apprezzare quale influenza abbia esercitato sul corso dei procedimenti, sull'esito dei giudizi la querela di Parte grandemente estesa nella nuova legislazione penale: si cerca invano quale efficacia punitiva abbiano esercitato alcune ipotesi penali, sostanzialmente modificate o affatto nuove, come ad esempio quella dell'ubriachezza: non si può apprezzare quale lacuna abbiano lasciato fra i delitti e quale abbiano riempita fra le contravvenzioni parecchi reati che ebbero nel nuovo Codice più corretta classificazione secondo l'intrinseca indole loro, quali l'oziosità, il vagabondaggio, la mendicizia, il porto d'armi, e non poche prescrizioni dirette a tutelare la proprietà.

Di questi argomenti dovrebbero occuparsi i Procuratori generali nei loro discorsi. Ma caduti vani i voti espressi dalla Commis-

sione perchè fossero indicati quegli argomenti dei quali occorre nei discorsi medesimi illustrazione e commento, parmi opportuno lasciar al Governo la scelta del mezzo, limitandosi ad affermare la necessità di conoscere intorno ai punti summenzionati l'opinione autorevole dei Procuratori generali.

La Commissione:

In attesa dei provvedimenti diretti a recare in atto il voto della Commissione del 27 gennaio 1891, per l'istituzione di una particolare relazione dei Procuratori generali intorno ai risultati della statistica nei rispettivi distretti,

Delibera:

1° Di pregare il Comitato di riprendere in esame il riassunto statistico da allegarsi ai discorsi dei Procuratori generali per aggiungervi tutte le nozioni atte a dimostrare il modo onde funzionano le principali fra le nuove istituzioni del Codice penale, quali ad esempio:

- a) la riprensione giudiziale;
- b) l'arresto in casa per le donne e per i minorenni non recidivi;
- c) l'arresto in casa di lavoro o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità;
- d) l'espiazione delle pene negli stabilimenti intermedi;
- e) la liberazione condizionale;
- f) la querela di Parte.

2° Di pregare il Comitato ad esaminare se convenga introdurre maggiore discriminazione nella classificazione delle contravvenzioni, nell'intento specialmente di apprezzare la portata e gli effetti delle disposizioni del nuovo Codice e della legge di pubblica sicurezza relative:

- a) all'ubriachezza;
- b) all'oziosità, al vagabondaggio e alla mendicizia;
- c) alle armi e materie esplodenti;
- d) al possesso ingiustificato di oggetti di valore, e in genere alle contravvenzioni relative alla pubblica tutela della proprietà.

3° Di rivolgere preghiera al Ministro Guardasigilli di voler disporre che o nei discorsi inaugurali o con relazioni speciali, di cui la Commissione gradirà la comunicazione, i Procuratori generali rendano conto del modo onde funzionano le istituzioni indicate al numero 1°.

PRESIDENTE. Apre la discussione intorno alla relazione del senatore Costa sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale.

CUCCIA. Ha ammirato la dotta relazione del senatore Costa, sulla quale non farà che brevi osservazioni. In primo luogo egli non riesce a capire da qual motivo il Relatore sia stato indotto a formulare delle conclusioni che non possono in alcun modo ritenersi come conseguenza delle osservazioni fatte dai Procuratori generali nei loro discorsi. E parimenti non intende perchè la Commissione non debba esaminare essa stessa, invece di darne l'incarico al Comitato, se sia opportuno di aggiungere nei riassunti statistici da allegarsi ai discorsi inaugurali le notizie atte a dimostrare il modo in cui funzionano i principali istituti del nuovo Codice penale e non debba senz'altro decidere se convenga adottare una classificazione più estesa delle contravvenzioni. Si avrebbe in tal modo il vantaggio di raggiungere più presto l'intento, senza d'altronde aggravare di soverchio lavoro il Comitato, il cui compito sarebbe soltanto quello di provvedere che siano attuate le deliberazioni prese.

Non approva neppure l'ultima proposta dell'on. Relatore nella quale si esprime il desiderio che i Procuratori generali rendano conto, nei discorsi inaugurali o con relazioni speciali, del modo in cui funzionano quegli istituti. Gli sembra infatti che il prescrivere ai Procuratori generali di ritornare tutti gli anni sui medesimi argomenti, sia un limitare un po' troppo e la loro libertà e quella della Commissione, che potrebbe reputare necessario di richiamare l'attenzione dei Capi del P. M. su qualcun'altra delle questioni, che potrà sollevare l'applicazione del nuovo Codice penale.

CANONICO. Ritiene più opportuno che i Procuratori generali, anzichè nei discorsi inaugurali, rendano conto per mezzo di rela-

zioni speciali del modo in cui funzionano gli istituti della riprensione giudiziale, dell'arresto in casa per le donne e per i minorenni non recidivi, dell'arresto in una casa di lavoro o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità, dell'espiazione delle pene negli stabilimenti intermedi, della liberazione condizionale e della querela di Parte. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

CURCIO. Gli sia permesso anzitutto di esprimere nuovamente il desiderio che i modelli i quali dovranno servire per lo spoglio delle schede individuali siano, prima di essere posti in uso, riveduti ed approvati dalla Commissione. Confida che questo suo desiderio sarà soddisfatto dal Comitato, come d'altronde gli danno a sperare le assicurazioni fatte a questo proposito dall'on. Costa.

E viene alla relazione sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale. Il Relatore, accennando al movimento della delinquenza, ha affermato che, considerando il numero complessivo dei reati o dei procedimenti, occorre convenire ch'essa va grado a grado aumentando. Si associa pienamente, ma con vivo rincrescimento, a questa opinione, e ritiene che una delle ragioni che favoriscono questo lento ma progressivo accrescersi della criminalità consista nel gran numero dei reati che rimangono impuniti perchè non si riesce a scoprirne gli autori, e nel numero non meno grande dei giudizi ch'è si chiudono sia con assoluzioni, sia con dichiarazioni di non farsi luogo a procedere. Le lungaggini che si deplorano nell'istruzione dei processi, il timore delle Parti lese di denunciare gli autori dei reati, l'abolizione della formalità del giuramento religioso da prestarsi dai testimoni, infine la troppo scorretta influenza che si esercita sui giurati; ecco, a suo parere, alcune delle principali cause di sì doloroso fenomeno. È necessaria un'indagine speciale in proposito, la quale additi quali siano i mezzi di riparare a questi fatti, deplorati spesso ma non mai rimossi, e che seguitano ad inceppare tanto gravemente l'amministrazione della giustizia.

Presenta a tal fine una proposta di deliberazione.

LUCCHINI. Loda la relazione del senatore Costa, il quale ha saputo trarre così grande profitto da quel poco che potevasi ricavare dai discorsi dei Procuratori generali.

Quanto al movimento della delinquenza, egli crede che per averne un giusto concetto non basti, come ha fatto l'on. Curcio, limitarsi a considerare soltanto il numero totale dei reati e alcuni dati più salienti, ma sia necessario addentrarsi nell'esame dei singoli fatti, e per ogni singolo fatto o gruppo di fatti, o almeno per i più importanti, istituire separati apprezzamenti. Così per esempio, il continuo aumento nel numero dei reati dipende in gran parte dal crescere delle contravvenzioni; e ciò non significa già che la delinquenza s'aggravi, ma anzi è forse un indizio di progrediente civiltà, come ebbe occasione di avvertire altre volte, giacchè tanto più numerose sono in un paese le contravvenzioni, quanto maggiore è la solerzia del Governo e del Parlamento nel provvedere alla tutela degli istituti sociali, quanto più crescono le esigenze della civiltà e quanto più è efficace l'azione con cui le leggi e i regolamenti vengono fatti osservare.

Così dal prospetto contenuto nell'Introduzione alla Statistica penale del 1890 e riguardante i reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero e ai Pretori, risulta che in quest'anno vi fu un aumento nel numero complessivo delle denunce; si osservi però che esso è dovuto quasi esclusivamente ai reati di lieve entità, vale a dire a quelli inviati al giudizio del Pretore o al giudizio del Tribunale per citazione diretta. All'opposto i più gravi reati di sangue, vale dire gli omicidii volontari e oltre l'intenzione, sono diminuiti in confronto dell'anno scorso di circa 400.

I procedimenti esauriti nel 1890 per reati gli autori dei quali rimasero ignoti, furono 64,385, mentre erano stati soli 51,939 nell'anno precedente. Ma è da avvertire che nel 1890 crebbe anche il numero totale dei procedimenti; il che spiega in parte l'aumento dei reati con autori ignoti. Occorre del pari osservare che sono notevolmente cresciuti gli imputati pei quali fu provveduto con ordinanza di non farsi luogo a procedere per estinzione dell'azione penale, i quali, da 5929 che erano nel 1889, giunsero a 13,454 nel 1890; il che trova forse una spiegazione in ciò, che il nuovo Codice penale da una parte ha tolto dalla categoria dei reati fatti che come tali erano considerati dal Codice Sardo, e dall'altra ha abbreviato in parecchi casi il termine per la prescrizione dell'azione penale.

Da tutto ciò può trarsi un'importante conseguenza, che cioè l'accrescersi della criminalità è più apparente che reale.

Poche altre osservazioni farà sulla relazione del senatore Costa.

Nei giudizi innanzi ai Tribunali rimane presso a poco stazionario l'uso delle citazioni direttissime, mentre va gradatamente crescendo quello delle citazioni dirette. Non è lungi dal ritenere che le oscillazioni che si notano nel numero delle dichiarazioni di non farsi luogo a procedere abbiano un riscontro nelle oscillazioni che si osservano in quello delle citazioni dirette. Ad ogni modo sarebbe utile ricercare quale sia l'influenza che esercita sull'esito dei giudizi l'uso più o meno esteso che i Magistrati fanno delle citazioni dirette.

Si compiace delle lodi che i Procuratori generali prodigano all'istituzione dei Giurati: è anch'egli fautore di questa istituzione e desidera ch'essa renda alla causa della giustizia servigi sempre migliori; perciò propone che l'on. Guardasigilli sia invitato a indagare, con proposito fermo e con vigile cura, il modo in cui funziona l'istituzione del Giuri, massime nella formazione delle liste.

Dubita che sia utile chiedere speciali notizie intorno all'arresto da scontarsi in una casa di lavoro o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità, come pure intorno all'espiazione delle pene in stabilimenti speciali; si tratta di istituti che, a quanto gli consta, non poterono sinora entrare effettivamente in vigore, non essendosi ancora provveduto ai mezzi per la loro attuazione.

Termina coll'esprimere due desiderii: in primo luogo che nella classificazione sommaria dei reati adottata nelle Introduzioni alle Statistiche penali e nello stesso prospetto sommario le contravvenzioni previste dal Codice penale siano d'ora innanzi tenute separate dai reati previsti da leggi speciali, a causa del diverso grado di intensità criminosa che quelle presentano rispetto a questi; in secondo luogo che alle indagini desiderate dall'on. Costa su alcuni istituti della nostra legislazione penale, ne siano aggiunte alcune altre:

1° Sulle oblazioni volontarie che avvengono nelle contravvenzioni per applicazione:

a) del Codice penale;

- b) di leggi speciali;
- c) di regolamenti municipali;
- 2° Sui provvedimenti dell'art. 46, capov., del Codice penale;
- 3° Sui provvedimenti degli art. 47, capov.; 48, 1° capov.; 53, capov.; 54, 1^a parte, e 58 del Codice penale.

PRESIDENTE. Dichiaro a nome del Comitato che questo non mancherà di tener presenti i desideri del prof. Lucchini e vedrà se le notizie da lui richieste possano essere introdotte nei registri statistici.

LAMPERTICO. Non ha bastevoli parole di lode per la relazione del senatore Costa, il quale, dopo aver rivendicato con nobili ed elevate parole l'importanza della statistica giudiziaria, ha fatto una critica così accurata e approfondita delle notizie riguardanti l'amministrazione della giustizia penale e il movimento della delinquenza negli anni 1890 e 1891.

Un punto però del quale il Relatore non ha fatto cenno è quello dell'influenza che l'abolizione della pena di morte ha esercitato sulla più grave criminalità. Ricorda che quando fu discusso in Senato il progetto di legge che dava facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale, egli sostenne con ferma convinzione che nelle attuali condizioni del sentimento morale e religioso la pena di morte non poteva più avere quella forza intimidatrice, nella quale alcuni ripongono il suo principale fondamento. Ben altre pene vi sono che può credersi abbiano una maggiore efficacia sull'animo di chi sta per cadere nel delitto ed esercitino un salutare sbigottimento; l'ergastolo, ad esempio, la cui perpetuità, congiunta con una prolungata solitudine, si presenta con sì grave e dolorosa immagine da rendere ad esso preferibile l'estremo supplizio.

Ad ogni modo è questo un argomento intorno al quale desidererebbe che il Comitato iniziasse uno studio che avesse in mira di accertare se anche per l'Italia è accaduto, come per altri paesi, che la soppressione della pena capitale non ha cagionato alcun aumento dei reati a cui per l'innanzi era comminata.

LUCCHINI. Già fino dal 1877 la pena di morte può considerarsi come abolita di fatto in Italia, e tuttavia, non ostante le maggiori o

minori oscillazioni della delinquenza avvertite in questi ultimi anni, essa tende in modo abbastanza sensibile ad una graduale diminuzione, appunto nei reati più gravi e più comuni, cioè in quelli che toccano più dappresso alla tutela delle persone e degli averi. Ed è degno di nota che tale diminuzione si osserva specialmente in quasi tutte quelle provincie ove la criminalità appariva più grave ed elevata e dove perciò le condanne capitali erano più frequenti, nelle provincie insomma nelle quali sarebbe sembrato più pericoloso abolire la pena di morte.

Con ciò non vuol dire che l'abolizione della pena di morte abbia influito a far decrescere la più alta criminalità; ma gli sembra che possa almeno riconoscersi che la sua abolizione non influi a farla aumentare, e che, nonostante tale abolizione, essa diminui.

COSTA. Ringrazia delle cortesi parole rivoltegli e delle benevole osservazioni fatte alla sua relazione: risponderà brevemente.

Prega l'on. Cuccia di por mente che non è sempre possibile al Relatore di trarre conclusioni concrete dalle considerazioni fatte dai Procuratori generali intorno ai vari argomenti; non sempre queste considerazioni si prestano a dedurne formali proposte. Ed in tal caso perchè dovrebbe astenersi dal dare qualsiasi suggerimento, dall'invitare la Commissione a prendere qualche deliberazione quand'anche egli sia convinto della necessità di migliorare in alcuni punti l'ordinamento statistico, di richiamare l'attenzione su questo o quell'istituto giuridico, su questo o quel difetto che presenta l'amministrazione della giustizia?

Nel caso attuale, per ottenere che i Procuratori generali si occupino negli anni venturi delle principali istituzioni introdotte dal nuovo Codice penale e delle quali è importante conoscere il modo di funzionare, egli ha proposto che i prospetti sommari da allegarsi ai discorsi inaugurali siano riveduti dal Comitato e aumentati di alcune domande. Nulla di più naturale e, a suo parere, di più utile.

Ma l'on. Cuccia si è anche mostrato contrario ad un'altra delle sue proposte.

Ora è bene ricordare che i rapporti tra la Commissione ed i Procuratori generali non sono sempre stati dei più cordiali; ed

alcuni di quei Magistrati hanno creduto opportuno di dare ai loro discorsi un indirizzo ed una forma diversi da quelli che la Commissione aveva reputati i migliori. Per porre termine alle discussioni spesse volte insorte a proposito di questi discorsi, nella seduta del 27 gennaio 1891 si deliberò, su proposta del senatore Auriti, di invitare l'on. Guardasigilli a prescrivere che i Capi del Pubblico Ministero redigano ogni anno, oltre il discorso inaugurale, una relazione amministrativa destinata ad illustrare con un esame analitico il modo con cui procedettero in ciascun distretto tutti i rami dell'opera giudiziaria.

Non crede poi che sia il caso di accettare la proposta del senatore Caponico, di limitare cioè la libertà d'azione del Ministro, chiedendo che certi argomenti siano trattati piuttosto nelle relazioni amministrative che nei discorsi inaugurali.

L'on. Curcio ha accettato le conclusioni alle quali egli è giunto circa l'aumento della criminalità, ma ha voluto insistere sulle cause di questo fatto, attribuendolo in buona parte al numero di certo non piccolo dei delinquenti che si sottraggono alle ricerche dell'autorità, e degli accusati che sono prosciolti nel giudizio. È certo che quanto maggiore è la speranza di sfuggire alla pena, speranza che anima sempre, anche illudendolo, il malfattore, altrettanto è più forte la spinta a delinquere. L'argomento avrebbe quindi un certo valore. Però l'on. Curcio dovrebbe badare che le cifre contenute nella sua relazione devono piuttosto servire come argomento di studio che come base per ricavarne delle deduzioni sicure; non è sopra i dati di soli due anni che queste si possono fondare.

Il prof. Lucchini, alla sua volta, ha affermato che l'aumento della delinquenza è più apparente che reale e lo ha dimostrato con argomenti di molto valore. Ma egli, nella sua relazione, ha creduto bene di non fermarsi a lungo su tale questione, sembrandogli più opportuno il rinviarne la discussione a quando, come la Commissione suol fare, saranno presi in esame i risultati della statistica analitica per dedurne quale sia stato il movimento della delinquenza.

In ultimo desidera dare una parola di risposta al senatore Lampertico. Attenendosi ai dati provvisori che si ricavano dai discorsi inaugurali, non è possibile giudicare quale influenza abbia avuto

nel 1890 l'abolizione della pena di morte sulla più grave delinquenza, tanto più che la maggior parte dei misfatti punibili, secondo il Codice Sardo, con pena capitale, i quali furono denunciati nel 1890, non vennero portati a giudizio che nell'anno seguente. È certo, ad ogni modo, che nel numero degli omicidii denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero nel 1890 si riscontra una forte diminuzione (di circa 400) in confronto di quelli denunciati nell'anno precedente. In conclusione egli ritiene che l'abolizione della pena di morte non abbia avuto per conseguenza alcun peggioramento nelle condizioni della più grave criminalità e che convenga per il momento limitarsi a questa affermazione. Andar più oltre sarebbe varcare i limiti che la prudenza impone, quando col solo sussidio delle cifre statistiche si toccano argomenti così gravi.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 4 giugno 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione sulla relazione dell'on. Costa.

CUCCIA. Ringrazia il senatore Costa di aver risposto alle sue osservazioni. Per parte sua, egli insiste nel ritenere che la Commissione deve limitarsi, ai termini dell'art. 4, lett. *f*, del decreto organico 20 aprile 1882, n. 742, a richiamare l'attenzione del Ministro su quegli argomenti che i risultati delle statistiche giudiziarie e l'esame dei discorsi inaugurali dimostrano meritevoli di particolare considerazione. Con ciò non intende negare che sia in facoltà dei Relatori di far voti affinché i Procuratori generali si occupino in particolar modo di qualche argomento di maggiore importanza.

Ritiene che la terza delle proposte presentate dal senatore Costa possa considerarsi come assorbita dalla parte preliminare delle conclusioni e che tutt'al più possa riprendersi in esame l'opportunità della proposta stessa, quando si conosceranno gl'intendimenti dell'on. Guardasigilli intorno alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 27 gennaio 1891 a proposito dei discorsi inaugurali (1).

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 151 e 152.

CURCIO. Le osservazioni fatte dal prof. Lucchini per contraddire a quanto egli aveva osservato, che cioè nel 1890 la delinquenza sia aumentata, non lo hanno intieramente persuaso. Per convincersi dell'esattezza della sua asserzione basta gettare uno sguardo sull'Introduzione alla Statistica penale del 1890. Si desume da essa che i procedimenti per denunce e querele pervenute direttamente ai Pretori e da questi ritenute di loro competenza furono 277,317 nel 1890, mentre erano stati 267,188 nel 1889; che i procedimenti per i quali fu provveduto dagli Uffici del Pubblico Ministero furono 291,235 nel 1890 e 271,279 nel 1889. Del pari i procedimenti spediti dagli Uffici d'istruzione ascsero nel 1890 a 222,793, mentre nel 1889 ne erano stati esauriti soltanto 206,516. Lo stesso aumento si verifica per i giudizi dei Pretori e dei Tribunali. Infatti, mentre nel 1889 erano stati giudicati 438,621 imputati dai Pretori e 71,210 dai Tribunali, nel 1890 ne furono giudicati 457,477 dai primi e 85,327 dai secondi. È soltanto innanzi alle Sezioni d'accusa, e conseguentemente innanzi alle Corti d'assise, che si riscontra nel 1890 una notevole diminuzione nel numero dei procedimenti di fronte al 1889; ma ognuno sa che questa diminuzione è dovuta all'aver il nuovo Codice penale sottratto alla cognizione della Corte d'assise reati che avvengono assai di frequente, come il furto qualificato, l'estorsione, l'incendio, la violenza carnale, ecc.

D'altronde lo stesso on. Costa ha constatato nella sua relazione un aumento della delinquenza, fenomeno rilevato pure da quasi tutti i Procuratori generali nei loro discorsi.

Ciò dimostri al prof. Lucchini che, nel dare il proprio giudizio sul movimento della criminalità, non si è limitato ad un esame incompleto e superficiale dei risultati dell'ultima statistica penale.

Esprime da ultimo il desiderio che i Procuratori generali siano invitati dall'on. Guardasigilli a leggere personalmente il discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico. È un desiderio che fu già manifestato nella seduta del 1° luglio 1889 dagli on. Righi e Tondi (1), ma che finora è rimasto insoddisfatto. Presenta perciò una proposta di deliberazione.

AURITI. È favorevole a tutte le proposte presentate dall'on. Costa. Occorre che i prospetti sommari allegati ai discorsi

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 76 e seg.

dei Procuratori generali siano coordinati al nuovo Codice penale, in guisa che si possano raccogliere sui nuovi istituti accolti da esso dati statistici che permettano di giudicare della prova che hanno fatto.

Toccando dell'appello in materia penale, osserva che molti ne propongono l'abolizione, e ricorda le disposizioni contenute in proposito nel progetto dell'on. Tajani e in quello della Commissione dell'Ufficio centrale del Senato.

È certo una grave questione quella di sapere se sia utile abolire l'appello dalle sentenze dei Pretori, giacchè molte e di varia natura sono le difficoltà che si oppongono a questa riforma. Lo stesso non è da dire per l'abolizione dell'appello dalle sentenze dei Tribunali penali proposta già dal compianto Ministro Pisanelli in un progetto presentato al Parlamento.

V'ha chi deplora che nei giudizi d'appello si riformino troppo spesso le sentenze di primo grado per diminuzione della pena inflitta: si tratta spesso di un sentimento di pietà che induce i giudici di secondo grado a rendere meno severa la repressione penale. Forse ciò non accadrebbe così di frequente, dicono alcuni, se si potesse rendere effettivo l'appello, vale a dire rendere integrale anche il secondo giudizio. Ma anche a ciò sono d'ostacolo non lievi difficoltà. A suo parere, sarebbe cosa veramente utile che il Comitato studiasse la questione degli appelli in materia penale, sottoponendo poi all'esame della Commissione i risultati de'suoi studi.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Auriti che il Comitato non mancherà di tener conto del suo desiderio.

LUCCHINI. L'on. Curcio si è giustamente preoccupato del fatto che un considerevole numero di istruttorie e di giudizi finiscono o con dichiarazione di non farsi luogo a procedere o con assoluzione.

Ciò dimostra che l'opera della Magistratura investigatrice è talvolta insufficiente a scoprire i veri colpevoli e si lascia fuorviare da false traccie e da indizi malsicuri. È pertanto indispensabile indagare le cause di un fatto così grave ed apportare ad esse pronto rimedio. Sarà anche qui utilissima l'opera del Comitato, il quale potrebbe avviare delle ricerche in proposito. In questo senso presenta una proposta di deliberazione, alla quale spera che vorrà associarsi l'on. Curcio.

COSTA. Per ciò che riguarda l'aumento della delinquenza, insiste sugli apprezzamenti fatti nella sua relazione, nella quale non crede di avere recisamente affermato, come l'on. Curcio gli attribuisce, che la criminalità sia cresciuta nel 1890. Non è facile stabilire con una sola e sintetica espressione se essa aumenti o diminuisca, perchè non accade che i reati diminuiscano o crescano tutti contemporaneamente, nè che aumentino o scemino ugualmente nelle varie provincie: si aggiunga che tanto le diminuzioni quanto gli aumenti non sempre si succedono regolarmente; ma si osservano momenti di sosta, o deviazioni in uno o in un altro senso, rispetto alla curva generale della criminalità in un dato periodo. Ad ogni modo, per dare su tale questione un giudizio sicuro occorre studiare attentamente tutti i dati raccolti nel volume analitico della Statistica penale: e ancora per il 1890 rimarrà sempre da tener conto dell'elemento perturbatore dell'essere stato quello il primo anno in cui ebbe attuazione il nuovo Codice penale.

Il Comitato non mancherà di occuparsi dello studio desiderato dall'on. Curcio e dal prof. Lucchini intorno alle cause determinanti il gran numero di proscioglimenti con cui finiscono così di frequente e le istruttorie e i giudizi. Occorre però a questo proposito fare due avvertenze: la prima, che questo studio non potrà esser fatto che mediante una minuta e diligente analisi di tutti i fatti statistici che possono illustrarlo; la seconda, che bisogna in ogni caso guardarsi da conclusioni troppo assolute e perciò assai spesso fallaci.

L'on. Curcio vorrebbe che la Commissione pregasse il Guardasigilli di disporre che i discorsi inaugurali siano letti personalmente dai Capi del Pubblico Ministero. Ricorda le giuste considerazioni fatte a questo proposito dal senatore Auriti nella seduta del 1° luglio 1889 (1). Se i Procuratori generali, osservava egli, hanno delegato ad un Sostituto l'incarico di redigere e di leggere i discorsi inaugurali, è da credere l'abbiano fatto per ragioni d'ufficio e per non aver avuto tempo d'occuparsi essi medesimi di un tale lavoro, che non è davvero di lieve momento. Bisogna pensare che non può riuscir facile ad una stessa persona pronunciare ogni anno un discorso sul medesimo argomento e che d'altra parte può essere

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 76 e 77.

opportuno un frequente alternarsi nell'oratore della legge. Non crede quindi conveniente rinnovare all'on. Guardasigilli una preghiera fattagli altra volta; basta, a suo parere, che si tenga conto nel verbale della proposta dell'on. Curcio, la quale non ha sollevato alcuna opposizione. Nel leggere i resoconti delle sedute l'on. Ministro verrà a cognizione di questo desiderio e potrà, se lo crede opportuno, rivolgere in proposito una raccomandazione ai Capi del Pubblico Ministero, come già ebbe a fare l'on. Ministro Vigliani colla Circolare del 12 ottobre 1874. Spera che l'on. Curcio non insisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla relazione dell'on. Costa, e dà lettura della proposta presentata dal senatore Canonico, che è del seguente tenore:

« Il sottoscritto crederebbe più utile che la proposta di cui al « n. 3 della relazione Costa non fosse fatta in modo alternativo; ma « si pregasse l'on. Guardasigilli a voler disporre che i Procuratori « generali rendano conto, *con relazioni speciali*, del modo con cui « funzionano le istituzioni indicate al n. 1. »

« CANONICO. »

CANONICO. In seguito agli schiarimenti fornitigli dal Relatore ritira la sua proposta.

PRESIDENTE. Legge la proposta dell'on. Curcio:

« Il sottoscritto propone che s'inviti il Comitato a rinnovare le « sue premure presso il signor Ministro perchè disponga che i di- « scorsi inaugurali siano letti dai Capi d'ufficio, e provveda perchè « nei discorsi inaugurali si faccia uno studio speciale intorno alle « cause per cui moltissimi processi penali finiscono senza che si « scoprano gli autori dei reati, e moltissimi giudizi finiscono senza « la condanna degli imputati od accusati. »

« CURCIO. »

CURCIO. Ritira la prima parte della sua proposta e quanto alla seconda parte si associa alla proposta presentata dal prof. Lucchini.

PRESIDENTE. Legge la proposta del prof. Lucchini, alla quale si è associato l'on. Curcio:

« La Commissione incarica il Comitato di predisporre per una « delle prossime riunioni uno studio sulle cause determinanti il nu-

« mero ingente dei proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio. »

« LUCCHINI - CURCIO. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Legge quest'altra proposta del prof. Lucchini:

« La Commissione prega il Presidente di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sui voti espressi nelle sedute del 6 luglio 1889 e del 27 gennaio 1891 intorno al modo in cui funziona l'istituzione dei Giurati. »

« LUCCHINI. »

PRESIDENTE. Avverte di aver comunicato all'on. Guardasigilli i voti espressi dalla Commissione intorno all'istituzione dei Giurati. Ritiene quindi inutile mettere ora ai voti la proposta del prof. Lucchini, tanto più che si tratta di una semplice preghiera rivolta al Presidente. Dal canto suo assicura che non mancherà di fare nuove premure al Guardasigilli, affinchè provveda in proposito.

LUCCHINI. Ringrazia l'on. Presidente delle spiegazioni dategli delle quali si dichiara soddisfatto, e ritira la sua proposta.

PRESIDENTE. Legge da ultimo e mette ai voti la proposta dell'on. Costa con le modificazioni che vi sono state introdotte:

« La Commissione:

« In attesa delle deliberazioni del Ministro Guardasigilli circa il voto della Commissione del 27 gennaio 1891, per l'istituzione di una particolare relazione dei Procuratori generali intorno ai risultati della statistica nei rispettivi distretti,

« Delibera:

« 1° Di invitare il Comitato a riprendere in esame il riassunto statistico da allegarsi ai discorsi dei Procuratori generali per agguingervi tutte le nozioni atte a dimostrare il modo onde funzionano le principali fra le nuove istituzioni del Codice penale, quali ad esempio:

« a) la riprensione giudiziale;

« b) l'arresto in casa per le donne e per i minorenni non recidivi;

« c) l'arresto in casa di lavoro o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità;

« d) l'espiazione delle pene negli stabilimenti intermedi;

« e) la liberazione condizionale;

« f) la querela di Parte.

« 2° Di invitare il Comitato ad esaminare se convenga intro-
« durre maggiore discriminazione nella classificazione delle con-
« travvenzioni, nell'intento specialmente di apprezzare la portata e
« gli effetti delle disposizioni del nuovo Codice e della legge di pub-
« blica sicurezza relative:

« a) all'ubriachezza;

« b) all'oziosità, al vagabondaggio e alla mendicizia;

« c) alle armi e materie esplodenti;

« d) al possesso ingiustificato di oggetti di valore, e in ge-
« nere alle contravvenzioni relative alla pubblica tutela della pro-
« prietà.

« 3° Di rivolgere preghiera al Ministro Guardasigilli di voler
« disporre che o nei discorsi inaugurali o con relazioni speciali, di
« cui la Commissione gradirà la comunicazione, i Procuratori gene-
« rali rendano conto del modo onde funzionano le istituzioni indi-
« cate al numero 1° . »

« COSTA. »

La proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 5 1/4 pomeridiane.

Seduta del 5 giugno 1892.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De' Negri, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prega il comm. Bodio di riassumere la sua relazione sui metodi seguiti in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale.

BODIO. L'on. Costa, nel riferire sui discorsi dei Procuratori generali per gli anni 1890 e 1891, ha riassunto con brevità ed efficacia il movimento della delinquenza anche per l'anno 1890, di cui la statistica analitica, allestita interamente, fu testè distribuita ai membri della Commissione.

Non occorre quest'anno fare una esposizione provvisoria dei dati numerici ed una definitiva; non occorre, cioè, che il direttore della statistica presenti, come nelle sessioni precedenti, un'apposita relazione sulla statistica più recente. Gioverà nondimeno presentare alcuni elementi di confronto colle statistiche straniere per riconoscere la nostra situazione in paragone a quella di altri Stati d'Europa, che fanno simili pubblicazioni.

I confronti devono limitarsi ad alcune specie di reati, fra le principali, non potendosi formare prospetti omogenei per tutti gli elementi della statistica criminale.

Per tentare di superare, per quanto sia fattibile, gli ostacoli che si oppongono a tali comparazioni, ci conviene esaminare ad un tempo per ciascuna delle principali specie il numero dei *reati giudicati* e quello degli *imputati condannati*, poichè non tutti gli Stati che pubblicano statistiche danno entrambe queste dimostrazioni, ma invece alcuni danno le cifre dei condannati secondo le specie dei reati e non quelle dei reati giudicati; altri Stati non danno le cifre dei reati pei quali segue giudizio di condanna o di assoluzione, ma solo quelle degli autori scoperti, giudicati e condannati.

Noi stessi abbiamo data nella statistica italiana la doppia dimostrazione fino al 1889; ci manca ora la notizia dei condannati secondo le specie dei reati.

Si credeva di poterla desumere dalle schede individuali, le quali effettivamente, a cominciare dal 1° gennaio 1890, furono raccolte, esaminate e rigorosamente ordinate in un apposito archivio; ma non si potè farne lo spoglio per difetto di mezzi pecuniari. Questa operazione si dovette sospendere.

Pur troppo, per quanto ci debba essere amaro il confessarlo, la statistica del 1890, quale è contenuta nel volume distribuito in questi giorni, è incompleta; essa non contiene varie notizie che si trovavano nei volumi del 1888 e del 1889 e che per il 1890 si avranno solo quando sarà compiuto lo spoglio delle schede di quell'anno.

Ritornando alla forma in cui abbiamo cercato di rendere possibili alcuni confronti, giova notare anzitutto che la statistica francese, la germanica e la spagnuola danno la doppia dimostrazione dei condannati, secondo le specie di reati e del numero dei reati pei quali segue giudizio.

All'incontro danno soltanto il numero degli imputati giudicati, secondo la specie, ossia danno *le persone soltanto e non i fatti*, le statistiche dell'Austria, del Belgio, dell'Olanda, dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda. Che anzi, l'Austria dà soltanto i *condannati* (per omicidio, furto, ecc.).

Nelle tavole comparative che ho fatto circolare in bozze, pei confronti che ora tentiamo, le cifre dell'Italia non cominciano, come per gli altri paesi, dal 1881; e ciò perchè fino a tutto il 1886 non si

conosceva, *per specie*, il numero degli imputati condannati dai Tribunali, ma solo quello dei condannati dalle Assise. E per quanto concerne i reati, prima del 1886 erano compresi nei giudizi delle Assise anche quelli che avevano avuto luogo in seguito a rinvio dalle Corti di cassazione, ovvero per opposizione o purgazione di contumacia.

Non è a dire che non possediamo per un decennio la notizia dei reati giudicati in Italia, secondo le specie.

Noi l'abbiamo anzi dal 1880 a tutto il 1890 (e si può vederla a pagina *CXLVIII* e *CXLIX* del volume del 1890); ma quelle cifre sono al lordo, per così dire, di questa duplicazione, comprendendo esse i giudizi che derivano da rinvio dalla Cassazione o da purgazione di contumacia od opposizione contumaciale.

Ecco infatti le cifre degli omicidii d'ogni specie, giudicati: tanto le cifre effettive che le proporzioni a 100,000 abitanti della popolazione calcolata d'anno in anno, aggiungendo il numero dei nati e sottraendo quello dei morti dalla cifra del censimento del 31 dicembre 1881:

1880.	3326	11. 69
1881.	3217	11. 30
1882.	2871	9. 99
1883.	2693	9. 28
1884.	2572	8. 76
1885.	2616	8. 81
1886.	2572	8. 59
1887.	2974	9. 82
1888.	2736	8. 95
1889.	2611	8. 44
1890.	2236	7. 16

Gli omicidii adunque scemano di numero e si attenua la frequenza degli atti di violenza brutale. La delinquenza però presa nel suo complesso, piuttosto che diminuire, si può dire che si venga trasformando poichè crescono altre specie di reati: quelli di frode, di ribellione all'Autorità e alla forza pubblica, ed altri.

Ciò segue, per così dire, l'evoluzione sociale. Vi sono le malattie della civiltà; come crescono i suicidii, così aumentano di numero i reati singolarmente maliziosi contro la proprietà, i falsi in atti pubblici e privati. Forse chi avrebbe commessa una grassazione

a mano armata sulla pubblica strada per svaligiare il viandante, dacchè ha imparato a scrivere, fa una cambiale falsa. Una simile trasformazione si verifica nel nostro paese, come altrove, dovunque si vengono modificando le condizioni di vita economica, i rapporti d'interesse diventano più intensivi e svariati, le vie di comunicazione si fanno più fitte e via dicendo.

Anche l'on. Costa ha già fatto notare la diminuzione di quasi 400 omicidii avvenuta nell'anno 1890 in confronto del 1889.

Questo fatto si raccoglie dai registri nominativi quindicinali delle Corti d'assise firmati dai Procuratori del Re, registri che vengono spogliati nell'Ufficio centrale da impiegati esperti ed attenti.

E questa diminuzione di 400 omicidii nel numero dei reati giudicati trova riscontro in una diminuzione press' a poco uguale nel numero degli *omicidii denunciati*, che si raccoglie dai registri giornalieri per gli Uffici del Pubblico Ministero.

Infatti furono denunciati: 4000 omicidii nel 1889; 3628 nel 1890.

Notiamo ora le proporzioni degli altri Stati rispetto al numero dei *reati di omicidio giudicati*.

REATI DI OMICIDIO GIUDICATI.

(Cifre proporzionali a 100,000 abitanti).

ANNI	ITALIA	FRANCIA (1)	SPAGNA	GERMANIA
1884. . .	8.34	1.95	6.68	1.16
1888. . .	8.33	1.86	6.67	1.01
1889. . .	8.01	1.75	5.36	1.08
1890. . .	6.72	..	5.01	1.01

Per il Belgio, per l'Austria, per l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda bisogna ricorrere alle cifre degli imputati condannati, poichè quelle statistiche non danno, come abbiamo già detto, le cifre dei reati:

(1) Per la Francia non si hanno le cifre del 1890, la statistica di quest'anno non essendo stata ancora pubblicata.

IMPUTATI CONDANNATI PER OMICIDIO.

(Cifre proporzionali a 100,000 abitanti).

ANNI	ITALIA (1)	BELGIO (2)	AUSTRIA (2)	INGHIL- TERRA	SCOZIA	IRLANDA
1887. . .	9.27	1.71	2.15	0.55	0.43	1.15
1888. . .	8.42	1.31	2.16	0.39	0.53	0.85
1889. . .	8.05	1.25	1.67	0.41	0.58	0.84
1890.	1.35	..	0.47	0.62	0.91
1891.	0.37	0.60	1.05

In conclusione, mentre la Spagna rimane di poco inferiore all'Italia, in Francia la proporzione è di quasi 2, nell'Impero Germanico, nel Belgio e nell'Austria Cisleitana il rapporto discende ad 1 ed una frazione; in Inghilterra poi, in Scozia e nell'Irlanda, sta al disotto anche dell'unità.

Un'osservazione curiosa da farsi è pur questa, fra le serie degli *imputati condannati* e quelle dei *reati giudicati*, che cioè, in alcuni paesi è maggiore il numero dei primi che non quelli dei secondi; in altri paesi si osserva l'opposto. In Italia il numero degli *imputati giudicati* per omicidio è generalmente *superiore* a quello dei *reati* di omicidio commessi, o meglio *portati al giudizio*.

E parrebbe infatti che tale dovesse essere la regola, da per tutto, poichè vengono condannati per omicidio anche i correi o i complici. Ciò nondimeno in Francia si osservano lievi differenze in senso inverso: appaiono in numero maggiore gli omicidii commessi, che non gli autori condannati per omicidio. Conviene supporre che ivi sia più frequente, relativamente, il caso di imputati condannati come autori di più omicidii.

Passiamo alle lesioni.

In Italia sono anche più frequenti le lesioni, in paragone ad altri paesi, come la Francia e la Germania. Tuttavia ne abbiamo

(1) Come ho già detto, questa notizia non potrà aversi per gli anni 1890 e 1891 se non quando sarà stato eseguito lo spoglio delle schede individuali.

(2) Per il Belgio non si hanno le cifre del 1891 e per l'Austria neppure quelle del 1890, le statistiche di questi anni non essendo state ancora pubblicate.

meno in proporzione dell'Austria, la quale ha tanti meno omicidii di noi. Come si spiega ciò? Si sarebbe indotti a credere, *a priori*, che vi dovesse essere un certo rapporto costante fra il numero degli omicidii e quello delle lesioni, come si verifica presso le Compagnie di assicurazione un rapporto determinato fra il numero dei morti e quello dei feriti, nei casi di infortunio. In generale, quando l'esperienza abbraccia un lungo spazio di tempo o un paese vasto; in altri termini, quando le osservazioni sieno abbastanza frequenti, si stabilisce una certa proporzione fra le cifre dei morti e quelle dei feriti, o almeno i limiti di escursione fra i loro rapporti di grandezza variano di poco.

Ma riflettendo, si trova che l'azione eguagliatrice del caso non si applica ai reati dei quali parliamo.

Quando si tratta di scoppi di caldaie, di ustioni, di cadute, ecc., si tratta di una forza cieca, che può ferire od uccidere, può produrre mali leggeri o gravi o del tutto letali, e quindi per la nota legge delle cause accidentali la distribuzione degli infortuni nei loro gradi inferiori al massimo possibile, si fa con determinati rapporti, mentre invece chi uccise volontariamente non intendeva solamente di ferire, e chi inferse una ferita leggera non aveva in animo (salvo rare eccezioni) di voler uccidere. I due fatti adunque, dell'ammazzare e del ferire, sono indipendenti e non è necessario che, diminuendo la frequenza del primo, si riduca nella stessa proporzione la cifra delle lesioni.

Forse adunque vi sono delle ragioni per cui differiscono tanto da un paese all'altro i rapporti numerici tra gli omicidii e le lesioni inferte.

D'altra parte, come spiegare che, mentre gli omicidii sono stazionari o si fanno più rari, le lesioni crescano di numero? Per esempio, le ferite nei gradi minimi sono salite nella Germania da 55 mila nel 1882 ad 83 mila nel 1890. Forse l'affluenza di popolazioni avventizie che si agglomera nei grandi centri e favorisce le male abitudini, le risse, l'abuso di bevande alcoliche spiegano l'aumento delle ferite.

Intanto per le lesioni, considerando i *reati giudicati*, abbiamo:

Nel 1890 in Italia	il rapporto di	175	per	100.000	abitanti
Nel 1889 in Francia	id.	55		id.	
Nel 1890 in Germania	id.	174		id.	

E considerando gl'*imputati condannati*, troviamo:

Nel 1889 in Italia	il rapporto di 226	per 100,000 abitanti
Nel 1889 in Francia	id.	69 id.
Nel 1890 in Germania	id.	168 id.
Nel 1889 in Austria	id.	285 id.

E si noti che la Francia dovrebbe avere una proporzione di lesioni superiore a quella di altri paesi, poichè in Francia anche le ferite di poca importanza sono perseguibili sempre per azione pubblica, mentre in Italia e in Germania, le piccole non vanno a giudizio che in seguito a querela di Parte.

In Germania le offese reali, le lesioni sono un reato frequente, come viene esplicitamente ammesso anche nelle relazioni ufficiali che accompagnano i rendiconti statistici; ma vi è detto che sono per la massima parte di piccola entità.

Le difficoltà crescono quando si voglia tentare il confronto rispetto alla frequenza dei furti, poichè ci troviamo qui di fronte ad un grave elemento perturbatore, costituito dai furti campestri o boschivi, i quali non sono considerati nello stesso modo dalle varie legislazioni, nè ugualmente classificati nelle varie statistiche, ora essendo riuniti cogli altri furti, ora separati da essi, ora posti fra le contravvenzioni forestali.

Affinchè adunque il paragone riesca, per quanto è possibile, esatto, bisogna porre a confronto prima i soli furti di una certa gravità, vale a dire quelli che nei Codici dei vari paesi non sono considerati come campestri, e poi il numero complessivo dei furti, di qualunque specie.

Prima del 1890 potevamo per l'Italia dare la dimostrazione dei furti in totale e dei furti esclusi i campestri, perchè il Codice abilito faceva questa distinzione, mentre il nuovo non la fa più. Per il 1890 bisogna quindi limitarsi a considerare la sola cifra complessiva dei furti. Inoltre, nel 1890 non conoscendosi più il numero dei condannati, ma solo quello dei reati giudicati, non possiamo più paragonare l'Italia con quei paesi i quali, come l'Inghilterra, fanno conoscere soltanto il numero degli *imputati condannati* e non anche quello dei reati giudicati.

Raccogliamo nei prospetti seguenti i vari elementi di confronto prima e dopo il 1890.

FURTI D'OGNI SPECIE, COMPRESI I CAMPESTRI.

Reati giudicati.

ANNI	ITALIA		FRANCIA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1885.	52 516	176. 82	41 446	108. 63
1886.	55 311	184. 73	40 757	106. 64
1887.	43 274	142. 98	41 688	108. 79
1888.	48 034	157. 15	43 440	113. 23
1889.	50 607	163. 53	44 213	115. 25
1890.	50 660	162. 20

Imputati condannati.

ANNI	ITALIA		INGHILTERRA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1885.	40 005	146. 97
1886.	39 338	142. 93
1887.	49 989	165. 17	40 675	146. 17
1888.	58 015	189. 81	41 858	148. 77
1889.	60 745	196. 29	41 855	147. 13
1890.	39 191	136. 26
1891.	39 263	135. 01

Non si può tener conto in questi confronti della Germania perchè dalla sua statistica sono esclusi i furti campestri, non essendo essi puniti dal Codice penale vigente, per tutto l'impero, ma dalle leggi speciali dei singoli Stati tedeschi.

Quando si volesse considerare il numero dei furti, esclusi i campestri, si avrebbero le seguenti cifre:

FURTI D'OGNI SPECIE, ESCLUSI I CAMPESTRI.

Imputati condannati.

ANNI	ITALIA		FRANCIA		GERMANIA		INGHILTERRA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1885.	41 936	109. 92	91 109	194. 45	36 267	133. 24
1886.	41 819	109. 42	89 562	190. 14	35 982	130. 74
1887.	20 079	66. 34	43 139	112. 58	86 174	181. 27	36 787	132. 20
1888.	21 787	71. 28	45 518	118. 64	85 167	177. 36	38 184	135. 72
1889.	24 192	78. 17	46 825	122. 05	94 151	194. 08	38 003	133. 59
1890.	93 603	189. 41	36 186	125. 81
1891.	35 631	122. 52

Dal confronto di queste cifre con quelle riferite più sopra, apparisce che in Italia circa la metà dei furti è costituita da quelli di minima gravità, che il Codice Sardo chiamava *campestri* e reprimeva con pene lievissime (art. 625).

In Francia all'opposto i furti campestri sono pochissimi. Nel 1888, sopra un totale di 43,440 reati giudicati di furto, i *maraudages* (1) furono soltanto 4469, cioè poco più di un decimo del totale, mentre, come abbiamo visto, in Italia fino al 1889 erano circa la metà.

Rispetto alle cifre della Francia bisogna avvertire che quelle riportate nei prospetti dei reati, sono solo fino ad un certo punto paragonabili con quelle dell'Italia e degli altri paesi, poichè, mentre per l'Italia e per la Germania riguardano propriamente dei reati di furto, per la Francia si riferiscono a *procedimenti (affaires)* per furto. Siccome in uno stesso procedimento si possono giudicare più reati, così le cifre della Francia sono inferiori al vero numero dei reati giudicati. Questa cagione d'errore non si trova per le cifre che concernono il numero degli imputati condannati: essi sono

(1) Il *maraudage* è il *vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'était pas encore détachées du sol* (art. 388 Code pénal).

computati nello stesso modo tanto nella statistica francese quanto in quelle degli altri paesi.

Si vede anche di qui come i confronti internazionali, difficilissimi in qualsiasi ramo della statistica, sono ardua impresa, anche più che altrove, nella materia della giustizia punitiva. Vi fanno ostacolo le differenze di leggi penali e processuali, non solo, ma anche i metodi seguiti dai diversi uffici nel raccogliere i dati ed aggregarli per le pubblicazioni statistiche.

Siffatte difficoltà che si oppongono alle comparazioni, furono oggetto di studio in quasi tutti i Congressi internazionali di statistica, a cominciare dal primo di essi tenuto a Bruxelles nel 1853 per iniziativa di Quetelet. Il problema della comparabilità delle statistiche criminali fu discusso in modo ampio a Firenze nel 1867 e nel 1872 a Pietroburgo, dove il prof. Tagantzeff presentò, a guisa di saggio, alcuni specchi di legislazione comparata dei reati contro la vita in Francia, nel Belgio, in Germania ed in Russia.

Più recentemente ancora, a Pietroburgo, si ripropose il tema delle statistiche penali nel Congresso penitenziario internazionale. Al fine di rendere agevole l'interpretazione dei trattati internazionali sull'extradizione, fu espresso il voto che venissero redatte, per reati che formano oggetto di siffatte convenzioni, in termini tali da abbracciare le definizioni particolari date nelle varie legislazioni. Inoltre fu proposto che una Commissione di giureconsulti, scelti nei vari Stati, si assumesse di fare quel lavoro. Ora poi una Società di criminalisti, fra i quali sono il prof. von Liszt dell'Università di Halle, e i professori Lammasch (Austria), Gauckler (Francia), Prins (Belgio), Stooss (Svizzera) e van Hamel (Olanda), attendono alla composizione di un'opera di diritto penale comparato, nella quale i confronti fra le varie leggi punitive saranno studiate a fondo per tutti i paesi civili.

Gli ostacoli che si oppongono alle comparazioni internazionali sono, prima di tutto, come dissi, quelli che derivano dalle diversità di legislazione. Tuttavia questi non sarebbero sempre insuperabili, ove le statistiche rappresentassero nelle loro rubriche tutte le distinzioni stabilite dalle leggi nel configurare i reati.

Uno studio molto interessante su questo argomento fu fatto dall'avvocato Bosco, segretario di questa Commissione e da lui pre-

sentato alla sessione dell'Istituto internazionale di statistica, tenutasi l'anno scorso a Vienna.

Egli ha studiato parallelamente le classificazioni dei reati ammesse dai Codici e le classificazioni più sommarie che si trovano nelle statistiche penali dei vari Stati.

Egli dimostrò come, per mezzo di una classificazione dei reati più particolareggiata e razionale di quella comunemente adottata nelle statistiche, si potrebbero fornire indicazioni utili per la sociologia criminale. Ad esempio, si dovrebbe tener conto di quelle circostanze che i Codici prevedono per certe specie di reati, per graduare la pena, e che oggi si trascurano nella classificazione statistica. Così converrebbe tener divisi gli omicidii commessi sulla persona del padre o della madre, o sulla persona della moglie o di altri parenti, gli omicidii a scopo di rapina o di furto, per brutale malvagità, ecc. Studiando le condizioni individuali degli imputati in relazione a queste varie specie di imputati, si penetrerebbe meglio nelle ragioni e nelle cause di questo reato, che non quando si hanno riunite insieme azioni così diverse psicologicamente, come l'omicidio per furto e l'omicidio per impeto.

Così pure pei furti, il distinguere quelli domestici, quelli per abuso di fiducia, l'abigeato o furto di bestiame, i furti commessi su ferrovie, su navi, ecc., quelli perpetrati da più persone, ecc., permetterebbe di studiare meglio questo reato e la sua evoluzione in rapporto alle diverse condizioni economiche e sociali.

Si noti che tutte queste circostanze si trovano indicate nei Codici, di modo che è possibile rilevarle con sicurezza per mezzo della statistica, la quale deve avere per solo fondamento la sentenza del magistrato.

In secondo luogo il D. Bosco ha studiato la classificazione in modo da rendere meno difficili i confronti coll'estero.

Incamminandosi per la via pratica, prese a considerare quattro reati, che sono l'omicidio, le ferite, la violenza carnale e gli atti di libidine (ossia i reati gravi contro il buon costume), il furto. Egli ha paragonate fra loro le legislazioni dei diversi paesi, e confrontando queste definizioni colle classificazioni date dalla statistica, poté vedere che se queste ultime fossero più dettagliate, sarebbero possibili certi confronti, ai quali oggi bisogna rinunciare.

Questo studio è anche utile per riconoscere per ogni Stato che

cosa veramente si contiene sotto ciascuna rubrica della statistica : per esempio, se le lesioni comprendano anche le somministrazioni di sostanze venefiche o nocive alla salute (come in Italia, in Olanda, in Spagna, mentre in Germania costituiscono nella statistica una voce a parte); se dai furti siano escluse alcune specie di questo reato (come i furti campestri e boschivi per la Germania) o vi siano compresi reati affini ma diversi (come nella Svezia l'appropriazione indebita, nella Spagna la caccia e la pesca illecita).

Passiamo alle questioni propriamente di metodo. Al fine di preparare il terreno sul quale l'Istituto internazionale di statistica potesse prendere qualche conclusione positiva, l'Ufficio italiano della statistica giudiziaria effettuò un'inchiesta per conoscere in qual modo sono compilate nei vari paesi le statistiche penali.

I risultati dell'inchiesta furono riuniti in una memoria a stampa, che ho l'onore di presentare alla Commissione (1).

Una delle domande del questionario era questa : quali sono i mezzi e i metodi coi quali si raccolgono i dati elementari per la statistica giudiziaria penale.

Dalle risposte avute si sa ora che i dati elementari si raccolgono mediante prospetti annuali in Francia, nel Belgio, in Austria, in Olanda, in Inghilterra, in Scozia ; si raccolgono col mezzo di registri giornalieri in Italia ed in Ungheria; infine col mezzo di schede in Italia, in Germania, in Russia, in Spagna.

La scheda spagnuola però è diversa dalla scheda italiana e tedesca, perchè rappresenta il *procedimento penale* e non l'individuo imputato. Perciò la scheda spagnuola contiene anche notizie di procedura e riguarda pure i procedimenti con autori ignoti, notizie che noi ricaviamo dai registri.

Non credo però che la scheda spagnuola possa servire per lo spoglio così bene come la scheda individuale italiana e germanica. La scheda spagnuola corrisponde alla scheda di famiglia adoperata anche da noi per il censimento della popolazione : quando le notizie per le singole persone sono consegnate collettivamente in una scheda di famiglia, anzichè sopra schede individuali fino dall'origine, si rende necessario di trascrivere le notizie delle singole per-

(1) Questa memoria trovasi stampata nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, T. VI. 2^e livrais., pag. 167.

sone in cartellini individuali di spoglio per procedere alla divisione di essi ed al loro conteggio.

Col mezzo del questionario ci siamo procurate notizie precise sui metodi coi quali vengono elaborate le statistiche nei vari paesi, sull'anno in cui sono principiate codeste statistiche; se furono una o più volte mutate, e perchè e come successivamente.

Si è chiesto pure se la statistica riguarda anche le infrazioni a leggi speciali o solamente quelle al Codice penale; se contiene tutte le infrazioni anche le più leggiere (contravvenzioni) o soltanto le gravi (crimini, delitti). Ad esempio, la statistica tedesca esclude le contravvenzioni (*Uebertretungen*), siano esse prevedute dal Codice penale, o siano prevedute da altre leggi; essa esclude ancora tutte le violazioni delle leggi sulle imposte e sulle dogane.

Si è pure domandato a quale momento giuridico si riferiscono le varie notizie. Si è, cioè, domandato se i reati siano classificati secondo il titolo ritenuto nelle sentenze divenute irrevocabili o nelle sentenze di primo grado, senza tener conto delle modificazioni che vi possono essere introdotte in seguito al giudizio d'appello o di cassazione o (per i paesi ove vige questo istituto) di terza istanza. Si riferiscono alle sentenze irrevocabili in Germania, in Austria, in Spagna, in Italia dacchè la statistica si fa col mezzo della scheda individuale, e così pure in Russia. All'incontro, le notizie si riferiscono alle sentenze di primo grado in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, in Francia, in Ungheria, in Olanda, nel Belgio e nella Svezia; e così pure in Italia, finchè le notizie vennero raccolte col mezzo soltanto dei registri.

Quando in uno stesso procedimento sono compresi più reati, sia di uno, sia di più autori, si dà notizia del procedimento (uno) o dei reati, quanti questi sono?

La Francia, come abbiamo visto più sopra a proposito dei furti, dà notizia solo del procedimento (*affaire*), il quale può comprendere più reati, e non dà il numero effettivo dei reati. L'Olanda segue il sistema della Francia.

La Germania, la Spagna e l'Inghilterra contano i reati come noi, cioè tante volte, quanti essi sono, anche se più reati sono compresi in un solo procedimento. L'Austria non dà notizia nè dei reati, nè degli affari, ma solo dei condannati.

La classificazione dei reati è fatta colle stesse suddivisioni per tutte le magistrature?

Gli imputati sono contati tante volte, quante sono le diverse specie di reati o soltanto una volta in relazione al reato più grave?

Nella statistica italiana si è seguito fin qui il duplice sistema; essi vengono contati tante volte, quante sono le specie di reati, ed anche ognuno è contato per una sola volta in ordine al reato più grave da lui commesso.

In Francia gli imputati sono contati ognuno una sola volta, per rispetto al reato più grave. Nel Belgio e nell'Olanda la numerazione si fa rispetto ad un solo reato, cioè al più grave. Lo stesso si pratica in Germania; mentre, al contrario, nella statistica svedese ed in quella spagnola gli imputati di più reati sono contati ripetutamente: vale a dire che se un imputato è reo di un furto qualificato e di una truffa è contato due volte: una fra gl'imputati di furto, una fra quelli di truffa.

Si è ancora domandato se il titolo del reato per cui uno è assolto o condannato si riferisce alla *sentenza* pronunciata nel giudizio o all'*atto* con cui fu inviato al giudizio.

In Francia, in Ungheria, in Inghilterra, i reati sono classificati secondo l'atto di accusa. La Germania, l'Austria, il Belgio, li classificano secondo la sentenza; noi li classifichiamo pure secondo la sentenza; per le Corti d'assise diamo la doppia notizia del titolo del reato secondo l'atto di accusa e secondo la sentenza.

Una parte dei quesiti riguardavano la procedura penale. Si chiese quali sono le magistrature che giudicano in materia penale. Si domandò pure se il giudizio è sempre preceduto da una *istruttoria* preliminare.

Siccome noi ci fondiamo, pei confronti internazionali, sopra i *giudizi*, importa sapere se il giudizio sia più o meno vicino alla denuncia. Se è più vicino, conterrà un maggior numero di casi, che in altro paese, con metodo diverso, riescono già eliminati.

Questa è una delle cause perturbatrici della omogeneità delle cifre che si mettono a confronto. Per esempio, se presso di noi si abolisce la Sezione d'accusa, il numero degli omicidii giudicati crescerebbe, perchè non si sarebbe fatta la cernita in quello stadio.

Uno dei quesiti riguardanti la procedura era se la statistica fa conoscere tutte le fasi del procedimento penale o soltanto alcune.

La statistica germanica rappresenta unicamente il giudizio definitivo. Noi consideriamo nella nostra statistica tutti quanti gli stadi del procedimento. La statistica francese ne dà pure notizia, ma non s'indugia come noi a tutte le stazioni; essa procede a salti e non dà l'intero svolgimento del processo. Essa dà prima notizia dei giudizi delle Corti d'assise e dei Tribunali, poi in alcune tavole sulla *instruction criminelle* fa conoscere i reati che non furono giudicati, e vennero invece mandati all'archivio e per quali motivi. Fra questi troviamo la *mancanza di gravità*, la quale maniera però di seppellire un processo può parere abbastanza arbitraria (1).

Si è pur chiesto quali sono i motivi legali pei quali si può far luogo al proscioglimento nel periodo istruttorio. Questa domanda completa l'altra, se vi sia sempre un periodo istruttorio, e fa conoscere meglio il valore di quella cifra dei giudizi di cui ci serviamo per i confronti, sapendosi che è già depurata di tanto e per quelle determinate ragioni.

Altri quesiti riguardano il giudizio per giurati e la loro competenza. È noto che la giuria non esiste in Olanda, nè in Ungheria, tranne pei reati di stampa.

Una delle questioni che il Congresso di Vienna era chiamato a risolvere era la seguente: Quali dati possono rappresentare la delinquenza di un anno, specialmente in vista dei confronti internazionali? E anzitutto conviene prendere per base le persone degli imputati, ovvero i processi, o non piuttosto i reati?

La notizia dei *processi* ha una importanza più che altro amministrativa.

I *reati* rappresentano il numero delle azioni criminose, ma è difficile contarli con precisione, mentre non può cadere equivoco sul numero delle *persone* giudicate o condannate con sentenza definitiva e irrevocabile. Infatti, quando si tratta di reati commessi durante un certo tempo col medesimo intento, per quei paesi nei quali i Codici, come il nostro (art. 79), prevedono esplicitamente la figura

(1) In Francia è conferita questa facoltà al Pubblico Ministero, mentre da noi è il Giudice istruttore che manda gli atti all'archivio, e neppure esso può farlo per ragioni del tutto sommarie. Il Giudice istruttore ha meno da fare in Francia che non da noi, essendo sbarazzato dagli affari di piccola gravità. Il titolo di questa rubrica è precisamente questo: *Que l'affaire était sans gravité et n'intéressait pas essentiellement l'ordre public.*

del *reato continuato*, si conterà un reato solo; in altri paesi si conterranno invece tanti reati quante volte l'azione fu ripetuta.

E anche dove la legislazione ammette il reato continuato, vi è sempre una certa differenza di criteri dei giudici nel ritenere che si tratta piuttosto di un reato continuato che non di più reati.

Vi sono poi reati doppi, cioè fatti che violano ad un tempo due diritti o due disposizioni di legge; p. es., l'omicidio commesso a scopo di furto, che a tenore del Codice italiano è un reato solo, e cade sotto la rubrica degli omicidii, mentre secondo la legislazione inglese si tratterebbe di due reati, cioè di omicidio e di furto.

E lo stesso nostro Codice che fa una sola figura dell'omicidio col furto (e quindi un solo reato) ne fa due quando si uniscono la *rapina* e la *lesione*, cioè quando si ferisce per rubare. Nel primo caso, quando uno uccide per rubare, commette un unico reato, l'omicidio qualificato per quella data circostanza, nel secondo caso commette due reati. Per queste riflessioni pare dunque preferibile attenersi alle persone dei condannati come elemento precipuo per misurare la delinquenza.

L'Istituto di Vienna, oltre adottare le conclusioni che sono venute accennando, ha raccomandato che le statistiche di ciascun paese diano informazioni sulla recidiva, per specie di reati, sulla durata del carcere preventivo, sulla durata del processo penale, sull'istituto della libertà provvisoria, su quello della liberazione condizionale (dove c'è), affinchè si possano mettere in comune i frutti dell'esperienza delle varie legislazioni penali e penitenziarie.

Curcio. Farà poche osservazioni intorno alla relazione del comm. Bodio, al quale si permette di chiedere alcuni schiarimenti. Niuno ignora le difficoltà che presentano i confronti internazionali della delinquenza, i quali, non di rado, sono addirittura impossibili, sia per le differenze che esistono fra Stato e Stato nel modo in cui è costituita l'amministrazione della giustizia, sia principalmente per la diversità delle leggi penali. Una prova di quello che egli afferma si ha dando un'occhiata al prospetto presentato dal comm. Bodio, nel quale sono messi a confronto gli omicidii per alcuni paesi d'Europa. Risulta da esso che in Italia vi furono nel 1889 circa 2500 omicidii, mentre in Francia non ve ne furono che 600. Egli dubita che questa cifra si riferisca per la Francia soltanto agli omicidii

giudicati dalle Corti d'assise, e non comprenda gl'individui giudicati dai Tribunali correzionali per omicidio involontario o per ferimenti seguiti da morte.

Anche nella tabella delle lesioni personali ha notato delle differenze gravissime. L'Italia vi figura per l'anno 1889 con 69,958 imputati, la Francia soltanto con 26,732 imputati.

Nei prospetti dei furti appare, rispetto alla Francia, un altro fatto singolare. Mentre *gl'imputati condannati* per furti d'ogni specie, *esclusi i campestri*, sarebbero stati nel 1889 circa 46,000, *i reati giudicati* per furti d'ogni specie, *compresi i campestri*, sarebbero stati invece poco più di 44,000. Non sa capire come questa seconda cifra, la quale comprende anche i furti campestri, non sia superiore alla prima, giacchè è a ritenersi che nella maggior parte dei casi il numero dei reati commessi corrisponda presso a poco a quello degl'imputati.

BODIO. Risponde all'on. Curcio ch'egli non ha taciute, nè attenuate le gravissime difficoltà che s'incontrano nell'istituire i raffronti internazionali della delinquenza, sia per le differenze che esistono fra Stato e Stato nell'ordinamento della polizia e della giustizia, sia per la diversità delle leggi penali e dei metodi coi quali vengono compilate le statistiche. Al contrario egli vi ha sempre insistito, anche riferendo alla Commissione, richiamando l'attenzione di essa sopra le differenze di metodo, che si traducono spesso in differenze sostanziali e rendono talvolta i confronti impossibili.

Peraltro queste differenze non sono tali da chiudere la via a qualsiasi tentativo di confronti, quando non si pretenda di dare ad essi un valore assoluto di esattezza, e, in ispecie, quando le differenze legislative e procedurali fra Stato e Stato non siano molto grandi.

È appunto con queste cautele, ch'egli ha cercato d'istituire un confronto fra l'Italia ed alcuni altri paesi rispetto agli omicidii, alle lesioni personali ed ai furti.

L'on. Curcio ha fermato la sua attenzione sulle cifre degli imputati condannati per omicidio in Italia ed in Francia, ed ha espresso il dubbio che esse non siano comparabili fra loro, osservando che non si è tenuto conto per la Francia degl'imputati condannati dai Tribunali correzionali, sia per omicidio involontario, sia per feri-

mento seguito da morte. Ma questa osservazione non è esatta, in primo luogo perchè gli omicidii involontarii sono esclusi dal confronto, così per la Francia come per l'Italia, ed in secondo luogo perchè il totale degli omicidii comprende per ambedue i paesi anche i ferimenti seguiti da morte, siano essi giudicati tanto dalle Corti d'assise che dai Tribunali, come avviene in Italia, o lo siano invece soltanto dalle Assise, come accade in Francia. La somma degli imputati condannati per omicidio in Francia è formata per l'anno 1888 dalle seguenti cifre:

Meurtre.	107
Tentative de meurtre	43
Assassinat.	134
Tentative d'assassinat.	67
Parricide	11
Infanticide.	120
Empoisonnement	5
Blessures et coups suivis de mort sans intention de la donner	73

Il comm. Curcio le troverà a pag. 4 dell'ultimo *Compte général de l'administration de la justice criminelle* (1888).

Il maggior numero di lesioni per l'Italia, in confronto della Francia, corrisponde ai caratteri della delinquenza nei due paesi.

Quanto ai furti, la contraddizione rilevata dall'on. Curcio fra il numero degli imputati condannati e quello dei reati giudicati, è più apparente che reale. Anzitutto bisogna ricordare, come non ho mancato di avvertire nella relazione, che per i giudizi delle Assise, dei Tribunali correzionali e dei Tribunali di semplice polizia le statistiche francesi danno notizia non già dei *reati* giudicati, ma degli *affaires*, vale a dire dei *procedimenti*. Ora può accadere, ed accade infatti di frequente, che un solo procedimento comprenda due o più reati di furto, riuniti nel giudizio, sia per connessità, sia per altro motivo. In questi casi la statistica conta *un solo affaire*, anziché *due o tre reati*. Oltre a ciò bisogna notare che il furto è uno dei delitti nella consumazione dei quali è più frequente la partecipazione di più individui. Per queste ragioni non è difficile capire come il numero dei procedimenti o dei reati giudicati possa essere inferiore a quello degli imputati condannati. Infatti se consideriamo per l'anno

1888 i dati della Francia che si riferiscono ai furti d'ogni specie, *esclusi i campestri*, troviamo che di fronte a 990 *reati giudicati* dalle Corti d'assise e a 37,561 giudicati dai Tribunali correzionali si ebbero 1,423 imputati condannati da quelle e 44,095 condannati da questi. E volendo analizzare più minutamente queste cifre, ecco a quali risultati si giunge (1).

<i>Corti d'assise.</i>	Reati giudicati	Imputati condannati
Vol dans les églises	19	33
Vol sur un chemin public, sans violences.	5	9
Vol sur un chemin public. à l'aide de violences	19	33
Vol domestique :		
Sans circonstances aggravantes	74	65
Avec circonstances aggravantes	53	61
Vol à l'aide de violences sur les personnes, hors de la voie publique.	62	114
Autres vols qualifiés :		
Passibles de la reclusion	42	59
Passibles de la peine des travaux forcés	710	1046
Extorsion de titres ou de signatures	6	3
<i>Tribunali correzionali.</i>		
Vols.	37505	44020
Extorsion de valeurs par contrainte morale	56	75

Quanto al fatto che nel totale dei reati giudicati, quale apparisce dal primo prospetto dei furti, sono compresi anche i furti campestri, i quali sono invece esclusi da quello degli imputati condannati, conviene ricordare che in Francia, all'opposto di ciò che si verifica per l'Italia, il numero dei *maraudages* o furti campestri è piccolissimo e non contribuisce che in minima proporzione ad accrescere la somma complessiva dei furti.

Infatti nel 1888 vi furono soltanto 4,469 *affaires* per *maraudage*. Non posso dare il numero degl'imputati che corrispondono a questi procedimenti, perchè la statistica francese, nelle Tavole concernenti

(1) Veggasi il *Compte général de l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant l'année 1888*. pag. 5 e 60-61.

il lavoro dei *Tribunaux de simple police*, si limita a dar conto per le varie specie di reato dei soli *affaires*. Fa conoscere il numero totale degl'imputati, ma non li divide secondo le specie dei reati.

CURCIO. Si dichiara soddisfatto degli schiarimenti fornitigli dal relatore.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e dichiara chiusa la sessione del 1891, riservandosi di presentare all'on. Guardasigilli la consueta relazione sui lavori compiuti e sulle deliberazioni prese dalla Commissione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

ALLEGATI

I.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

N. 1266 R. C.

Roma, addì 24 maggio 1892.

Con la Circolare che qui sotto si trascrive (1) il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per assicurare l'adempimento di quanto dispone l'art. 250 del Codice civile, ha stabilito che ogni qual volta si verifichi uno dei tre casi previsti nella Circolare stessa gli Ufficiali dello stato civile debbano compilare e trasmettere ai Pretori apposita scheda.

Ne do ora notizia alla SS. LL. raccomandandone la rigorosa osservanza.

Per aver modo, poi, di accertare se dagli Ufficiali dello stato civile si eseguisca quanto è stato disposto, prego le SS. LL. di provvedere affinchè nel prospetto riassuntivo allegato alla Circolare di questo Ministero delli 27 luglio 1891, n. 1246, dopo la colonna XXI ne siano aggiunte altre due per indicare i casi di morte di persona che avendo legittimata o riconosciuta la prole l'abbia lasciata n minore età, ed i casi di matrimonio di vedova che abbia figli minorenni nati da matrimonio precedente.

Il Ministro

BONACCI.

(1) Veggasi questa Circolare a pagina seguente.

II.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale della statistica) ai Sindaci dei Comuni, riguardante la statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile.

Roma, 20 novembre 1891.

Invio alla S. V. gli stampati occorrenti per la compilazione della statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile per tutto l'anno 1892.

La prego di mandare alla Prefettura i prospetti mensili e le cartoline dei matrimoni e delle morti, entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono le notizie, e di accertarsi che il numero delle cartoline, modello *A*, sia eguale al totale dei matrimoni indicato nel prospetto *C*; che il numero delle cartoline, modelli *B* e *B^{bis}*, sia eguale al totale dei morti, ripetuto nel prospetto *C*; e che ogni cartolina contenga tutte quante le notizie richieste.

Devo richiamare particolarmente l'attenzione della S. V. sopra alcuni cambiamenti che furono introdotti nel modello *D*, cioè nella scheda da spedirsi al Pretore per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela di orfani minorenni.

Mentre nello scorso anno tale scheda doveva essere compilata soltanto nel caso di morte di un vedovo o di una vedova che avessero lasciato figli in minore età, per l'avvenire essa dovrà compilarli nei seguenti tre casi:

1° Morte di un vedovo o di una vedova che abbiano lasciato figli in minore età;

2° Morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età;

3° Matrimonio di vedova che abbia figli minorenni da matrimonio precedente.

La scheda stessa dovrà essere mandata al Pretore del Mandamento a cui appartiene il Comune, dove la persona defunta o passata a nuove nozze aveva la propria residenza.

Infine avverto la S. V. che nei casi di morte per *vaiuolo* dovrà essere notato nelle schede modelli *B* e *B^{bis}* se il defunto era stato vaccinato.

La prego di un cenno di ricevuta alla presente Circolare.

Per il Ministro

L. BODIO.

III.

Modello della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbono dare avviso ai Pretori della morte dei vedovi e dei matrimoni delle vedove aventi figli minorenni.

Modello D.

Comune di _____

Provincia di _____

**SCHEDA DA SPEDIRE AL PRETORE COMPETENTE
per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela.**

(Art. 250 del Codice Civile).

AVVERTENZE. — Questa scheda deve essere compilata nei seguenti tre casi:

- 1° Morte di un vedovo o di una vedova, che abbiano lasciato figli in minore età;
- 2° Morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età;
- 3° Matrimonio di vedova che abbia figli minorenni da matrimonio precedente.

La scheda deve essere mandata al Pretore del Mandamento a cui appartiene il Comune dove la persona defunta, o passata a nuove nozze, aveva la propria residenza.

Si notifica al Pretore del Mandamento di _____
che in questo Comune, nel giorno _____ 189

è (1) { mort (2) _____
 ovvero:
 passata a nuove nozze (2) _____

residente nel Comune di _____

lasciando figli (1) { legittimi avuti da (3) _____
 legittimati
 riconosciuti legalmente

in minore età, nei quali occorre la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.

ELENCO DEI MINORENNI.

COGNOME E NOME	DATA DELLA NASCITA

Firma dell'Ufficiale di Stato Civile

(1) Si cancellino le parole che non rispondono al caso.
(2) Si indichi il cognome e nome e la professione della persona.
(3) Si indichi il cognome e nome dell'altro genitore.

IV.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

N. 1271 R. C.

Roma, 12 settembre 1892.

Con la Circolare che qui sotto si trascrive il Ministero dell'Interno si è rivolto ai Prefetti perchè raccomandino alle Congregazioni di carità ed alle Amministrazioni ospitaliere di curare l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, relative alla protezione dei minorenni orfani.

Ne do ora notizia alle SS. LL., raccomandando, per la parte che a ciascuna spetta, di assicurare l'adempimento delle disposizioni sovra ricordat

Il Sotto-Segretario di Stato
Nocero.

V.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno, riguardante l'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.

Roma, 25 agosto 1892.

Nelle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia i Procuratori del Re lamentano generalmente che tale servizio sia reso più difficile e meno regolare dalla trascuranza delle Congregazioni di carità nello adempimento del compito loro affidato dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890 e dall'art. 5 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

La concordanza delle lagnanze espresse in questo senso dalle Procure Regie ha indotto questo Ministero nella persuasione che tale nuova disposizione di legge non sia stata generalmente intesa nel suo vero senso ed in tutta la sua estensione dalle Amministrazioni delle Congregazioni di carità, e ritiene quindi opportuno che i signori Prefetti provvedano a chiarirne il significato alle Amministrazioni interessate, invitandole a prendere in seria considerazione l'importantissimo servizio.

I signori Prefetti procurino di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni predette, e specialmente di quelle dei piccoli Comuni, più facilmente composte di persone meno versate in diritto, sulla importanza dei Consigli di famiglia e di tutela ordinati alla sezione II^a, capo II^o, libro I^o del Codice civile, e sulla necessità che tali Consigli siano costituiti e funzionino anche per gli infelici diseredati di ogni bene di fortuna, essendo di grandissimo momento che ciascuno di essi abbia persone tenute in modo speciale ad occuparsi dalla sua educazione, istruzione e del suo collocamento.

Sarebbe anzi opportuno che presso ciascuna Congregazione fosse tenuto apposito registro di tutti gli orfani, e minorenni abbandonati, ciechi e sordo-muti poveri appartenenti al Comune, e che non si trovino nella condizione prevista dall'art. 262 del Codice

civile, acciocchè potesse essere sempre e facilmente controllato, mediante opportuno riscontro coi registri delle rispettive Preture, se per ciascuno di essi sia stato costituito e funzioni il Consiglio di famiglia o di tutela.

Si tratta di un servizio che non arreca alle Congregazioni alcun onere, giacchè per il suo regolare andamento non si richiede altro che un poco di vigilanza e di solerzia nei membri che le compongono, acciocchè nessuno dei derelitti che la Congregazione deve per sua missione proteggere rimanga ignorato alla competente Autorità giudiziaria e sia sprovvisto della tutela civile che la legge gli concede.

Questo Ministero spera perciò che ai signori Prefetti sarà agevole disporre per la pronta e regolare attuazione di questa nuova funzione delle Congregazioni di carità, e non dubita di potere ricevere presto assicurazione che il servizio relativo è stato nelle rispettive Provincie completamente ordinato.

Per raggiungere più completamente questo intento sarà bene però che i signori Prefetti si rivolgano anche alle Direzioni di tutti gli ospizi, ricoveri, riformatorii della Provincia, alle quali è applicabile l'art. 262 del Codice civile, per invitarle alla scrupolosa osservanza dell'obbligo che loro incombe, quando dismettono un ricoverato, di avvertirne la Congregazione di carità ed il Pretore del luogo nel quale il medesimo è domiciliato, acciocchè possa essere immediatamente provveduto, nel loro interesse, a senso degli articoli 249 e 261 del Codice predetto.

Riuscirà gradito intanto un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro

ROSANO.

VI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante i Consigli di famiglia e di tutela.

N. 1272 R. C.

Roma, addì 29 settembre 1892.

La Commissione per la statistica giudiziaria, desiderando classificare le tutele per le varie cause che vi danno luogo, mi propose di modificare il prospetto allegato alla Circolare di questo Ministero del 27 luglio 1891, n. 1246, Reg. Circ.

Avendo riconosciuto meritevoli di approvazione le proposte modificazioni, ne do ora notizia alle SS. LL., e dispongo che i dati statistici che accompagnano le annuali relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela sieno raccolti su moduli conformi a quello annesso alla presente Circolare.

Pel Ministro

Il Sotto-Segretario di Stato

Nociro.

Tribunale di _____

Prospetto delle notizie statistiche

di PREFETTURA	Tutele aperte tutto l'anno (p. e. 1891)	1 con patrimonio	4 con patrimonio	
		2 senza patrimonio	5 senza patrimonio	
		3 TOTALE	6 TOTALE	
Tutele aperte durante l'anno (p. e. 1892)	7 per minori legittimi	8 per minori illegittimi	9 per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	
	10 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e. assenza, interd.)	11 per abuso (art. 233 Cod. civ.), o per perdita (art. 33 Cod. p.) della patria potestà	12 per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Cod. c.)	
	13 per minorenni che lasciano gli ospizi, (art. Slegge 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del reg. 5 febbraio 1891, n. 99)	14 per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (art. 248 Cod. c.)	15 per minorenni che lasciano i riformatorii (a. 495, reg. carc. 1° febr. 1891, n. 260)	16 per altri motivi

aditi

189

Avvertenza. — Tutte le tutele aperte durante l'anno (p. e. 1892) devono essere classificate una volta seconda volta nelle colonne 7 e 8 secondo che furono aperte per minori legittimi o per illegittimi; ed una contenute nelle colonne 4 a 5; 7 a 8; 9 a 16 debbono essere uguali fra loro. — Nella colonna 34 si darà anche

Corte d'appello di _____

intorno alle tutele dei minorenni.

17	Morti nell'anno (p. e. 1892) in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	
18	legittimi	Minori sotto tutela alla fine dell'anno (p. e. 1891)
19	illegittimi	
20	legittimi	Minori sottoposti a tutela nell'anno (p. e. 1892)
21	illegittimi	
22	legittimi	Minori sotto tutela alla fine dell'anno (p. e. 1892)
23	illegittimi	
24	per tutele con patrimonio	Convocazione dei Consigli di famiglia durante l'anno (p. e. 1892)
25	per tutele senza patrimonio	
26	TOTALE	
27	per tutele con patrimonio	Convocazione dei Consigli di tutela durante l'anno (p. e. 1892)
28	per tutele senza patrimonio	
29	TOTALE	
30	Convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 426)	
31	con patrimonio	Tutele chiuse nell'anno (p. e. 1892)
32	senza patrimonio	
33	TOTALE	
34	Osservazioni	

V. L. PROCURATORE

nelle colonne 4 e 5 secondo che si riferiscono a minori con patrimonio o a minori senza patrimonio; una terza volta nelle colonne 9 a 16 secondo i motivi per i quali furono istituite. — Quindi la somma delle cifre speciale indicazione dei motivi di cui alla colonna 16.

VII.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Presidenti dei Tribunali, riguardante alcune modificazioni ed aggiunte da farsi nelle tabelle che servono per la compilazione del Bollettino bimestrale dei fallimenti.

Roma, addì 15 maggio 1891.

In seguito ad un voto espresso nell'ultima sua sessione, tenuta nel passato mese di gennaio, dalla Commissione per la statistica giudiziaria, questo Ministero, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, ha deliberato di introdurre alcune modificazioni ed aggiunte nelle tabelle *A* e *B*, colle quali i Tribunali trasmettono i ragguagli necessari alla compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti*.

Come rileverà la S. V. dalle nuove tabelle, che le invio insieme alla presente, mentre prima si chiedeva notizia del numero complessivo dei fallimenti pendenti al principio ed alla fine di ciascun bimestre, ora i fallimenti non ancora chiusi debbono essere distinti secondo il tempo dal quale pendono, cioè: da non oltre sei mesi, da non oltre un anno, da non oltre due anni, da non oltre tre anni, da non oltre quattro anni, da non oltre cinque anni, e da oltre cinque anni.

Prego la S. V. di curare che sieno classificati tra i fallimenti pendenti non soltanto quelli che furono dichiarati nell'anno e non vennero chiusi, ma tutti i fallimenti ancora in corso, qualunque sia la data della dichiarazione di essi.

Nella tabella *B*, alla colonna 5^a, è aggiunta la rubrica: *Data della sentenza che dichiarò il fallimento*, per aver modo di identificare facilmente i fallimenti iscritti nella stessa tabella *B* con quelli già registrati anteriormente nella tabella *A*. Nella stessa tabella *B* sono aggiunte altre quattro colonne (col. 37-40) nelle quali

debbono essere notate le spese occorse nella procedura di fallimento, distinguendo le *giudiziali* da quelle *d'amministrazione*, e indicando a parte, fra le prime, le retribuzioni al curatore (art. 722 Codice di commercio), e fra le seconde i soccorsi al fallito (art. 752 Codice stesso).

Nei nuovi modelli contenenti le aggiunte sovra indicate, la S. V. curerà che siano raccolte le notizie sui fallimenti pel 2° bimestre del corrente anno e a mano a mano quelle dei bimestri successivi. Siccome i ragguagli per il 1° bimestre furono trasmessi a questo Ministero in base agli antichi modelli, e poichè importa avere anche pel 1° bimestre i ragguagli medesimi che si avranno per i rimanenti, prego la S. V. di voler disporre affinchè vengano riempite le tabelle *A* e *B* secondo il nuovo modello anche per i fallimenti dichiarati e chiusi nel gennaio e febbraio scorsi. La stessa preghiera rivolgo alla S. V. per le notizie suppletive riguardanti il 2° bimestre ora scaduto, se al giungere della presente fossero già state trasmesse le tabelle relative compilate in base all'antico modello.

Il Sotto-Segretario di Stato

G. ARCOLEO.

VIII.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante le procedure di fallimento.

N. 1251 R. C.

Roma, 23 agosto 1891.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta nel gennaio ultimo scorso, si occupò, fra altri temi, della statistica dei fallimenti a proposito delle relazioni che sono inviate ogni anno a questo Ministero, in esecuzione di quanto fu prescritto dalla Circolare 29 ottobre 1877, n. 740.

In quell'occasione venne dimostrata la necessità di raccogliere alcune notizie complementari atte a chiarire il modo con cui sono attuate le disposizioni di legge concernenti le procedure di fallimento.

Inoltre, confrontando i dati che si forniscono al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la compilazione del *Bollettino bimestrale dei fallimenti* con quelli contenuti nei prospetti statistici allegati alle relazioni annuali, si constatò che i risultati non corrispondevano fra loro quanto al numero dei fallimenti rimasti pendenti.

Il numero dei fallimenti non ancora chiusi al termine di ciascun anno appariva nelle relazioni maggiore di quello dato dal *Bollettino*, ove sembra non fosse registrata che una parte, cioè i soli fallimenti dichiarati o riaperti nell'anno e non ancora chiusi alla fine di questo, senza tener conto dei fallimenti dichiarati o riaperti negli anni precedenti e che erano tuttora aperti alla fine dell'anno stesso.

In conseguenza, la Commissione mi propose di modificare tanto i prospetti che devono unirsi alle relazioni, quanto le tabelle che servono per la compilazione del *Bollettino dei fallimenti*, e di coordinare gli uni agli altri modelli, in modo che riscontrino fra

loro e sia tolta ogni discordanza fra le notizie ricavate da queste due fonti.

Avendo riconosciuto meritevoli di approvazione queste proposte, ho deliberato di sostituire ai modelli fin qui in uso per le Relazioni annuali, quelli allegati alla presente Circolare, che considerano i fallimenti nelle loro attinenze con la giustizia civile l'uno, e con la giustizia penale l'altro.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con questo della Giustizia, ha introdotto alla propria volta alcune modificazioni nelle tabelle adoperate per la compilazione del *Bollettino*; modificazioni che esso ha già portato a conoscenza delle SS. LL. con Circolare del 15 maggio 1891, n. 12736.

Per secondare, poi, il desiderio espresso dalla mentovata Commissione, prego le SS. LL. perchè nelle annuali relazioni sieno illustrate con opportune considerazioni le cifre raccolte nei prospetti, dando particolareggiate notizie specialmente sul modo di funzionare degli istituti della delegazione dei creditori e del curatore, nonchè sull'applicazione degli art. 839 e 864 del Codice di commercio, ed accompagnandole con un quadro riassuntivo per ogni distretto di Corte d'appello dei dati statistici allegati alle relazioni stesse.

Nutro fiducia che le SS. LL. cureranno l'esatta osservanza delle istruzioni date con le sovra ricordate Circolari e con la presente.

Pel Ministro

Il Sotto-Segretario di Stato

G. DELLA ROCCA.

Tribunale di _____

P A R T E
C I V I L E.

Corte d'appello di _____

F A L L I M E N T I		N O T I Z I E S P E C I A L I	
1	in corso alla fine dell'anno precedente		
2	dichiarati negli anni precedenti, che furono riaperti nel corso dell'anno		
3	del fallito		
4	dei creditori		
5	d'ufficio		
6	Totale		
7	chiusi nel corso dell'anno		
8	dichiarati o riaperti nel corso dell'anno e non ancora chiusi alla fine dell'anno (compresi i sospesi per concessione di moratoria)		
9	non oltre sei mesi		
10	non oltre un anno		
11	non oltre due anni		
12	non oltre tre anni		
13	non oltre quattro anni		
14	non oltre cinque anni		
15	oltre cinque anni		
16	Individuali		
17	in nome collettivo		
18	in accomandita semplice		
19	in accomandita per azioni		
20	anonime		
21	dei fallimenti (a)		
22	dei falliti (a)		
23	meno di 5,000 lire		
24	da 5,000 a meno di 50,000 lire		
25	da 50,000 a meno di 100,000 lire		
26	da 100,000 a meno di 500,000 lire		
27	da 500,000 ad un milione di lire		
28	oltre un milione di lire		
29	somme ignote		
30	non oltre sei mesi		
31	non oltre un anno		
32	non oltre tre anni		
33	oltre tre anni		
34	del fallito		
35	di altri interessati		
36	per insufficienza di attivo		
37	per concordato		
38	per liquidazione		
39	non più del 10 per cento		
40	da più del 10 al 25 per cento		
41	da più del 25 al 50 per cento		
42	da più del 50 al 75 per cento		
43	più del 75 per cento		
44	non più del 10 per cento		
45	da più del 10 al 25 per cento		
46	da più del 25 al 50 per cento		
47	da più del 50 al 75 per cento		
48	più del 75 per cento		
49	accolte		
50	rigettate		
51	accolte		
52	rigettate		
53	per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento		
54	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato		
55	per pagamento integrale dei debiti		
56	per malversazione		
57	per negligenza		
58	per soccorsi al fallito (art. 752)		
59	altre		
60	per retribuzione al curatore (art. 722)		
61	altre		
62	Osservazioni		

addì _____ 189

Visio : 11 _____

(a) Il numero dei falliti è maggiore del numero dei fallimenti, perché il fallimento di Società in nome collettivo ed in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione (art. 547 del Codice di commercio).

Tribunale di _____

PARTE PENALE.

Corte d'appello di _____

I S T R U T T O R I E		G I U D I Z I	
1	bancarotta fraudolenta	35	bancarotta fraudolenta
2	bancarotta semplice	36	bancarotta semplice
3	malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	37	malversazione
4	altri reati previsti dal Codice di commercio	38	negligenza
5	Totale	39	altri reati previsti dal Codice di commercio
6	bancarotta fraudolenta	40	Interposti da Pubblico Ministero o Parte civile
7	bancarotta semplice	41	condannati
8	malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	42	conferma
9	altri reati previsti dal Codice di commercio	43	riduzione di pena
10	Totale	44	condanna di assoluti in primo grado
11	Addizione delle colonne 5 e 10 di non luogo a procedimento	45	aumento di pena
12	bancarotta fraudolenta	46	assoluzione o non luogo a procedimento
13	bancarotta semplice	47	Interposti da Pubblico Ministero o Parte civile
14	malversazione	48	condannati
15	negligenza	49	Inammissibili
16	altri reati previsti dal Codice di commercio	50	Rigettati
17	Addizione delle colonne 12 a 17	51	Accolti con rinvio
18	procedimenti sospesi per gli art. 839 e 861 Codice di commercio	52	Accolti senza rinvio
19	bancarotta fraudolenta	53	Numero dei condannati sotto giudizio in appello
20	bancarotta semplice	54	cassazione
21	articolo 864 Codice di commercio	55	assoluzione o non luogo a procedimento
22	altri reati previsti dal Codice di commercio	56	condanna
23	Addizione delle colonne 19 a 23	57	numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento
24	Numero degli imputati	58	bancarotta fraudolenta
25	mai detenuti	59	bancarotta semplice
26	già detenuti	60	malversazione
27	rinvii al giudizio liberi	61	negligenza
28	posti in libertà ammessi alla libertà provv. detenuti	62	altri reati previsti dal Codice di commercio
29	latitanti	63	
30	non ancora giudicati	64	
31		65	Osservazioni

aditi

189

V. o. II

Avvertenze. — 1° Nelle colonne 20 e 27 dei prosciolti, e nella colonna 23 degli imputati rinviati al giudizio, si notino le sentenze d'appello che ritornano un titolo diverso da quello ritenuto in primo grado; ad esempio,

debbono comprendersi anche quelli prosciolti o rinviati dalla Sezione d'accusa. — 2° Nella colonna 63 Osservazioni si notino le sentenze d'appello che ritornano un titolo diverso da quello ritenuto in primo grado; ad esempio,

X.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, riguardante le cause di gratuito patrocinio.

N. 1257 R. C.

Roma, 26 settembre 1891.

Il patrocinio gratuito dei poveri, dichiarato dalla legge un ufficio onorifico ed obbligatorio per gli Avvocati ed i Procuratori, fu oggetto di cure per parte di questo Ministero (1), di sollecitudini del Parlamento e della vigilanza affidata ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re.

Quali ne siano le cagioni, o la difficoltà delle cause, o le esigenze degli interessati, non mancarono le lagnanze anche, almeno in apparenza, giustificate dalla lentezza delle decisioni e dalla facilità con cui se ne smarriva la traccia. Lagnanze che si riprodussero ancora nell'ultima discussione del bilancio di questo Ministero alla Camera ed in Senato.

Le garanzie, tanto pei poveri, cui non deve fallire la protezione della legge, quanto per quelli contro cui sono dirette le domande dei poveri, sono nelle leggi 6 dicembre 1865 e 19 luglio 1880 diligentemente spiegate: nulla havvi da aggiungere. La legge lo dichiara, il Paese non dubita che il Foro sia per provare in ogni circostanza come non indarno si fa appello al suo concorso per l'amministrazione della giustizia. I signòri Procuratori generali e Procuratori del Re troveranno, debbe aversene piena fede, e nei Consigli dell'ordine ed in quelli di disciplina tutto lo zelo per rispondere alle richieste ed agli eccitamenti che occorressero di fare circa l'andamento e l'esito delle cause affidate agli Avvocati e Procuratori o da essi assunte. E sebbene si abbiano tante ragioni per

(1) Circolari 3 ottobre 1878, n. 786, 30 marzo 1879, n. 813, 27 dicembre 1881, n. 1025, e 15 giugno 1891, n. 1243.

ritenere che non sia necessario di ricorrere ai mezzi più efficaci che la legge autorizza, il Ministero non dubita, che, quando ne fosse giustificata la dolorosa necessità, le SS. LL. sarebbero assistite e coadiuvate da tutti quelli cui sta a cuore la osservanza di un ufficio pietoso ed onorifico.

Il Ministro

L. FERRARIS.

XI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia agli Economi generali dei Beneficci vacanti del Regno ed al Delegato economico di Roma, riguardante la compilazione di una statistica degli Enti ecclesiastici e dei loro beni.

N. 1270 R. C.

Roma, addì 1° settembre 1892.

Da molto tempo è allo studio un progetto di statistica degli Enti ecclesiastici e dei loro beni. L'idea sorta dapprima nella Giunta centrale di statistica fu raccolta e discussa più tardi dalla Commissione per la statistica giudiziaria, la quale nella sessione del luglio 1889 tracciò il programma per la compilazione della statistica in parola; ma per la mancanza di fondi onde sopperire alle spese il progetto rimase in sospenso. Quando nel bilancio passivo dell'Amministrazione del Fondo pel culto fu stanziata una somma pei lavori statistici, la Commissione anzidetta riprese in esame il progetto e fece voto che contemporaneamente alla statistica degli Enti soppressi si ponesse mano a quella degli Enti conservati, destinandovi una parte di quella somma.

Finalmente nella sessione del giugno-luglio 1892 approvò definitivamente il modello per la raccolta dei dati e mi rivolse invito di dare le disposizioni necessarie per la compilazione di questa statistica.

Riconoscendo io pure la necessità di conoscere con esattezza la consistenza patrimoniale di tutti gli Enti ecclesiastici sui quali si esplica la vigilanza di questo Ministero, ho accolto di buon grado l'invito della Commissione di statistica.

Già la Direzione generale del Fondo per il culto si accinge a quella parte di lavoro che le spetta in ordine al patrimonio degli Enti soppressi, ed ora è mestieri porre mano alla statistica degli Enti conservati.

Dispongo pertanto che a cura e sotto la vigilanza degli Economati generali dei Benefizi vacanti sia distribuito, per mezzo dei Subeconomi, a ciascuno degli Enti ecclesiastici del distretto economale uno stampato che sarà fornito dal Ministero e che dal titolare o dal legale rappresentante dell'Ente sarà riempito colle necessarie indicazioni. Nel termine di 15 giorni successivi dovrà essere restituito al Subeconomo, il quale ne risconterà l'esattezza giovandosi del verbale di possesso, dell'inventario e delle notizie che d'altronde potrà avere, ed in prova dell'eseguito riscontro apporrà la propria firma. Quando il Subeconomo avrà raccolti ed esaminati i fogli di notizie per tutti gli Enti ecclesiastici del distretto subeconomale, li invierà all'Economato generale; ed affinchè tale invio non soffra lungo ritardo, il Subeconomo avrà cura di fare le necessarie sollecitazioni ai parroci ed agli altri investiti, che fossero neglimenti nella restituzione del foglio. L'Economato alla sua volta farà premure ai Subeconomi ritardatari, avvertendo che in ogni caso tutti gli stampati dovranno essere completati e raccolti non più tardi del 31 ottobre 1892.

Gli Economati generali dal canto loro dovranno accertare innanzi tutto che nessuno degli Enti ecclesiastici del distretto sfugga alla indagine statistica e che per tutti sia compilato il foglio di notizie. Quindi giovandosi degli atti del proprio ufficio dovranno verificare l'esattezza delle notizie esposte.

Sarà opportuno far rilevare chiaramente che questo lavoro statistico non ha in mira alcuno scopo fiscale, laonde gli Economati generali ed i Subeconomi dovranno rassicurare su questo punto gli investiti degli Enti ecclesiastici affinchè non siano indotti a dare indicazioni inesatte.

Non è necessario spendere molte parole per dimostrare la necessità di raccogliere esattamente le notizie che devono essere esposte nella terza pagina del foglio, dove dovrà essere fatta una indicazione sommaria, ma precisa, di tutti gli oggetti d'arte appartenenti a ciascuna Chiesa od altro Ente. La importanza di questa indagine si appalesa da sè, avendo lo scopo di formare l'inventario del patrimonio artistico delle Chiese, onde sorvegliarne la regolare conservazione; e perciò anche su questo punto i signori Economati generali e Subeconomi porteranno tutta la loro attenzione.

Il Ministero confida che i funzionari ora indicati, compresi

della importanza che il Governo annette alla formazione di una completa statistica del patrimonio ecclesiastico, vorranno dedicare tutta la loro opera perchè il lavoro riesca regolarmente.

Gli stampati occorrenti saranno distribuiti per cura della Direzione generale della statistica del Regno, alla quale ciascun Economato generale dovrà subito indicare il numero approssimativamente occorrente per tutto il distretto. Così pure la corrispondenza che in seguito potrà occorrere per il completamento e per la correzione dei fogli di notizie che si riscontrassero errati, sarà tenuta direttamente dalla Direzione generale di statistica cogli Economati generali, i quali dovranno rispondere prontamente alle richieste che riceveranno.

Il Ministro

BONACCI.

**Relazione del Direttore generale della statistica sui metodi seguiti
in vari paesi per la ricerca dei dati della statistica penale.**

I.

Non è il caso di ricordare il detto di Goethe, perchè tutti lo sanno a memoria, che non si può dire neppure di conoscere la propria lingua se non si conoscono altre lingue. E così non basta sapere quale sia il numero delle infrazioni alla legge penale commesse in Italia, nel territorio dello Stato e nelle sue divisioni giudiziarie ed amministrative, ma occorre trovare termini di paragone con altri popoli, fra quelli coi quali abbiamo comunanza di educazione morale ed intellettuale ossia di civiltà.

Se non che le difficoltà che si oppongono a tale confronto sono gravissime, e soltanto gli ingegni superficiali credono di poterne venire a capo facilmente.

Anche nella nostra Commissione in alcune delle sessioni precedenti si sono tentati con prudenza dei paralleli su questa via. Mi sia permesso ora di fare una breve comunicazione sopra un passo, modesto bensì, ma non privo di utilità, che fu fatto in questa direzione dall'Istituto internazionale di statistica riunitosi l'anno scorso a Vienna. Lo studio degli ostacoli che si incontrano nei tentativi di questo genere è la prima condizione per cercare di renderlo meno invincibile per l'avvenire.

L'Istituto internazionale, che ha ripreso l'opera degli antichi Congressi di statistica, ma in modo che si spera sia per riuscire più pratico ed efficace, atteso il valore tecnico delle persone che lo compongono, portò la sua attenzione, anche nella sessione tenuta a Vienna, sul tema delle statistiche penali, e chi vi parla in questo momento ebbe l'onore di presentare in quella occasione i risultati di un'inchiesta preparatoria sulla legislazione e sui metodi coi quali si raccolgono i dati statistici, e propose una serie di conclusioni, che furono approvate dall'assemblea.

Vi sono ostacoli che derivano dai metodi usati nel fare le statistiche, ed ostacoli che derivano dalle diversità delle leggi.

Nessuno potrebbe sperare di far modificare le leggi penali per ottenere l'uniformità e la comparabilità delle statistiche dei diversi paesi. Adunque gli sforzi devono portarsi piuttosto sulla unificazione dei metodi di ricerca dei dati originali e delle forme in cui questi vengono aggruppati e pubblicati.

Ma anche gli ostacoli derivanti dalla legge potrebbero talvolta, entro certi limiti, essere vinti od attenuati.

A poco gioverebbe paragonare il numero totale delle infrazioni alle leggi, scoperte e punite nei vari paesi, finché la materia delle azioni presentate sia diversamente intesa. Convien perciò limitarsi a paragonare fra loro determinate specie di reati, che siano da tutti intesi nel medesimo modo ed abbiano una comune definizione.

Uno studio comparativo delle figure dei reati, delle loro definizioni, delle equivalenze o discordanze fra queste definizioni è cosa di grande momento, non solo per la statistica, ma per approfondire la cognizione del diritto penale positivo.

Quando ci facciamo a considerare le principali figure di reati, troviamo che le differenze dei Codici toccano per esse piuttosto le particolarità e le suddivisioni, che non il concetto sostanziale: troviamo, in mezzo alle diversità di forma, un fondo comune.

Sarebbe utile redigere per queste specie di reati un quadro comparativo delle varie legislazioni. Gioverebbe tentare, per ciascuna di codeste figure, una definizione più larga e comprensiva che riunisse in sé i vari casi e specie dei Codici. Un tal lavoro servirebbe a dimostrare fra quali legislazioni ed in qual misura i confronti sono realmente fattibili.

I Congressi di statistica videro l'utilità di una simile indagine e tentarono anche di attuarla. Al Congresso di Pietroburgo nel 1872 il prof. Tagantzeff presentò un saggio riguardante i reati contro la vita preveduti dai Codici francese, belga, germanico e russo.

Il Congresso penitenziario internazionale tenutosi due anni or sono a Pietroburgo, nel discutere la questione dell'estradizione, si domandò se non sarebbe possibile adottare una nomenclatura comune di quei reati che appunto sono oggetto delle convenzioni internazionali. Si concluse non essere la cosa matura; ma si deliberò di tentare almeno di redigere una classificazione comparativa dei reati

preveduti dai varii Codici. Quel lavoro avrebbe dovuto affidarsi ad una Commissione di giureconsulti dei diversi paesi. Non so se sia stato poi iniziato.

Frattanto un'opera di legislazione penale comparata fu intrapresa in Germania, sotto la direzione del prof. von Liszt, dell'Università di Halle, e con la cooperazione di alcuni criminalisti che sono: Lammasch, Gauckler, Prins, Stooss e van Hamel, e fu annunciata per l'anno corrente la pubblicazione del primo volume.

Vi sono anche dei casi, nei quali la diversità di legislazione non opporrebbe un ostacolo assoluto ai confronti fra le statistiche penali; ma questi son impediti dal modo troppo sommario, col quale è disposta la classificazione dei reati nei prospetti pubblicati.

Su questo argomento della classificazione dei reati l'avv. Bosco, segretario della nostra Commissione, ha presentato un'interessante memoria all'Istituto internazionale di statistica nella sessione tenutasi a Vienna nel 1891, ed ha studiata la questione così dal punto di vista della statistica penale di ciascuno Stato, come dal punto di vista della statistica penale comparata (1).

Accennati i difetti che presenta generalmente la classificazione dei reati e le cagioni dalle quali essi dipendono, egli ha tentato di determinare alcuni principii secondo i quali dovrebbe essere condotta e di suggerire alcune modificazioni che vi si potrebbero recare affinché le statistiche penali rispondessero meglio al loro scopo.

In ordine alla statistica penale di ciascuno Stato, l'avv. Bosco dimostrò come sarebbe desiderabile che la classificazione dei reati adottata nelle statistiche si fondasse su altri criteri che non siano i soli *giuridici*, cioè su criteri *psicologici* e *sociologici*.

Fu discusso più volte se non fosse opportuno classificare i reati secondo le loro cause, e nel Congresso internazionale di statistica tenuto a Firenze nel 1867 presentò su questo punto una magistrale relazione il nostro presidente, senatore Messedaglia. Egli trattò a fondo l'argomento e dimostrò l'utilità non solo scientifica, ma pratica, di uno studio continuato delle cause più frequenti dei delitti, divisando un intero sistema di classificazione di queste cause.

(1) Veggasi questa memoria: *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati nella statistica penale*, nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, T. VI, 2° livraisons, pag. 167.

Bisogna però riconoscere che la classificazione psicologica dei reati, se sarebbe di grande vantaggio per lo studio della genesi e dei fattori della delinquenza, è, almeno per ora, molto difficile ad attuarsi in pratica.

Infatti, unica fonte per determinare il titolo dei delitti, per conoscere i modi con i quali furono commessi, è la sentenza del magistrato nella quale è necessariamente seguita la nomenclatura dei Codici. La questione si riduce dunque ad approfittare dei mezzi offerti dalla legislazione per dare alla classificazione statistica dei reati un valore sociologico e morale, non ostante la sua forma giuridica.

Così si potrebbe, approfittando di certe distinzioni fatte dalle leggi penali, di certe circostanze generiche o specifiche prevedute da esse, mettere in rilievo nella statistica talune varietà e taluni aspetti dei delitti che gettano luce sulla psicologia e sulla sociologia criminale. In tal guisa si potrebbe, ad esempio per gli omicidii, conoscere più da vicino le relazioni di questi reati colla moralità di un popolo. Basterebbe distinguere almeno gli omicidii commessi a scopo di furto, quelli per brutale malvagità, quelli commessi per eccitamento improvviso dell'animo, quelli commessi col veleno o con armi insidiose, e così via, sempre in base alle specificazioni che si trovano nei Codici e che si ritrovano perciò nelle sentenze dei magistrati.

Parimenti è utile di separare certe specie di furti, per esempio il furto domestico, quello commesso con abuso di fiducia, il furto di bestiame nell'aperta campagna, ossia l'antico *abigeato* che prevale ancora in alcune regioni, per esempio nella Sicilia e nella Sardegna.

Con queste distinzioni conosceremo assai meglio che non col semplice numero dei furti, la natura della delinquenza contro la proprietà in un dato paese e potremo meglio studiarne le relazioni cogli altri fatti economici e sociali.

Così pure, i Codici prevedono, per necessità giuridiche, sotto diversi titoli o capi, azioni il cui movente delittuoso è talora il medesimo; per esempio le frodi sono punite parte fra i reati contro la fede pubblica e parte fra quelli contro la proprietà; ma si può, per mezzo di una classificazione abbastanza dettagliata, far poi nella

statistica dei raggruppamenti in cui siano raccolti insieme tutti quei diversi reati di frode.

Un saggio di questo genere di lavoro fu tentato dal signor Yvernès nell'Introduzione alla statistica francese del 1887, nella quale egli riuni in varie categorie per ciascun dipartimento, i diversi reati, raggruppandoli sotto alcune rubriche principali della violenza, della immoralità, dell'ozio, della miseria e della cupidigia.

In ordine alla statistica penale internazionale l'avv. Bosco ha fatto un'altra indagine assai utile. Scelti quei delitti che valgono meglio come indici della delinquenza naturale e che più importa di osservare entro i confini di uno stesso paese, ha iniziato un duplice studio: uno di legislazione comparata, per stabilire sin dove il concetto giuridico di un reato è comune nelle varie leggi e sin dove differisce, quali varietà prevedute da un Codice formino l'unica specie configurata da un altro; ed uno studio di statistica comparata, che dimostra quale sia la classificazione e quali le distinzioni che si trovano per quel reato nelle pubblicazioni dei vari paesi. I profili comparativi delle legislazioni lasciano vedere per quali Stati sarebbe vano tentare qualunque paragone, per quali riuscirebbe almeno approssimativamente possibile. La dimostrazione del modo con cui i singoli reati sono divisi nelle statistiche, messa di contro alle specie ed alle varietà prevedute dai Codici, pone in evidenza i difetti e le lacune della classificazione statistica, in modo che questa può essere opportunamente modificata. Questo confronto si riferisce ai reati di omicidio, lesione personale, violenza carnale ed atti di libidine e furto; e si tien conto delle legislazioni e delle statistiche italiana, francese, belga, germanica, inglese, olandese, spagnuola, austriaca, ungherese e svedese.

Studi simili a questi dell'avv. Bosco potranno giovare a rendere in avvenire meno difficili i confronti internazionali della delinquenza. Ma intanto giova esaminare il metodo col quale sono compilate le statistiche dei diversi paesi.

Le questioni di metodo possono essere risolte dal potere esecutivo, e le proposte degli statistici rispetto ad esse hanno probabilità di essere secondate.

Le questioni attinenti al metodo della statistica penale sono state oggetto, in questi ultimi anni, di varie memorie dovute, fra

gli altri, al dott. Scheel, direttore dell'Ufficio imperiale di statistica della Germania, al prof. Mischler dell'Università di Praga, al prof. Béla Földes dell'Università di Budapest.

E fu appunto alle indagini sul metodo che si volse principalmente l'Istituto internazionale di statistica.

Coll'aiuto dei colleghi, direttori degli Uffici di statistica, ho potuto mettere assieme, in occasione della riunione di Vienna, una dimostrazione degli organi, delle forme e del contenuto delle statistiche penali dei seguenti Stati, oltre che del nostro: Francia, Belgio, Germania, Austria, Ungheria, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Olanda, Svezia, Spagna e Russia.

Presento alla Commissione queste notizie raccolte in forma sinottica (1).

Una prima domanda riguarda i sistemi seguiti per la ricerca dei dati. Essi si possono ridurre specialmente a tre.

1° Prospetti compilati in fin d'anno dalle Autorità giudiziarie, senza che siano dettate dagli Uffici centrali di statistica norme precise sul metodo da seguirsi per raccogliere i dati elementari ed includerli nei prospetti. In tal caso l'esattezza delle notizie dipende unicamente dalla diligenza e coscienza degli impiegati addetti ai servizi di cancelleria. Tale sistema può funzionar bene in un paese come la Francia, dove, per lunga tradizione amministrativa, si può supporre che i *greffiers* sentano la propria responsabilità anche nell'adempiere a questa parte dei loro doveri; ma è certo che è il sistema meno perfetto e che dà la minor guarentigia di esattezza;

2° Registri giornalieri tenuti pur essi dalle Autorità giudiziarie, ma nei quali le notizie vengono iscritte giorno per giorno, a misura che i processi sono esauriti.

Questo sistema presenta vantaggi non dubbi sul precedente, poichè è fissata una norma comune a tutte le Autorità giudiziarie; oltre a ciò il lavoro essendo ripartito un po' per giorno, e quando ancora i Cancellieri hanno innanzi gli atti del processo e le sentenze, vi è maggiore probabilità che le notizie rispondano al vero.

(1) I risultati di quest'inchiesta sono pubblicati in allegato al *Rapport sur la statistique judiciaire pénale*, che si trova nel *Bulletin de l'Institut international de statistique*, T. VI, 2^e livrais., pag. 122.

Di più, gli Uffici di statistica possono esaminare questi registri, fare opportuni riscontri e controlli, e saggiare, per così dire, la verità dei dati che contengono. D'altro lato però, siccome non si può aumentare il numero delle colonne di questi registri oltre una certa misura, così anche con questo secondo metodo bisogna rinunciare a dare alla statistica penale l'estensione che sarebbe desiderabile per approfondire i diversi problemi.

È impossibile infatti, col mezzo dei registri, rappresentare l'esito del giudizio, la condanna, le qualità personali degl'imputati (sesso, età, ecc.) e la recidiva ecc., in funzione delle singole specie di reati;

3° Schede individuali per gl'imputati, lo spoglio delle quali dev'essere fatto direttamente dagli Uffici di statistica. Non ho bisogno di chiarire una volta di più i vantaggi di questo sistema alla Commissione che l'ha deliberato.

Di questi tre sistemi il primo è il più comunemente usato; non solamente in Francia, ma in Austria, nel Belgio, in Olanda, in Inghilterra, in Irlanda nella Scozia e nella Svezia.

Il secondo era seguito in Italia prima dell'adozione della scheda e vi si usa ancora per raccogliere quelle notizie alle quali la scheda non si presterebbe. È in vigore altresì nell'Ungheria.

Hanno posto la scheda a fondamento della loro statistica penale, la Germania, l'Italia, la Russia e in parte la Spagna.

La scheda spagnuola differisce da quella tedesca e dall'italiana in ciò, che, mentre queste riguardano l'*individuo* e si compilano per ogni imputato sottoposto a procedimento, la scheda spagnuola riguarda invece la *causa* o *processo*. Se in uno stesso procedimento, per esempio, vi sono 4 coimputati, in Germania ed in Italia si fanno 4 diverse schede; in Spagna se ne fa una sola, che contiene le notizie individuali per tutti quattro gl'imputati. Inoltre le statistiche tedesca e italiana limitano le notizie della scheda a quelle riguardanti le condizioni dell'imputato e la natura del reato, e di notizie processuali contengono solamente l'indicazione dell'esito del giudizio cioè proscioglimento e suoi vari motivi legali, e condanna colle varie pene, durata ed ammontare di esse. All'opposto, la scheda spagnuola, oltre a queste notizie, ne inchiude altre di carattere strettamente procedurale, come quella sull'istruzione preparatoria che

precede il dibattimento (*juicio summario* o *oral*), quella sulla durata delle cause, ecc.

Insomma nella scheda spagnuola sono confuse le notizie per la statistica criminale propriamente detta e quelle per la statistica degli affari e dell'amministrazione della giustizia penale. Credo che difficilmente si potranno conseguire colla scheda spagnuola i vantaggi che presentano quelle della Germania e dell'Italia; ma, comunque sia, essa è superiore agli altri sistemi.

Anche in Ungheria si sta studiando il riordinamento della statistica penale col mezzo della scheda individuale.

L'uso di schede individuali per le singole persone o fatti che debbono essere computati segna il vero progresso in ogni ramo della statistica, in quella della giustizia punitiva, come nel censimento della popolazione e nelle altre statistiche, demografiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Si è pure domandato se la statistica riguarda anche le infrazioni a leggi speciali o soltanto quelle al Codice penale; se comprende tutti i reati, anche i più leggieri, cioè le contravvenzioni, ovvero solo i più gravi, vale a dire i crimini e i delitti; se le infrazioni tentate o mancate sono distinte dalle consumate.

Inoltre si è chiesto se il titolo del reato per cui uno è assolto o condannato si riferisce alla sentenza di primo grado o a quella divenuta irrevocabile; se gl'imputati sono contati tante volte quanti sono i reati da loro commessi, o una volta sola in relazione al reato più grave; se i complici in uno stesso delitto sono considerati tutti come accusati, ecc.

Altri quesiti riguardavano la procedura penale. Così si è domandato quali sono le magistrature che giudicano in materia penale e quali i limiti della competenza di ciascuna; se il giudizio è sempre preceduto da un'istruttoria preliminare e se la statistica fa conoscere tutte le fasi della procedura o alcune soltanto di esse; per quali motivi può aver luogo il proscioglimento di un imputato sia nel periodo istruttorio, sia in quello del giudizio; e da ultimo se esista l'istituzione del giuri e, in caso affermativo, quali reati siano ad essi sottoposti.

II.

Oltre il metodo tenuto nelle varie pubblicazioni di statistica criminale, si discusse nella riunione di Vienna intorno ad un altro punto. Quali dati sono da scegliere come indizi più esatti del movimento annuale della delinquenza?

Tre sono i dati che possono servire di base alla statistica penale: i *procedimenti* o le *cause*; le persone che si sono rese colpevoli di azioni criminose, ossia *gl'imputati*; e le azioni criminose stesse, ossia i *reati*.

È evidente che gli affari o cause non possono avere importanza per la statistica criminale dal punto di vista sociologico, ma soltanto fanno conoscere l'attività della Magistratura e lo svolgimento del processo penale; mentre poi, a cagione delle differenze che passano tra i sistemi procedurali dei vari paesi, una simile statistica non potrebbe essere oggetto di confronti, ovvero la comparazione non avrebbe che uno scarso interesse.

Vi sono statistiche nelle quali l'elemento processuale e giudiziario prevale ancora sugli altri, e nelle quali troviamo riferite le notizie, anziché ai *reati*, alle *cause*. Tali sono la statistica francese e l'olandese, in cui il numero dei reati, divisi secondo le loro specie, viene dato secondo gli *affaires* o *zaken* giudicati, non secondo il numero delle infrazioni giudicate. Le quali statistiche possono, per questo rispetto, malamente paragonarsi colle altre; poichè la *causa* ci rappresenta un fatto giudiziario accidentale, potendo un medesimo procedimento riguardare più reati riuniti insieme nel giudizio per ragione di complicità o di connessità.

Rimane da scegliere fra persone e reati.

La statistica dei reati raffigura più propriamente l'attività criminosa delle popolazioni e rappresenta più da vicino l'intensità della delinquenza. Nel numero degli imputati giudicati o dei condannati pesa nella stessa misura tanto il ladro che ha commesso dieci o più furti, quanto quello che ne ha commesso uno solo.

Parrebbe dunque doversi preferire la notizia dei reati a quella delle persone.

Ma la statistica delle azioni criminose presenta difficoltà molto gravi, che ne rendono la comparazione da un paese all'altro particolarmente difficile.

Non tutte le legislazioni prevedono, come fa il Codice italiano, il caso del reato *continuato*, cioè commesso in diversi tempi e con tante successive azioni separate, ma dirette ad un medesimo fine e cagionate da una medesima intenzione.

È assai frequente il caso di reati, specialmente furti, truffe, falsi, che non si scoprono se non dopo che l'autore di essi ne ha commessi più d'uno: specialmente le truffe e i falsi, come pure le sottrazioni, le appropriazioni indebite, di rado si commettono un'unica volta: il colpevole seguita per lo più a delinquere finché non gliene vien meno la possibilità o finché non viene scoperto. In questi casi, nei paesi dove i Codici contemplano con una disposizione speciale la *continuità* del reato, tutte le diverse azioni criminose si ritengono per lo più costituire *un solo* reato continuato, mentre nei paesi dove essa non è preveduta si riterrebbero probabilmente costituire tante singole infrazioni. Quindi, siccome la statistica giudiziaria penale non può avere altro fondamento che le sentenze dei magistrati, ne viene un elemento d'incertezza e di perturbazione nel computo dei reati.

Altra difficoltà dello stesso genere deriva da quelle che si potrebbero dire infrazioni doppie; per esempio, ferite commesse contemporaneamente alle ribellioni, falsi commessi come mezzi ad una truffa, ecc.

Vi sono Codici che contemplano come uno speciale reato ognuno di questi casi, e si ha perciò una sola unità giuridica, quantunque in realtà le azioni delittuose commesse siano doppie.

Altri Codici non considerano a parte codesti vari casi, sicché nelle statistiche compilate in relazione ad essi, i reati computati saranno due, anziché uno.

Mi sembra perciò che nelle comparazioni non si abbia da ricorrere se non in via sussidiaria al numero delle infrazioni, e convenga meglio prendere a fondamento la persona dell'agente.

Del rimanente, sono pochi gli Stati che nelle loro statistiche fanno conoscere anche il numero delle infrazioni; la maggior parte si limitano a dar notizia degli'imputati e dei condannati, come le statistiche inglese, irlandese e scozzese, austriaca, olandese e belga. Le statistiche della Germania, dell'Italia e della Spagna offrono informazioni, così sui reati, come sugli'imputati.

Giova adunque scegliere come indice della delinquenza per i confronti il numero delle persone giudicate o condannate.

È vero che, anche attenendosi al numero delle persone, secondo il diverso sistema seguito nell'elaborazione delle statistiche, si può venire a risultati diversi.

• Vi sono degl'imputati che debbono rispondere ognuno di più reati di diversa specie; per esempio, di ferite e di furto. Si possono tenere due vie nel classificarli: o contarli fra i feritori e fra i ladri, ovvero soltanto fra gli uni o gli altri, secondo che si ritenga più grave il reato commesso contro le persone o quello contro le proprietà. È evidente che, secondo si segua o l'uno o l'altro sistema, il numero dei condannati per ciascuna specie di reato può riuscire diverso, e che, qualora due statistiche siano compilate una con un sistema ed una con un altro, saranno anche più difficilmente paragonabili tra loro.

Rimane da vedere a quale momento del processo penale ci dobbiamo riferire nel computo delle persone condannate.

Nel maggior numero delle statistiche la parte giudiziaria ed amministrativa è tuttora confusa colla statistica della delinquenza propriamente detta, e perciò si dà notizia separata dei giudizi di prima e di seconda istanza, e del ricorso in Cassazione o della terza istanza, secondo i casi. Queste distinzioni importano molto per conoscere lo svolgimento del processo penale, ma poco per la delinquenza; e per la statistica di questa interessa soltanto di conoscere il risultato ultimo ed irrevocabile del processo, in guisa da poter classificare le persone condannate sotto il titolo del reato quale risulta dalla sentenza irrevocabile del magistrato.

Accade non di rado che questo titolo, durante i successivi stadii del giudizio, si modifichi o totalmente si muti; per esempio, che un imputato condannato per furto in prima istanza, lo sia per truffa in secondo grado; ed è anche possibile che in seguito a questo nuovo giudizio venga assolto. Ora secondo che una statistica tiene conto, nella classificazione dei condannati, del giudizio di primo grado o della sentenza passata in giudicato, avviene che quell'individuo, nell'ipotesi ora fatta, figuri fra i condannati per furto, ovvero non vi comparisca affatto.

È chiaro che soltanto la sentenza irrevocabile può offrire una base sicura alla statistica penale.

III.

L'Istituto internazionale di statistica espresse pure il desiderio che nelle statistiche penali non si tralasci di dar notizia della *recidiva*, della *durata dei processi* e nel periodo istruttorio e in quello del giudizio, della *durata della carcerazione preventiva*.

Non bisogna dimenticare che la statistica penale ha non soltanto fini scientifici, ma anche fini pratici; non solo deve dar notizia del movimento della delinquenza, ma del modo con cui la giustizia è amministrata; non solo deve porgere elementi di studio alla sociologia, ma altresì suggerimenti alla legislazione. È perciò utile vedere con quali sistemi procedurali la durata delle istruzioni e delle cause riesca relativamente più breve, o la carcerazione preventiva si prolunghi per un maggiore o minor tempo.

L'Istituto di statistica, accogliendo le considerazioni e proposte che ebbi l'onore di svolgere innanzi ad esso, le fece sue, votandole nella seguente redazione:

1° Le statistiche penali debbono presentare una classificazione dettagliata delle diverse specie di reati;

2° La scheda individuale per ogni imputato e lo spoglio di essa per cura degli Uffici centrali si debbono raccomandare come il miglior metodo per la raccolta dei dati della statistica penale;

3° Il titolo delle varie specie di reati e le qualità personali degli imputati debbono ricavarsi dal provvedimento definitivo e irrevocabile;

4° Ogni statistica dovrebbe dar notizia, oltrechè dei reati giudicati, anche di quelli pei quali vi fu istruzione e di quelli gli autori dei quali rimasero ignoti;

5° Le notizie riguardanti la recidiva e la procedura penale debbono essere esposte in modo che, non ostante le differenze delle legislazioni, si possa scorgere quali risultati esse diano nella loro applicazione, così rispetto alla carcerazione preventiva, come alla durata di essa e via dicendo.

Infine l'Istituto medesimo espresse il voto che si ponga mano ad una nomenclatura comparata dei reati preveduti dalle diverse legislazioni penali e si inizino studi a questo proposito.

IV.

Chiuderò questi cenni sulla comparabilità delle statistiche col-
l'aggiungere qualche notizia, per gli anni più recenti, ad alcuni
modesti tentativi di statistica internazionale, che ho già presentati
alla Commissione nella sessione del 1890 (1). Essi riguardano sol-
tanto pochi gruppi di reati più facilmente comparabili fra loro, e
cioè gli omicidii, le lesioni personali ed i furti. La dichiarazione
del modo con cui sono compilati i prospetti si trova già esposta in
quella mia precedente relazione, alla quale rimando chi desidera di
conoscere come si è cercato di superare, caso per caso, le difficoltà
opposte dalle differenze di legislazione e di metodo.

Così per gli omicidii, come per le lesioni ed i furti, ci conviene
prendere in esame tanto il numero degli imputati condannati,
quanto quello dei reati giudicati. Ciò perchè per l'Italia non ab-
biamo per il 1890 la notizia degli imputati distinti secondo l'esito
del procedimento, mancando essa nella statistica di quest'anno,
compilata, come è noto, col sistema delle schede individuali, delle
quali non si è potuto finora, per mancanza di fondi, eseguire lo
spoglio.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 235 e
seguenti.

OMICIDII D'OGNI SPECIE.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Spagna		Belgio		Austria Cisleitana		Inghilterra		Scozia		Irlanda	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti								
1881	557	1.48	95	1.70	496	2.24	163	0.62	12	0.32	52	1.01
1882	581	1.54	490	1.07	107	1.89	566	2.54	161	0.61	28	0.74	66	1.29
1883	560	1.48	490	1.06	1445	8.43	92	1.61	464	2.06	135	0.51	24	0.63	57	1.13
1884	610	1.61	430	0.93	1094	6.36	104	1.80	518	2.28	149	0.55	14	0.37	45	0.90
1885	593	1.55	477	1.02	869	5.05	111	1.90	504	2.20	154	0.57	14	0.36	67	1.36
1886	556	1.45	484	1.03	937	5.45	107	1.81	511	2.21	157	0.57	25	0.65	33	0.67
1887 . . .	2805	9.27	570	1.49	439	0.92	1086	6.32	102	1.71	501	2.15	152	0.55	17	0.43	56	1.15
1888 . . .	2574	8.42	560	1.46	382	0.80	1130	6.57	79	1.31	507	2.16	109	0.39	21	0.53	41	0.85
1889 . . .	2492	8.05	552	1.44	446	0.92	896	5.21	76	1.25	396	1.67	116	0.41	23	0.58	40	0.84
1890	418	0.85	774	4.51	82	1.35	135	0.47	25	0.62	43	0.91
1891	0	107	0.37	24	0.60	49	1.05

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Spagna		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	695	1.84
1882	706	1.87	597	1.31
1883	700	1.85	1511	8.81	583	1.27
1884	2448	8.34	741	1.95	1148	6.68	537	1.16
1885	2445	8.23	729	1.91	910	5.29	589	1.26
1886	2430	8.12	690	1.81	1016	5.91	570	1.21
1887	2778	9.18	699	1.82	1089	6.33	534	1.12
1888	2547	8.33	712	1.86	1147	6.67	484	1.01
1889	2478	8.01	670	1.75	922	5.36	525	1.08
1890	2098	6.72	862	5.01	501	1.01

Quanto alla frequenza degli omicidii il nostro paese continua pur troppo a tenere il primo posto, con una proporzione di 8.05 condannati per 100,000 abitanti. Ad esso segue immediatamente la Spagna con 4.51 condannati; vengono poi l'Austria con 1.67, la Francia con 1.44, il Belgio con 1.35 e l'Irlanda con 1.05: chiudono la serie la Germania, l'Inghilterra e la Scozia, che hanno una proporzione inferiore all'unità.

Ad attenuare la triste impressione di questi confronti giova avvertire che in Italia il numero degli omicidii va costantemente decrescendo di anno in anno, tanto che la proporzione dei reati giudicati ogni 100,000 abitanti, che era di 9.18 nel 1887, è discesa a 6.72 nel 1890. Soprattutto notevole è la diminuzione verificatasi in quest'ultimo anno, nel quale si sono avuti circa 400 omicidii meno che nel 1889.

Un'osservazione da farsi è quella che riguarda il rapporto che passa fra le serie *imputati condannati* e quelle dei *reati giudicati*. In alcuni paesi è maggiore il numero dei primi che non quello dei secondi; in altri si osserva l'opposto. In Italia il numero degli imputati giudicati per omicidio è generalmente superiore a quello dei reati di omicidio commessi o meglio portati al giudizio.

Parrebbe infatti che tale dovesse essere la regola, poichè avviene non di rado che un omicidio sia commesso da più persone, le quali sono insieme colpevoli di un unico reato e per un unico reato vengono giudicate. Ciò nondimeno in Francia si osservano lievi differenze in senso inverso: appariscono in numero maggiore gli omicidii commessi che non gli autori condannati per omicidio. Forse ciò è dovuto all'essere ivi più frequente, relativamente, il caso di imputati condannati come colpevoli di più omicidii.

LESIONI.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	24 587	65. 27	55 059	218. 73
1882	25 535	67. 59	55 577	121. 57	60 839	272. 57
1883	24 666	65. 12	58 755	127. 69	62 038	275. 74
1884	26 983	71. 11	67 576	145. 85	64 374	283. 49
1885	26 752	70. 12	70 883	151. 28	65 239	285. 18
1886	27 430	71. 77	73 898	156. 89	65 342	283. 23
1887	64 570	213. 34	26 512	69. 19	75 703	159. 24	66 406	285. 19
1888	69 074	225. 99	27 532	71. 77	74 285	154. 70	67 715	288. 33
1889	69 958	226. 06	26 732	69. 68	77 503	159. 76	67 834	285. 82
1890	83 075	168. 10

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	20 105	53. 37
1882	20 799	55. 05	53 085	116. 12
1883	20 050	52. 93	55 392	120. 38
1884	21 791	57. 43	65 073	140. 44
1885	61 417	206. 79	21 768	57. 05	71 078	151. 70
1886	65 332	218. 19	22 107	57. 84	75 111	159. 46
1887	63 846	210. 95	21 100	55. 06	76 866	161. 69
1888	68 414	223. 83	21 880	57. 03	75 538	157. 31
1889	72 909	235. 60	21 120	55. 05	79 838	164. 57
1890	54 921	175. 84	86 060	174. 14

Anche rispetto alle lesioni i risultati degli ultimi anni non spostano i rapporti già altre volte notati fra i vari paesi.

L'Italia è aggravata anche per questo titolo sopra la Francia e la Germania; mentre invece l'Austria ha una frequenza di lesioni maggiore di quella del nostro paese, quantunque abbia tanti meno omicidii di noi.

Un fatto meritevole di considerazione è pur questo, che, mentre gli omicidii rimangono stazionarii o si fanno via via più rari, le lesioni crescono di numero in tutti i paesi, salvo qualche oscillazione annuale: in Francia gl'imputati condannati, da 24,500 nel 1881, sono saliti a 26,700 nel 1889; in Germania da 55,000 nel 1882 a 83,000 nel 1890; in Austria da 55,000 nel 1881 a 67,000 nel 1889. Forse l'affluenza di popolazione avventizia che si agglomera nei grandi centri e favorisce le male abitudini, le risse, l'abuso di bevande alcoliche spiegano l'aumento delle ferite. Anche in Italia le lesioni erano andate crescendo da 61,000 reati giudicati nel 1885 a 72,000 nel 1889. Nell'ultimo anno troviamo una forte diminuzione, con soli 54,000 reati giudicati; ma bisogna tener conto della legislazione mutata. Secondo il Codice Sardo erano perseguibili a querela di Parte soltanto le ferite che avevano prodotto un danno corporale guaribile entro *cinque* giorni (art. 550); secondo il nuovo Codice si inizia l'azione penale soltanto sopra domanda della Parte offesa per tutte quelle lesioni le quali hanno prodotto un danno corporale guaribile entro 10 giorni (art. 372, ult. cap.). Può darsi quindi che un maggior numero di ferite sia ora sottratto all'azione penale per mancanza di querela di Parte.

Passiamo a tentare qualche confronto per il numero dei furti. Conviene subito avvertire che rispetto a questo reato i risultati delle comparazioni internazionali debbono essere accolti con riserve anche maggiori di quelle fatte precedentemente circa agli omicidii ed alle lesioni, perchè più gravi sono le difficoltà che s'incontrano nell'istituirli.

La più o men grande disposizione dei privati a denunciare i furti all'autorità, l'azione più o meno efficace della polizia giudiziaria esercitano una particolare influenza sul maggiore o minor numero di questi delitti, quale vien dato dalle statistiche.

Dobbiamo tener conto anche di un altro elemento perturbatore, costituito dai furti di tenue valore e specialmente da quelli

campestri o boschivi. Varia il modo in cui i furti di questa specie sono classificati nei Codici. Alcuni li considerano come una figura speciale di reato, distinta dagli altri furti; altri li comprendono nel concetto generale del furto semplice.

Si aggiunga che in alcuni paesi i furti campestri e boschivi formano una parte notevole della somma dei furti giudicati ogni anno e che non tutte le statistiche fanno conoscere in egual modo il numero di questi furti: alcune li tengono divisi dai semplici, altre li riuniscono con essi, altre infine non ne danno affatto notizia.

Ci sembra quindi opportuno di porre a confronto prima i furti, esclusi i campestri, e poi tutti i furti senza eccezione, di qualunque specie e gravità essi siano.

FURTI D'OGNI SPECIE, ESCLUSI I CAMPESTRI.

Imputati condannati.

ANNI	ITALIA		FRANCIA		GERMANIA		INGHILTERRA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	41 661	110. 59	38 557	148. 03
1882	42 389	112. 20	103 889	227. 24	40 671	154. 40
1883	42 118	111. 20	100 423	218. 24	39 321	147. 67
1884	42 157	111. 10	97 522	210. 48	38 336	142. 40
1885	41 936	109. 92	91 109	194. 45	36 267	133. 24
1886	41 819	109. 42	89 562	190. 14	35 982	130. 74
1887	20 079	66. 34	43 139	112. 58	86 174	181. 27	36 787	132. 20
1888	21 787	71. 28	45 518	118. 64	85 167	177. 36	38 184	135. 72
1889	24 192	78. 17	46 825	122. 05	94 151	194. 08	38 003	133. 59
1890	93 603	189. 41	36 186	125. 81
1891	35 631	122. 52

In questo prospetto è indicato, per l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, il numero dei condannati per furti d'ogni specie, *esclusi i campestri*. Questi costituiscono in Italia circa la metà dei furti, ed infatti vi furono :

nel 1887, 20,079 condannati per furti qualificati e semplici e 29,910 per furti campestri;

nel 1888, 21,787 condannati per furti qualificati e semplici e 36,228 per furti campestri, e

nel 1889, 24,192 condannati per furti qualificati e semplici e 36,553 per furti campestri.

Non possiamo più dare le cifre del 1890, perchè manca nel nuovo Codice penale questa speciale incriminazione del piccolo furto, di guisa che nella statistica di quell'anno i furti campestri si trovano necessariamente riuniti coi semplici.

Prescindendo dunque dai furti campestri, si vede che l'Italia si trova in condizioni migliori degli altri paesi, perchè ha una proporzione di 78 condannati ogni 100,000 abitanti, mentre questa proporzione è del 189 per la Germania e del 122 per la Francia e l'Inghilterra.

Confrontiamo ora il numero complessivo dei furti, compresi i campestri.

Non possiamo tener conto della Germania, perchè la statistica tedesca dà notizia soltanto dei reati puniti dalle leggi comuni a tutto l'Impero e non anche di quelli che, come i furti rurali e boschivi, sono puniti dalle leggi speciali di ciascuno Stato. Dobbiamo limitarci a paragonare l'Italia, la Francia e l'Inghilterra. La statistica francese non fa conoscere per i furti campestri (*maraudages*) che il numero dei reati (o a parlare più esattamente quello dei procedimenti), mentre invece la statistica inglese dà solo notizia del numero delle persone, cioè degl'imputati. Abbiamo perciò dovuto fare due prospetti, dei quali l'uno serve per paragonare l'Italia con l'Inghilterra rispetto al numero degl'*imputati condannati* e l'altro per confrontare l'Italia con la Francia rispetto al numero dei *reati giudicati*.

FURTI D'OGNI SPECIE, COMPRESI I CAMPESTRI.

Imputati condannati.

ANNI	ITALIA		INGHILTERRA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881.	42 925	164. 80
1882.	41 216	167. 90
1883.	43 318	162. 69
1884.	41 918	152. 36
1885.	40 005	146. 97
1886.	39 338	142. 93
1887.	49 989	165. 17	40 675	146. 17
1888.	58 015	189. 81	41 853	148. 77
1889.	60 745	196. 29	41 855	147. 13
1890.	39 191	136. 26
1891.	39 263	135. 01

Reati giudicati.

ANNI	ITALIA		FRANCIA	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881.	43 650	115. 87
1882.	42 370	112. 15
1883.	42 886	113. 22
1884.	42 300	111. 48
1885.	52 516	176. 82	41 446	108. 63
1886.	55 311	184. 73	40 757	106. 64
1887.	43 274	142. 98	41 688	108. 79
1888.	48 034	157. 15	43 440	113. 23
1889.	50 607	163. 53	44 213	115. 25
1890.	50 660	162. 20

Tenendo conto dei furti campestri, le cifre dell'Italia sono superiori sia a quelle della Francia, sia a quelle dell'Inghilterra.

